

# ESPLOSIVI

## NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Testo del [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e altri provvedimenti relativamente ai prodotti esplosivi, coordinato con le modifiche ed integrazioni succedute nel tempo e con chiarimenti e commenti a cura dell'autore<sup>1</sup>.

Nel testo [Disposizioni fuochi artificiali](#) sono invece raccolte le principali disposizioni concernenti la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e l'attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio.

### Principali provvedimenti

- [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#) «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (TULPS).
- [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#) «Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza».
  - [Allegato A](#) - Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione.
  - [Allegato B](#) - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
  - [Allegato C](#).
  - [Allegato D](#) - Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.
- [D.M. 19 novembre 2014](#) «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti» Come modificato dal D.M. 17 marzo 2015 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, recante Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti».
- [Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ\(53\) del 20 luglio 2020](#) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale. «Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi - Edizione 2020».
- [Nota prot. n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022](#) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale. «Linee guida concernenti il funzionamento della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti - Edizione 2022».
- [Nota prot. n. 557/PAS/U/014502/XV.A.MASS\(5\) del 22 dicembre 2023](#) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale. «Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all'attività di fabbricazione di esplosivi - Edizione 2023».

### Aggiornamenti

I testi originari dei decreti, risalenti agli anni Trenta, contengono alcuni termini arcaici come ad esempio la parola «siavi», «sogliono», ... composte dai verbi e le particelle con funzione locativa, quindi «vi sia», «si sogliono», ecc.. O anche parole come «concedute», che può essere considerata una variante rara di «concesse», ecc.

---

<sup>1</sup> Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) I pareri ed i riferimenti a note ministeriali devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo, sia in relazione al nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le eventuali nuove disposizioni che hanno aggiornato le precedenti. Eventuali refusi o suggerimenti possono essere segnalati a [info@mauromalizia.it](mailto:info@mauromalizia.it).

Si riporta di seguito l'elenco dei principali aggiornamenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento per l'esecuzione che si sono succeduti nel tempo, inseriti nei testi coordinati:

- D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 – «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» ([GU n. 104 del 10-08-2018](#)).
- DM 16 agosto 2016 – «Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza» ([GU n. 231 del 03-10-2016](#)).
- D.lgs 19 maggio 2016, n. 81 – «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile» ([GU n. 121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16](#)).
- D.lgs 29 luglio 2015, n. 123 – «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici» ([GU n. 186 del 12-08-2015](#)).
- Comunicato – «Modifica dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» ([GU n. 138 del 17-06-2014](#)).
- D.M. 4 giugno 2014 – «Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: "Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973"» ([GU n. 138 del 17-06-2014](#)).
- D.M. 20 febbraio 2013 – «Modificazione dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ([GU n. 47 del 25-02-2013](#)).
- D.M. 3 aprile 2012 – «Modificazione dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ([GU n. 102 del 03-05-2012](#)).
- D.M. 9 agosto 2011 – «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973»<sup>2</sup> ([GU n. 198 del 26-08-2011](#)).
- D.M. 8 aprile 2010 – «Modifiche all'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto» ([GU n. 104 del 06-05-2010](#)).
- D.lgs 26 ottobre 2010, n. 204 – «Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» ([GU n. 288 del 10-12-2010](#)).
- D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 – «Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici» ([GU n. 93 del 22-04-2010](#)).
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272 – «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» ([GU n. 291 del 12-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 227](#)).

---

<sup>2</sup> Il titolo del D.M. 9 agosto 2011 è stato integralmente sostituito dal comunicato di Errata-corrige pubblicato sulla GU n. 265 del 14-11-2011 [NdR].

- D.M. 27 maggio 1987 n. 239 – «*Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*» ([GU n. 147 del 26 giugno 1987](#)).
- D.M. 13 luglio 1977 – «*Disposizioni integrative dell'allegato B al Regolamento esecutivo al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*» ([GU n. 199 del 21 luglio 1977](#)).
- D.M. 23 gennaio 1974 – «*Modifiche ai numeri 4) e 6) dell'allegato C al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*» ([GU n. 31 del 2 febbraio 1974](#)).
- D.M. 2 aprile 1974 – «*Modificazioni all'allegato B al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*» ([GU n. 106 del 24 aprile 1974](#)).

### Regolamento di prevenzione incendi

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1° agosto 2011, n. 151](#), gli «Stabilimenti di sostanze esplodenti» sono stati ricompresi al **punto 17** mentre gli «Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti o di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita» sono stati ricompresi al **punto 18** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato.

Per quanto concerne il precedente regime di assoggettabilità dei prodotti esplodenti, l'attività n. 17 è corrispondente alla n. 24 del vecchio elenco del [DM 16 febbraio 1982](#) senza particolari modifiche se non quella di avere eliminato i perossidi organici<sup>3</sup>, i quali sono stati inseriti tra le sostanze instabili di cui al n. 19 del DPR n. 151/2011. L'attività n. 18, invece, corrisponde alla vecchia attività n. 25 del DM 16/2/1982 rispetto alla quale sono stati inseriti i termini «e/o depositi» e sono stati inseriti gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita».

### Attività n. 17 e 18 - allegato I al D.P.R. n° 151/2011

| N.         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cat. A | Cat. B                                                                         | Cat. C                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17<br>(24) | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                | tutti                                                                                                                                                                   |
| 18<br>(25) | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.<br>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. |        | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. |

<sup>3</sup> La Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili con verbale della seduta n. 11/2054 del 8 maggio 1986 aveva approvato la proposta di togliere la frase «nonché perossidi organici» dal n. 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982 e di includere i perossidi organici nella voce n. 26 ([circolare n. 17 MI.SA. del 28 giugno 1986](#)) [Ndr].

**Attività n. 17 e 18 - allegato III al D.M. 7/8/2012**

| <b>Attività<br/>Sottoclasse<br/>Categoria</b> | <b>Descrizione attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Descrizione sottoclasse</b>                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1.C                                        | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| 18.1.B                                        | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita»                                                                           |
| 18.2.C                                        | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi. |

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773**

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)**

(S.O. alla GU n. 146 del 26 giugno 1931)

... *Omissis*...

Allegato: **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** (stralcio)

## **(TITOLO I) CAPO IV - DELLE ARMI**

### **Articolo 30**

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

- 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

### **Articolo 31<sup>4</sup>**

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.

### **Articolo 31-bis<sup>5</sup>**

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità. L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.

3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

---

<sup>4</sup> Articolo modificato, da ultimo, dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 [NdR].

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dal D.lgs 26 ottobre 2010, n. 204 e modificato, da ultimo, dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 [NdR].

### **Articolo 32**

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse<sup>6</sup> a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

~~Articolo 33~~ (abrogato dalla legge 18 aprile 1975 n. 110)

### **Articolo 34<sup>7</sup>**

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all' autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.

### **Articolo 35<sup>8</sup>**

1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

---

<sup>6</sup> Il testo originario del decreto, risalente agli anni Trenta, contiene diversi termini arcaici come in questo caso, dove la parola «concesse» può essere considerata una variante rara di «concesse» [NdR].

<sup>7</sup> Articolo modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 [NdR].

<sup>8</sup> Articolo sostituito dal D.lgs 26 ottobre 2010, n. 204 [NdR].

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

### **Articolo 36**

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campioni di armi da guerra.

### **Articolo 37**

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore<sup>9</sup>

### **Articolo 38<sup>10</sup>**

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

---

<sup>9</sup> Il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto che «Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» [NdR].

<sup>10</sup> Articolo modificato, da ultimo, dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 [NdR].

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

#### **Articolo 39<sup>11</sup>**

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

#### **Articolo 40**

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

#### **Articolo 41**

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

#### **Articolo 42<sup>12</sup>**

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del [nulla osta alla detenzione](#).

#### **Articolo 43<sup>13</sup>**

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessuta la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

---

<sup>11</sup> Articolo modificato dal 29 settembre 2013, n. 121 [NdR].

<sup>12</sup> Articolo modificato dalla Legge 18 aprile 1975, n. 110 e dal D.lgs 26 ottobre 2010, n. 204 e dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 [NdR].

<sup>13</sup> Articolo modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 [NdR].

La licenza può essere riusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non da affidamento di non abusare delle armi.

#### **Articolo 44**

Non può essere concessa la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

#### **Articolo 45**

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

### **(TITOLO I) CAPO V - DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI**

#### **Articolo 46**

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

#### **Articolo 47**

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

#### **Articolo 48**

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

#### **Articolo 49**

Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

#### **Articolo 50**

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

#### **Articolo 51<sup>14</sup>**

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

#### **Articolo 52**

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie

---

<sup>14</sup> Articolo modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 [Ndr].

esplodenti di qualsiasi specie, nonché, quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concesse a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

#### **Articolo 53<sup>15</sup>**

1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.

#### **Articolo 54**

Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

#### **Articolo 55<sup>16</sup>**

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono

---

<sup>15</sup> Articolo modificato, da ultimo, dal D.lgs 19 maggio 2016, n. 81 [NdR].

<sup>16</sup> Articolo modificato, da ultimo, dal D.lgs 19 maggio 2016, n. 81 [NdR].

essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonché materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

#### **Articolo 56**

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

#### **Articolo 57<sup>17</sup>**

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

#### **Articolo 58**

È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

#### **Articolo 59**

È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

---

<sup>17</sup> Articolo modificato dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 [NdR].

~~Articolo 60~~ *(abrogato dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162)*

**Articolo 61**

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 100.000.

**Articolo 62**

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619.

... *Omissis*...

**R.D. 6 maggio 1940, n. 635**

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza**

*(S.O alla GU n. 149 del 26 giugno 1940)*

*... È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno...*

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA**

*... Omissis...*

### **PARAGRAFO 11 DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI DISASTRI**

#### **Articolo 81**

Sono soggetti alle disposizioni degli **articoli 46 e 57 della legge<sup>18</sup>** tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 47 della Legge i prodotti esplodenti indicati nell'**allegato I al Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7** e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83<sup>19</sup>.

#### **Articolo 82**

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti **categorie**:

- 1. Polveri<sup>20</sup>** e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 2. Dinamiti<sup>21</sup>** e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 3. Detonanti<sup>22</sup>** e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 4. Artifici<sup>23</sup>** e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici<sup>24</sup>**

La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi<sup>25</sup>:

#### **Gruppo A**

- 1- bossoli innescati per artiglieria;
- 2- spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3- spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4- cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5- cartucce per armi comuni e da guerra;

#### **Gruppo B**

---

<sup>18</sup> Nel presente regolamento, per **legge** si intende il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (TULPS) [NdR].

<sup>19</sup> Come modificato dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

<sup>20</sup> **I cat.:** "Esplosivi **deflagranti**" (lenti); velocità di detonazione  $\approx 100-1000$  m/s (polvere nera, polveri senza fumo, cartucce cariche per fucili, ecc.) [NdR].

<sup>21</sup> **II cat.:** "Esplosivi **detonanti secondari**"; (dinamiti, tritolo (velocità di detonazione  $\approx 7000$  m/s), slurries, pulverulenti, AN/FO, micce detonanti con esplosivo  $\leq 15$  gr/m, ecc.) [NdR].

<sup>22</sup> **III cat.:** "Esplosivi **detonanti primari**" o da **innesco**; (detonatori, micce detonanti con esplosivo  $> 15$  gr/m, ecc.) [NdR].

<sup>23</sup> **IV cat.:** Artifici, fuochi artificiali, razzi da segnalazione, ecc. [NdR]

<sup>24</sup> **V cat.:** Micce a lenta combustione, bossoli innescati per cartucce, giocattoli pirici, ecc. [NdR]

<sup>25</sup> Come modificato dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

- 1- micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2- cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3- accenditori elettrici;
- 4- accenditori di sicurezza;

#### **Gruppo C**

- 1- giocattoli pirici;

#### **Gruppo D:**

- 1- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
- 2- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
- 3- manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4- manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

#### **Gruppo E:**

- 1 - munizioni giocattolo;
- 2 - air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3 - bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4 - inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5 - manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6 - cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

### **Articolo 83**

I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli «Organismi notificati» sono indicati nell'[allegato A](#) al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'[allegato A](#) al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'[allegato B](#) al presente regolamento<sup>26</sup>.

L'[allegato B](#) contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'[allegato C](#) determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze<sup>27</sup>.

L'[allegato D](#) contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili<sup>28</sup>, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

---

<sup>26</sup> Come modificato dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

<sup>27</sup> Come modificato dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

<sup>28</sup> Ora Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (CCCSE). La Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (CCSEI) è stata soppressa dal DPR 9 maggio 1994, n. 608, in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e le pertinenti funzioni vennero attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per effetto dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

#### Articolo 84

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione.

#### Articolo 85

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

#### Articolo 86

La **commissione** dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

#### Articolo 87

Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30.

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

#### Articolo 88

La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

---

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di definitiva soppressione anche di tale organo collegiale, le attività della CCSEI vennero trasferite al competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (UPAS). Con l'art. 9, comma I, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è stata costituita la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti [NdR].

### **Articolo 89**

La **commissione tecnica provinciale**, di cui all'**art. 49 della legge**, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.

### **Articolo 90**

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato *B* al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:

- a) depositi di fabbrica e di cantiere;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
- d) depositi giornalieri.

### **Articolo 91**

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato *B* al presente regolamento.

Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.

Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

### **Articolo 92**

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

### **Articolo 93**

Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

### **Articolo 94**

Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.

### **Articolo 95**

Per i depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

## Articolo 96

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

## Articolo 97

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata<sup>29</sup>.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'art. 50 della legge il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

## Articolo 98<sup>30</sup>

Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della

---

<sup>29</sup> Come modificato dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

<sup>30</sup> Come sostituito dal DM 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

#### **Articolo 99**

È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

#### **Articolo 100**

Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

#### **Articolo 101<sup>31</sup>**

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

#### **Articolo 102**

Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.

#### **Articolo 103**

Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

#### **Articolo 104**

Gli esplosivi della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la

---

<sup>31</sup> Come modificato dal DPR 12/1/1973 n. 145 [NdR].

quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

#### **Articolo 105**

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

1) non lavorare di notte.

È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;

2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;

3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;

4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge.

#### **Articolo 106**

La licenza per il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

#### **Articolo 107**

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

#### **Articolo 108**

Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

#### **Articolo 109**

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

#### **Articolo 110**

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui

all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37<sup>32</sup>.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

... *Omissis* ...

---

<sup>32</sup> Come modificato dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 26/11/2016, n. 222 «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» [NdR].

**ALLEGATO A<sup>33</sup>****ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI E CLASSIFICAZIONE**  
(art. 83 del Regolamento)

| <b>Numero di identificazione</b> | <b>Denominazione della materia o dell'oggetto</b>                                                                         | <b>Codice di Classificazione</b> | <b>Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 0004                             | Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua                                                                   | 1.1 D                            | II                                             |
| 0005                             | Munizioni con carica di scoppio                                                                                           | 1.1 F                            | I                                              |
| 0006                             | Munizioni con carica di scoppio <sup>[1]</sup>                                                                            | 1.1 E                            | I                                              |
| 0007                             | Munizioni con carica di scoppio                                                                                           | 1.1 F                            | I                                              |
| 0007                             | Munizioni con carica di scoppio                                                                                           | 1.2 F                            | I                                              |
| 0009                             | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva                                       | 1.2 G                            | I                                              |
| 0010                             | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva                                       | 1.3 G                            | I                                              |
| 0012                             | Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro                                              | 1.4 S                            | V/A                                            |
| 0014                             | Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro <sup>[2]</sup>                                           | 1.4 S                            | V/A-V/E                                        |
| 0015                             | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva                                           | 1.2 G                            | I                                              |
| 0016                             | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva                                         | 1.3 G                            | I                                              |
| 0018                             | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva <sup>[3]</sup>                                 | 1.2 G                            | I                                              |
| 0019                             | Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva                                        | 1.3 G                            | I o IV                                         |
| 0020                             | Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva <sup>[4]</sup>                                    | 1.2 K                            | I                                              |
| 0021                             | Munizioni tossiche con o senza carica                                                                                     | 1.3 K                            | I                                              |
| 0027                             | Polvere nera in grani o polverino                                                                                         | 1.1 D                            | I                                              |
| 0028                             | Polvere nera compressa o polvere nera in compresse                                                                        | 1.1 D                            | I                                              |
| 0029                             | Detonatori da mina non elettrici                                                                                          | 1.1 B                            | III                                            |
| 0030                             | Detonatori da mina elettrici                                                                                              | 1.1 B                            | III                                            |
| 0033                             | Bombe con carica di scoppio                                                                                               | 1.1 F                            | I                                              |
| 0034                             | Bomba con carica di scoppio                                                                                               | 1.1 D                            | I                                              |
| 0035                             | Bomba con carica di scoppio                                                                                               | 1.2 D                            | I                                              |
| 0037                             | Bombe foto illuminanti                                                                                                    | 1.1 F                            | I                                              |
| 0038                             | Bombe foto illuminanti                                                                                                    | 1.1 D                            | I                                              |
| 0039                             | Bombe foto illuminanti <sup>[5]</sup>                                                                                     | 1.2 G                            | I o IV                                         |
| 0042                             | Cariche di rinforzo senza detonatore                                                                                      | 1.1 D                            | II                                             |
| 0043                             | Cariche di dispersione                                                                                                    | 1.1 D                            | II                                             |
| 0044                             | Capsule innescanti a percussione <sup>[6]</sup>                                                                           | 1.4 S                            | V/E                                            |
| 0048                             | Cariche di demolizione                                                                                                    | 1.1 D                            | II                                             |
| 0049                             | Cartucce illuminanti <sup>[7]</sup>                                                                                       | 1.1 G                            | I                                              |
| 0050                             | Cartucce illuminanti                                                                                                      | 1.3 G                            | IV                                             |
| 0054                             | Cartucce da segnalazione                                                                                                  | 1.3 G                            | IV                                             |
| 0055                             | Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti                                                                          | 1.4 S                            | V/E                                            |
| 0056                             | Cariche di profondità                                                                                                     | 1.1 D                            | II                                             |
| 0059                             | Cariche cave senza detonatore per attività industriali                                                                    | 1.1 D                            | II                                             |
| 0060                             | Cariche di collegamento esplosive                                                                                         | 1.1 D                            | II                                             |
| 0065                             | Miccia detonante flessibile                                                                                               | 1.1 D                            | II                                             |
| 0066                             | Miccia a combustione rapida                                                                                               | 1.1 G                            | II                                             |
| 0070                             | Dispositivi tagliatavi                                                                                                    | 1.4 S                            | V/E                                            |
| 0072                             | Ciclotrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua                         | 1.1 D                            | II                                             |
| 0073                             | Detonatori per munizioni                                                                                                  | 1.1 B                            | III                                            |
| 0074                             | Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                   | 1.1 A                            | III                                            |
| 0075                             | Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua | 1.1 D                            | II                                             |
| 0076                             | Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua                                                       | 1.1 D                            | II                                             |
| 0077                             | Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua                              | 1.3 C                            | I                                              |
| 0078                             | Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua                                                  | 1.1 D                            | II                                             |
| 0079                             | Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)                                                                             | 1.1 D                            | II                                             |
| 0081                             | Esplosivo di tipo A                                                                                                       | 1.1 D                            | II                                             |
| 0082                             | Esplosivo di tipo B                                                                                                       | 1.1 D                            | II                                             |
| 0083                             | Esplosivo di tipo C                                                                                                       | 1.1 D                            | II                                             |
| 0084                             | Esplosivo di tipo D                                                                                                       | 1.1 D                            | II                                             |

<sup>33</sup> Allegato A come sostituito ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

|      |                                                                                                                                                                                             |       |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 0092 | Dispositivi illuminanti di superficie                                                                                                                                                       | 1.3 G | IV                |
| 0093 | Dispositivi illuminanti aerei                                                                                                                                                               | 1.3 G | IV                |
| 0094 | Polvere illuminante                                                                                                                                                                         | 1.1 G | IV                |
| 0099 | Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore                                                                                                                   | 1.1 D | II                |
| 0101 | Miccia istantanea non detonante                                                                                                                                                             | 1.3 G | IV                |
| 0102 | Miccia detonante ad involucro metallico                                                                                                                                                     | 1.2 D | II                |
| 0103 | Miccia di accensione a rivestimento metallico                                                                                                                                               | 1.4 G | V/B               |
| 0104 | Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico                                                                                                                                | 1.4 D | II                |
| 0105 | Miccia a lenta combustione, di sicurezza                                                                                                                                                    | 1.4 S | V/B               |
| 0106 | Spolette detonanti                                                                                                                                                                          | 1.1 B | III               |
| 0107 | Spolette detonanti                                                                                                                                                                          | 1.2 B | III               |
| 0110 | Granate da esercitazione a mano o per fucile                                                                                                                                                | 1.4 S | V/A               |
| 0113 | Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua                                                                                                     | 1.1 A | III               |
| 0114 | Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                        | 1.1 A | III               |
| 0118 | Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua                                                                                                                     | 1.1 D | II                |
| 0121 | Accenditori                                                                                                                                                                                 | 1.1 G | IV                |
| 0124 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore                                                                                                                                    | 1.1 D | II                |
| 0129 | Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                                                      | 1.1 A | III               |
| 0130 | Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                     | 1.1 A | III               |
| 0131 | Accenditori per miccia di sicurezza                                                                                                                                                         | 1.4 S | V/B               |
| 0132 | Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.                                                                                                                            | 1.3 C | I                 |
| 0133 | Esanittrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                                 | 1.1 D | II                |
| 0135 | Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                                                  | 1.1 A | III               |
| 0136 | Mine con carica di scoppio                                                                                                                                                                  | 1.1 F | I                 |
| 0137 | Mine con carica di scoppio                                                                                                                                                                  | 1.1 D | I                 |
| 0138 | Mine con carica di scoppio                                                                                                                                                                  | 1.2 D | I                 |
| 0143 | Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua                                                                                | 1.1 D | II                |
| 0144 | Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina                                                                                                 | 1.1 D | II                |
| 0146 | Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua                                                                                                                            | 1.1 D | II                |
| 0147 | Nitrourea                                                                                                                                                                                   | 1.1 D | II                |
| 0150 | Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II                |
| 0151 | Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua                                                                                                                             | 1.1 D | II                |
| 0153 | Trinitroanilina (picrammide)                                                                                                                                                                | 1.1 D | II                |
| 0154 | Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua                                                                                             | 1.1 D | II                |
| 0155 | Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)                                                                                                                                                   | 1.1 D | II                |
| 0159 | Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua                                                                                                                                     | 1.3 C | I                 |
| 0160 | Polvere senza fumo                                                                                                                                                                          | 1.1 C | I                 |
| 0161 | Polvere senza fumo                                                                                                                                                                          | 1.3 C | I                 |
| 0167 | Proiettili con carica di scoppio                                                                                                                                                            | 1.1 F | I                 |
| 0168 | Proiettili con carica di scoppio <sup>[B]</sup>                                                                                                                                             | 1.1 D | I                 |
| 0169 | Proiettili con carica di scoppio                                                                                                                                                            | 1.2 D | I                 |
| 0171 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                         | 1.2 G | I                 |
| 0173 | Dispositivi di sgancio                                                                                                                                                                      | 1.4 S | V/E               |
| 0174 | Rivetti esplosivi                                                                                                                                                                           | 1.4 S | V/E               |
| 0180 | Razzi con carica di scoppio                                                                                                                                                                 | 1.1 F | I                 |
| 0181 | Razzi con carica di scoppio                                                                                                                                                                 | 1.1 E | I                 |
| 0182 | Razzi con carica di scoppio                                                                                                                                                                 | 1.2 E | I                 |
| 0183 | Razzi a testa inerte                                                                                                                                                                        | 1.3 C | I                 |
| 0186 | Motori per razzi                                                                                                                                                                            | 1.3 C | I                 |
| 0190 | Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario                                                                                                                                          | -     | - <sup>[**]</sup> |
| 0191 | Artifici da segnalazione a mano                                                                                                                                                             | 1.4 G | V/D               |
| 0192 | Petardi per ferrovia                                                                                                                                                                        | 1.1 G | IV                |
| 0193 | Petardi per ferrovia                                                                                                                                                                        | 1.4 S | V/D               |
| 0194 | Segnali di pericolo per navi                                                                                                                                                                | 1.1 G | IV o V/D          |
| 0195 | Segnali di pericolo per navi                                                                                                                                                                | 1.3 G | V/D               |
| 0196 | Segnali fumogeni                                                                                                                                                                            | 1.1 G | IV o V/D          |
| 0197 | Segnali fumogeni                                                                                                                                                                            | 1.4 G | V/D               |
| 0204 | Cariche esplosive di scandaglio                                                                                                                                                             | 1.2 F | II                |
| 0207 | Tetranitroanilina                                                                                                                                                                           | 1.1 D | II                |
| 0208 | Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)                                                                                                                                                     | 1.1 D | II                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 0209 | Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua                                                                                                                                                                     | 1.1 D | II  |
| 0212 | Traccianti per munizioni                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3 G | IV  |
| 0213 | Trinitroanisolo                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1 D | II  |
| 0214 | Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                          | 1.1 D | II  |
| 0215 | Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                   | 1.1 D | II  |
| 0216 | Trinitro-m-cresolo                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1 D | II  |
| 0217 | Trinitronaftalene                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1 D | II  |
| 0218 | Trinitrofenetolo                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 D | II  |
| 0219 | Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                                                                             | 1.1 D | II  |
| 0220 | Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                          | 1.1 D | II  |
| 0221 | Teste di guerra per siluri con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                               | 1.1 D | I   |
| 0222 | Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia                                                                                 | 1.1 D | II  |
| 0223 | Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia | 1.1 D | II  |
| 0224 | Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                        | 1.1 A | III |
| 0225 | Carica di rinforzo con detonatore                                                                                                                                                                                                                              | 1.1 B | III |
| 0226 | Ciclotetrametilentanitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua                                                                                                                                                                  | 1.1 D | II  |
| 0234 | Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua                                                                                                                                                                               | 1.3 C | I   |
| 0235 | Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                      | 1.3 C | I   |
| 0236 | Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                   | 1.3 C | I   |
| 0237 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili                                                                                                                                                                                                      | 1.4 D | IV  |
| 0238 | Razzi lancia sagole                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2 G | IV  |
| 0240 | Razzi lancia sagole                                                                                                                                                                                                                                            | 1.3 G | IV  |
| 0241 | Esplosivo di tipo E                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1 D | II  |
| 0242 | Cariche di lancio per cannone                                                                                                                                                                                                                                  | 1.3 C | I   |
| 0243 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                  | 1.2 H | I   |
| 0244 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                  | 1.3 H | I   |
| 0245 | Munizioni <sup>(9)</sup> fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                      | 1.2 H | I   |
| 0246 | Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                     | 1.3 H | I   |
| 0247 | Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                 | 1.3 J | I   |
| 0248 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                                  | 1.2 L | I   |
| 0249 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                                  | 1.3 L | I   |
| 0250 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione                                                                                                                                                                               | 1.3 L | I   |
| 0254 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                                                                                                                                                                            | 1.3 G | I   |
| 0255 | Detonatori da mina elettrici                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4 B | III |
| 0257 | Spolette detonanti                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4 B | III |
| 0266 | Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua                                                                                                                                                                                                 | 1.1 D | II  |
| 0267 | Detonatori da mina non elettrici                                                                                                                                                                                                                               | 1.4 B | III |
| 0268 | Cariche di rinforzo con detonatore                                                                                                                                                                                                                             | 1.2 B | III |
| 0271 | Cariche propulsive                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1 C | I   |
| 0272 | Cartucce per piromeccanismi                                                                                                                                                                                                                                    | 1.3 C | I   |
| 0276 | Cartucce per piromeccanismi                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4 C | I   |
| 0277 | Cartucce per pozzi petroliferi                                                                                                                                                                                                                                 | 1.3 C | I   |
| 0278 | Cartucce per pozzi petroliferi                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4 C | I   |
| 0279 | Cariche di lancio per cannone                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1 C | I   |
| 0280 | Motori per razzi                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 C | I   |
| 0281 | Motori per razzi                                                                                                                                                                                                                                               | 1.2 C | I   |
| 0282 | Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua                                                                                                                                                                  | 1.1 D | II  |
| 0283 | Cariche di rinforzo senza detonatore                                                                                                                                                                                                                           | 1.2 D | II  |
| 0284 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                              | 1.1 D | I   |
| 0285 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                              | 1.2 D | I   |
| 0286 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                                | 1.1 D | I   |
| 0287 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                                | 1.2 D | I   |
| 0288 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili                                                                                                                                                                                                      | 1.1 D | II  |
| 0289 | Miccia detonante flessibile                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4 D | II  |
| 0290 | Miccia detonante con rivestimento metallico                                                                                                                                                                                                                    | 1.1 D | II  |
| 0291 | Bombe con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2 F | I   |
| 0292 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                              | 1.1 F | I   |
| 0293 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                              | 1.2 F | I   |

|      |                                                                                                  |       |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 0294 | Mine con carica di scoppio                                                                       | 1.2 F | I       |
| 0295 | Razzi con carica di scoppio                                                                      | 1.2 F | I       |
| 0296 | Cariche esplosive di scandaglio                                                                  | 1.1 F | II      |
| 0297 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva              | 1.4 G | I o V/D |
| 0299 | Bombe foto-illuminanti <sup>[10]</sup>                                                           | 1.3 G | I o IV  |
| 0300 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva              | 1.4 G | I/C     |
| 0301 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva                      | 1.4 G | I o IV  |
| 0303 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva <sup>[11]</sup> | 1.4 G | I o V/D |
| 0305 | Polvere illuminante                                                                              | 1.3 G | IV      |
| 0306 | Traccianti per munizioni                                                                         | 1.4 G | IV      |
| 0312 | Cartucce da segnalazione                                                                         | 1.4 G | IV      |
| 0313 | Segnali fumogeni                                                                                 | 1.2 G | IV      |
| 0314 | Accenditori                                                                                      | 1.2 G | IV      |
| 0315 | Accenditori                                                                                      | 1.3 G | V/B     |
| 0316 | Spolette-accenditori                                                                             | 1.3 G | IV      |
| 0317 | Spolette-accenditori                                                                             | 1.4 G | V/B     |
| 0318 | Granate da esercitazione a mano o per fucile                                                     | 1.3 G | IV      |
| 0319 | Cannelli per artiglieria                                                                         | 1.3 G | IV      |
| 0320 | Cannelli per artiglieria                                                                         | 1.4 G | IV      |
| 0321 | Munizioni con carica di scoppio                                                                  | 1.2 E | I       |
| 0322 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione                 | 1.2 L | I       |
| 0323 | Cartucce per piromeccanismi                                                                      | 1.4 S | V/E     |
| 0324 | Proiettili con carica di scoppio                                                                 | 1.2 F | I       |
| 0325 | Accenditori                                                                                      | 1.4 G | V/B     |
| 0326 | Cartucce a salve                                                                                 | 1.1 C | I       |
| 0327 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro                         | 1.3 C | I       |
| 0328 | Cartucce con proiettile inerte per armi                                                          | 1.2 C | I       |
| 0329 | Siluri con carica di scoppio                                                                     | 1.1 E | I       |
| 0330 | Siluri con carica di scoppio                                                                     | 1.1 F | I       |
| 0331 | Esplosivo da mina di tipo B <sup>[12]</sup>                                                      | 1.5 D | II      |
| 0332 | Esplosivo da mina di tipo E                                                                      | 1.5 D | II      |
| 0333 | Fuochi pirotecnici                                                                               | 1.1 G | IV      |
| 0334 | Fuochi pirotecnici                                                                               | 1.2 G | IV      |
| 0335 | Fuochi pirotecnici                                                                               | 1.3 G | IV      |
| 0336 | Fuochi pirotecnici                                                                               | 1.4 G | V/C     |
| 0337 | Fuochi pirotecnici <sup>[13]</sup>                                                               | 1.4 S | V/D     |
| 0338 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro                         | 1.4 C | I       |
| 0339 | Cartucce con proiettile inerte per armi di piccolo calibro                                       | 1.4 C | I       |
| 0340 | Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)                  | 1.1 D | II      |
| 0341 | Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante           | 1.1 D | II      |
| 0342 | Nitrocellulosa umidificata con almeno del 25% (massa) di alcool                                  | 1.3 C | I       |
| 0343 | Nitrocellulosa plastificata con meno il 18% (massa) di plastificante                             | 1.3 C | I       |
| 0344 | Proiettili con carica di scoppio                                                                 | 1.4 D | I       |
| 0345 | Proiettili inerti con traccianti                                                                 | 1.4 S | V/E     |
| 0346 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                             | 1.2 D | I       |
| 0347 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                             | 1.4 D | I       |
| 0348 | Munizioni con carica di scoppio                                                                  | 1.4 F | I       |
| 0349 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.4 S | V/A     |
| 0350 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.4 B | III     |
| 0351 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.4 C | I       |
| 0352 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.4 D | I       |
| 0353 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.4 G | IV      |
| 0354 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.1 L | I       |
| 0355 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.2 L | I       |
| 0356 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                                        | 1.3 L | I       |
| 0357 | Materie esplosive, n.a.s.                                                                        | 1.1 L | I       |
| 0358 | Materie esplosive, n.a.s.                                                                        | 1.2 L | I       |
| 0359 | Materie esplosive, n.a.s.                                                                        | 1.3 L | I       |
| 0360 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione                  | 1.1 B | III     |
| 0361 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione                  | 1.4 B | III     |
| 0362 | Munizioni da esercitazione                                                                       | 1.4 G | IV      |
| 0363 | Munizioni per prove                                                                              | 1.4 G | IV      |
| 0364 | Detonatori per munizioni                                                                         | 1.2 B | III     |
| 0365 | Detonatori per munizioni                                                                         | 1.4 B | III     |
| 0366 | Detonatori per munizioni <sup>[14]</sup>                                                         | 1.4 S | V/E     |
| 0367 | Spolette detonanti                                                                               | 1.4 S | V/A     |
| 0368 | Spolette accenditori                                                                             | 1.4 S | V/B     |
| 0369 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio                                                  | 1.1 F | I       |
| 0370 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione                              | 1.4 D | I       |
| 0371 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione                              | 1.4 F | I       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 0372 | Granate da esercitazione a mano o per fucile                                                                                                                                                                                                  | 1.2 G | IV  |
| 0373 | Artifici da segnalazione a mano                                                                                                                                                                                                               | 1.4 S | V/D |
| 0374 | Cariche esplosive di scandaglio                                                                                                                                                                                                               | 1.1 D | II  |
| 0375 | Cariche esplosive di scandaglio                                                                                                                                                                                                               | 1.2 D | II  |
| 0376 | Cannelli per artiglieria                                                                                                                                                                                                                      | 1.4 S | V/A |
| 0377 | Capsule innescanti a percussione                                                                                                                                                                                                              | 1.1 B | III |
| 0378 | Capsule innescanti a percussione                                                                                                                                                                                                              | 1.4 B | III |
| 0379 | Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante <sup>[15]</sup>                                                                                                                                                                              | 1.4 C | I   |
| 0380 | Oggetti piroforici                                                                                                                                                                                                                            | 1.2 L | I   |
| 0381 | Cartucce per piromeccanismi                                                                                                                                                                                                                   | 1.2 C | I   |
| 0382 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s.                                                                                                                                                                                                        | 1.2 B | III |
| 0383 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s.                                                                                                                                                                                                        | 1.4 B | III |
| 0384 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s.                                                                                                                                                                                                        | 1.4 S | V/A |
| 0385 | 5-Nitrobenzotriazolo                                                                                                                                                                                                                          | 1.1 D | II  |
| 0386 | Acido trinitrobenzensolfonico                                                                                                                                                                                                                 | 1.1 D | II  |
| 0387 | Trinitrofluorenone                                                                                                                                                                                                                            | 1.1 D | II  |
| 0388 | Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene                                                                                                                                                  | 1.1 D | II  |
| 0389 | Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene                                                                                                                                                  | 1.1 D | II  |
| 0390 | Tritonal                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1 D | II  |
| 0391 | Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II  |
| 0392 | Esanitrostilbene (HNS)                                                                                                                                                                                                                        | 1.1 D | II  |
| 0393 | Esatonal colato                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 D | II  |
| 0394 | Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)                                                                                                                      | 1.1 D | II  |
| 0395 | Motori per razzi a combustibile liquido                                                                                                                                                                                                       | 1.2 J | I   |
| 0396 | Motori per razzi a combustibile liquido                                                                                                                                                                                                       | 1.3 J | I   |
| 0397 | Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio                                                                                                                                                                                              | 1.1 J | I   |
| 0398 | Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio                                                                                                                                                                                              | 1.2 J | I   |
| 0399 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio                                                                                                                                                                               | 1.1 J | I   |
| 0400 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio                                                                                                                                                                               | 1.2 J | I   |
| 0401 | Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua                                                                                                                                                                    | 1.1 D | II  |
| 0402 | Perclorato di ammonio                                                                                                                                                                                                                         | 1.1 D | II  |
| 0403 | Dispositivi illuminanti aerei                                                                                                                                                                                                                 | 1.4 G | IV  |
| 0404 | Dispositivi illuminanti aerei                                                                                                                                                                                                                 | 1.4 S | V/D |
| 0405 | Cartucce da segnalazione                                                                                                                                                                                                                      | 1.4 S | V/D |
| 0406 | Dinitrosobenzene                                                                                                                                                                                                                              | 1.3 C | I   |
| 0407 | Acido-1-tetrazolacetico                                                                                                                                                                                                                       | 1.4 C | I   |
| 0408 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza                                                                                                                                                                                               | 1.1 D | II  |
| 0409 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza                                                                                                                                                                                               | 1.2 D | II  |
| 0410 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza                                                                                                                                                                                               | 1.4 D | V/A |
| 0411 | Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina                                                                                                                                                          | 1.1 D | II  |
| 0412 | Munizioni con carica di scoppio                                                                                                                                                                                                               | 1.4 E | I   |
| 0413 | Cartucce a salve per armi                                                                                                                                                                                                                     | 1.2 C | I   |
| 0414 | Cariche di lancio per cannoni                                                                                                                                                                                                                 | 1.2 C | I   |
| 0415 | Cariche propulsive                                                                                                                                                                                                                            | 1.2 C | I   |
| 0417 | Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro <sup>[16]</sup>                                                                                                                                                | 1.3 C | I   |
| 0418 | Dispositivi illuminanti di superficie                                                                                                                                                                                                         | 1.1 G | IV  |
| 0419 | Dispositivi illuminanti di superficie                                                                                                                                                                                                         | 1.2 G | IV  |
| 0420 | Dispositivi illuminanti aerei                                                                                                                                                                                                                 | 1.1 G | IV  |
| 0421 | Dispositivi illuminanti aerei                                                                                                                                                                                                                 | 1.2 G | IV  |
| 0424 | Proiettili inerti con traccianti                                                                                                                                                                                                              | 1.3 G | IV  |
| 0425 | Proiettili inerti con traccianti                                                                                                                                                                                                              | 1.4 G | IV  |
| 0426 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                                                                                                                                                                          | 1.2 F | I   |
| 0427 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                                                                                                                                                                          | 1.4 F | I   |
| 0428 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico                                                                                                                                                                                                           | 1.1 G | IV  |
| 0429 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico                                                                                                                                                                                                           | 1.2 G | IV  |
| 0430 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico                                                                                                                                                                                                           | 1.3 G | IV  |
| 0431 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico                                                                                                                                                                                                           | 1.4 G | V/C |
| 0432 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico                                                                                                                                                                                                           | 1.4 S | V/E |
| 0433 | Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool                                                                                                                                                                                      | 1.1 C | I   |
| 0434 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                                                                                                                                                                          | 1.2 G | I   |
| 0435 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione                                                                                                                                                                                          | 1.4 G | I   |
| 0436 | Razzi con carica di espulsione                                                                                                                                                                                                                | 1.2 C | I   |
| 0437 | Razzi con carica di espulsione                                                                                                                                                                                                                | 1.3 C | I   |
| 0438 | Razzi con carica di espulsione                                                                                                                                                                                                                | 1.4 C | I   |
| 0439 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali                                                                                                                                                                                        | 1.2 D | II  |
| 0440 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali                                                                                                                                                                                        | 1.4 D | II  |

|      |                                                                              |       |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 0441 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali                       | 1.4 S | V/A      |
| 0442 | Cariche senza detonatore per attività industriali                            | 1.1 D | II       |
| 0443 | Cariche senza detonatore per attività industriali                            | 1.2 D | II       |
| 0444 | Cariche senza detonatore per attività industriali                            | 1.4 D | II       |
| 0445 | Cariche senza detonatore per attività industriali                            | 1.4 S | V/E      |
| 0446 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante                          | 1.4 C | I        |
| 0447 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante                          | 1.3 C | I        |
| 0448 | Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico                                           | 1.4 C | I        |
| 0449 | Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio                   | 1.1 J | I        |
| 0450 | Siluri a combustione liquido con testa inerte                                | 1.3 J | I        |
| 0451 | Siluri con carica di scoppio                                                 | 1.1 D | I        |
| 0452 | Granate da esercitazione a mano per fucile                                   | 1.4 G | IV       |
| 0453 | Razzi lancia sagole                                                          | 1.4 G | IV       |
| 0454 | Accenditori                                                                  | 1.4 S | V/B      |
| 0455 | Detonatori da mina non elettrici                                             | 1.4 S | V/A      |
| 0456 | Detonatori da mina non elettrici                                             | 1.4 S | V/A      |
| 0457 | Cariche di scoppio con legante plastico                                      | 1.1 D | II       |
| 0458 | Cariche di scoppio con legante plastico                                      | 1.2 D | II       |
| 0459 | Cariche di scoppio con legante plastico                                      | 1.4 D | II       |
| 0460 | Cariche di scoppio con legante plastico                                      | 1.4 S | V/A      |
| 0461 | Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.                                    | 1.1 B | III      |
| 0462 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.1 C | I        |
| 0463 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.1 D | II       |
| 0464 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.1 E | II       |
| 0465 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.1 F | II       |
| 0466 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.2 C | I        |
| 0467 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.2 D | II       |
| 0468 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.2 E | I        |
| 0469 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.2 F | I        |
| 0470 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.3 C | I        |
| 0471 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.4 E | I        |
| 0472 | Oggetti esplosivi, n.a.s.                                                    | 1.4 F | I        |
| 0473 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.1 A | III      |
| 0474 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.1 C | I        |
| 0475 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.1 D | II       |
| 0476 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.1 G | IV       |
| 0477 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.3 C | I        |
| 0478 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.3 G | IV       |
| 0479 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.4 C | I        |
| 0480 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.4 D | II       |
| 0481 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.4 S | V/A      |
| 0482 | Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.              | 1.5 D | II       |
| 0483 | Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata | 1.1 D | II       |
| 0484 | Ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata             | 1.1 D | II       |
| 0485 | Materie esplosive, n.a.s.                                                    | 1.4 G | IV       |
| 0486 | Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.                     | 1.6 N | V/E      |
| 0487 | Segnali fumogeni                                                             | 1.3 G | IV       |
| 0488 | Munizioni da esercitazione                                                   | 1.3 G | IV       |
| 0489 | Dinitroglicolurite (DINGU)                                                   | 1.1 D | II       |
| 0490 | Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)                                                | 1.1 D | II       |
| 0491 | Cariche propulsive                                                           | 1.4 C | I        |
| 0492 | Petardi per ferrovia                                                         | 1.3 G | IV       |
| 0493 | Petardi per ferrovia                                                         | 1.4 G | IV o V/D |
| 0494 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore                     | 1.4 D | II       |
| 0495 | Propergolo, liquido                                                          | 1.3 C | I        |
| 0496 | Octonal                                                                      | 1.1 D | II       |
| 0497 | Propergolo, liquido                                                          | 1.1 C | I        |
| 0498 | Propergolo, solido                                                           | 1.1 C | I        |
| 0499 | Propergolo, solido                                                           | 1.3 C | I        |
| 0500 | Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine                        | 1.4 S | V/B      |
| 0503 | Airbag                                                                       | 1.4 G | V/E      |
| 0504 | 1H tetrazolo                                                                 | 1.1 D | II       |

<sup>[1]</sup> Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

<sup>[2]</sup> V/E se per armi in libera vendita.

<sup>[3]</sup> Munizioni a caricamento speciale.

<sup>[4]</sup> Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».

<sup>[5]</sup> IV se si tratta di flash bomb o da fucile, I se di mortaio o d'aereo.

<sup>[6]</sup> Quando comuni capsule per cartucce.

<sup>[7]</sup> Se da cannone. Se artificio IV.

<sup>[8]</sup> Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.

[\*\*] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.

[11] V qualora non d'artiglieria.

[12] Anche se altamente insensibile.

[13] Il fuoco classificato 1.4 S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.

[16] Se a bossolo combustibile.

### **Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011<sup>34</sup>**

*(Corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del D.Lgs n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del Regolamento T.U.L.P.S.)*

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat. 1<br>(F1) <sup>35</sup> | <b>V E</b> (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)<br><b>V D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cat. 2 <sup>36</sup><br>(F2) | <b>V D</b><br><b>V C:</b><br>1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto.<br>2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg.<br>3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cat. 3<br>(F3)               | <b>IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cat. 4<br>(F4)               | <b>IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T1 o T2 <sup>37</sup>        | <b>Esplorazione aerea:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria<br><b>Fiamma bengala:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria<br><b>Bengala a torcia:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria<br><b>Bengala a bastoncino:</b> V categoria – gruppo “D”<br><b>Miscela bi-componenti (solo T2):</b> V categoria – gruppo “E”<br><b>Carretilla:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante > di g 1: IV categoria<br><b>Combinazione:</b> V categoria – gruppo “C”; per batterie o assortimenti contenenti solo fontane V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 600, IV categoria; se NEC superiore a g 500 per batterie o assortimenti contenenti anche elementi diversi da fontane, IV categoria<br><b>Comete:</b> V categoria – gruppo “C” se carica di lancio fino a g 1; se carica di lancio superiore a g 1 IV categoria<br><b>Sostanza pirotecnica desensibilizzata:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria<br><b>Effetto a cascata:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente effetto di scoppio, se tale carica è ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria |

<sup>34</sup> Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58, viene aggiunto, in calce all'allegato A, questo allegato, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del D.Lgs n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del Regolamento del T.U.L.P.S. [NdR]

<sup>35</sup> La classificazione degli articoli pirotecnici è stata modificata dal D.Lgs 29 luglio 2015, n° 123 che all'articolo 3 riporta la classificazione, la quale rinomina le categorie dei fuochi d'artificio da categoria 1, 2, 3, 4 a categoria F1, F2, F3, F4 [NdR].

<sup>36</sup> Come modificato dal D.M. 3 aprile 2012 (GU n. 102 del 03-05-2012) [NdR].

<sup>37</sup> Come modificato dal Comunicato in GU n. 102 del 03-05-2012 [NdR].

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p><b>Simulatori di esplosione:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante <math>&gt;</math> mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Palle di fuoco:</b> se carica di lancio fino a g 1 e effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se uno dei precedenti valori in quantità superiore: IV categoria</p> <p><b>Proiettore di fiamme:</b> IV categoria</p> <p><b>Fontane:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p> <p><b>Jet:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p> <p><b>Razzi direzionati:</b> V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a 10 g di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria</p> <p><b>Sbruffi:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria</p> <p><b>Dispositivi lancia coriandoli:</b> V categoria – gruppo “D”</p> <p><b>Candele romane:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria</p> <p><b>Effetti rotanti:</b> V categoria – gruppo “D” se NEC <math>\leq</math> g 25 privi di effetto scoppio; se NEC <math>&gt;</math> g 25, IV categoria; se contenenti anche carica ad effetto scoppio: se carica ad effetto scoppio <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Articolo a combustione totale (solo T2):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria</p> <p><b>Dispositivo fumogeno:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria;</p> <p><b>Split tubes:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p> <p><b>Carica a salve (squib) (solo T2):</b> se carica ad effetto scoppio <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio <math>&gt;</math> mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Lampo teatrale:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente anche carica ad effetto scoppio, se essa è <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se è <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Fuoco teatrale:</b> IV categoria</p> <p><b>Colpo tonante teatrale:</b> se carica ad effetto scoppio <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Fischi:</b> se carica ad effetto fischio <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto fischio <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> <p><b>Maroon (colpo tonante):</b> se carica ad effetto scoppio <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio <math>&gt;</math> mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p> |
| P1 o P2 <sup>38</sup> | <p><b>FLARES (torce ad effetto luce)</b><br/>Sottofamiglie:<br/>1. Aircraft flare (torcia lanciata o fissata ad aeromobile): IV categoria<br/>2. Hand-held flare (torcia a mano): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;<br/>3. Surface flare (fuoco da superficie): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;<br/><b>FLASH DEVICES (dispositivi ad effetto flash)</b> V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”</p> <p><b>GAS GENERATORS</b><br/>Sottofamiglie:<br/>1. Line-thrower (lanciasagole): IV categoria<br/>2. Power device: power cartridges: V categoria – gruppo “E”<br/>3. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”<br/>4. Projecting cartridge (per uso tecnico): V categoria – gruppo “A”<br/>5. Rock-breaking cartridge: I categoria</p> <p><b>HEATERS (riscaldatori)</b><br/>Sottofamiglie:<br/>1. Thermite product (prodotto termico): V categoria – gruppo “E”</p> <p><b>OTHER CARTRIDGES (con esclusione di flash devices, flares e sound emitters)</b><br/>Sottofamiglie:<br/>1. Gaming product: V categoria – gruppo “E”<br/>2. Projecting cartridge (per uso tecnico) V categoria – gruppo “A”<br/>3. Signal cartridge: V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”</p> <p><b>Pyromechanical devices (piromeccanismi)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>38</sup> Come modificato dal Comunicato in GU n. 102 del 03-05-2012 [NdR].

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actuator: V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Fast-lock device: V categoria – gruppo “E”</li> </ol> <p><b>Rockets, model rockets and model rocket motors</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Line-thrower: IV categoria</li> <li>2. Propelled signal: IV categoria</li> </ol> <p><b>Semi-finished pyrotechnic articles (articoli pirotecnici semilavorati): IV categoria</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Star: IV categoria</li> <li>2. Consolidated grain: IV categoria</li> </ol> <p><b>Sound emitters (emettitori di suoni):</b> se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante &gt; mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se &gt; di g 1: IV categoria</p> <p><b>Smoke/aerosol generators:</b></p> <p>Ove non applicabili le sottofamiglie, i generatori di fumo/aerosol appartengono alla V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;</p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaming product: V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Pyrotechnic fire-fighting device (dispositivo pirotecnico antincendio): V categoria – gruppo “E”</li> </ol> <p><b>Pyrotechnic liquid dispersers</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaming product (paintball cartridge): V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”</li> </ol> <p><b>Hand held rocket (razzo tenuto in mano):</b> V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a g 10 di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria</p> <p><b>Reactive target (bersaglio reagente):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante &gt; mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se &gt; di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria</p> <p><b>Articoli pirotecnici per veicoli:</b> air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza: V categoria – gruppo “E”</p> <p><b>Cartucce per attrezzi azionati da polvere:</b> V categoria – gruppo “E”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miccia a combustione rapida: IV categoria</li> <li>2. Miccia istantanea non detonante: IV categoria;</li> <li>3. Miccia di accensione a rivestimento metallico: V categoria – gruppo “B”</li> </ol> <p><b>Accenditori elettrici:</b> V categoria – gruppo “B”</p> <p><b>Spoletta di ritardo:</b> V categoria – gruppo “B”</p> <p>Gli altri articoli pirotecnici che non sono individuati dalle precedenti tipologie devono essere classificati, ai fini del deposito, secondo i seguenti criteri:</p> <p>se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante &gt; mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se &gt; di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250: IV categoria</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La tabella di cui sopra è suscettibile di modificazioni anche a seguito delle periodiche pubblicazioni della Commissione europea delle norme armonizzate, ai sensi della direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

#### **D.lgs 29 luglio 2015, n° 123 - Art. 3 - Categorie di articoli pirotecnici**

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

- 1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- 2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- 3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad

*essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;*

*4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;*

*b) articoli pirotecnici teatrali:*

*1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;*

*2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;*

*c) altri articoli pirotecnici:*

*1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;*

*2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.*

## **ALLEGATO B**

### **CAPITOLO I**

#### **Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria (polveri, dinamiti, detonanti)**

*(art. 83 del Regolamento).*

**1.** Gli opifici destinati alla fabbricazione di sostanze esplosive della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria, devono essere distanti:

- a) non meno di metri duecento dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione. Per le altre strade le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;
- b) non meno di metri trecento dalle case isolate;
- c) non meno di metri seicento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chiese, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali soglionsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;
- d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5.000 abitanti;
- e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti;
- f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

Gli stabilimenti in cui si fabbricano i clorati di potassio, di sodio e di bario, non hanno l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Allegato e non sono sottoposti a licenza di polizia. Tale licenza e l'osservanza delle disposizioni ora indicate sono invece obbligatorie per l'esercizio dei depositi, di dette sostanze, anche se annessi ai relativi stabilimenti di produzione.

**2.** Le distanze di cui al numero precedente possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

I colli, gli argini, i terrapieni, le traverse e gli altri rialzi di terra naturali od artificiali devono, tuttavia, soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) che essi stessi non possano essere causa di danni quando avvenisse un'esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali devono comporsi di terra vegetale sciolta, od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio dev'essere, per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaia, ciottoli o grosse pietre, ammettendosi però la base della scarpa in muratura;
- b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa: perciò i terrapieni debbono essere alti fino alla sommità del tetto delle baracche o dei depositi o dei locali pericolosi che proteggono e debbono avere una larghezza, alla sommità, di circa m. 1,50; debbono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo m. 1,50 dalle pareti delle baracche o dei depositi e che siano imboschiti con piante, preferibilmente a basso fusto, o cespugli di natura non resinosa. Al caso, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, l'altezza dei terrapieni dei locali di lavorazione potrà essere convenientemente limitata;
- c) ove sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli, le distanze di cui sopra potranno essere, a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ulteriormente ridotte.

**3.** Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro per l'Interno, sentito il parere della Commissione Centrale Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

4. Di massima, la distribuzione dell'opificio deve rispondere alle seguenti condizioni:

- a) che l'opificio sia circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo;
- b) che per le diverse lavorazioni delle materie prime esplosive siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti. - Le distanze minime alle quali debbono trovarsi tra loro detti laboratori debbono essere calcolate applicando la formula  $d = K \sqrt{C}$  nella quale d rappresenta la distanza in metri, delle due pareti più vicine dei due laboratori in questione, C la quantità, in chilogrammi, di esplosivi massima che può essere contenuta nel laboratorio, K un coefficiente numerico che dipende dalla natura dei prodotti contenuti nei laboratori e che assume i seguenti valori<sup>39</sup>:

| Materiale esplosivo                                                                                                                                                                                                         | Valore di K |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidati di piombo o d'argento umidi o secchi, stinfato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)                         | 3           |
| Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato; prodotti analoghi nel comportamento. | 1           |
| Acido picrico e sue miscele                                                                                                                                                                                                 | 0,8         |
| Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.                                                                               | 0,6         |
| Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C (1); prodotti analoghi nel comportamento.                                       | 0,3         |
| Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C (1)                                                                                                                                                                               | 0,2         |

NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

I locali destinati alle varie lavorazioni debbono di massima essere cintati da terrapieni che rispondano alle caratteristiche di cui al precedente n. 2. In tal caso le distanze derivanti dall'applicazione della formula precedentemente indicata si potranno ridurre alla metà.

Ove fosse possibile, i laboratori degli esplosivi possono anche essere collocati in grotte allo scopo di proteggerli meglio da eventuali proiezioni provenienti dall'alto e creare così ad essi una valida difesa antiaerea. Per questo essi debbono avere uno spessore conveniente di terra compatta sul tetto e debbono presentare la possibilità di dare rapido sfogo ai gas di eventuali esplosioni (pareti alleggerite, sbocchi di dimensioni appropriate, ecc.). Inoltre gli sfoghi all'esterno non debbono essere situati direttamente antistanti a quelli di altro laboratorio; in caso contrario, un bastione collocato a distanza di almeno 10 metri dovrà impedire il trasmettersi di influenze dannose di un laboratorio sull'altro.

Nel caso di laboratori in galleria e posti nelle condizioni sopra indicate, se non sono antistanti, le distanze tra di loro possono essere ridotte ad 1/4 rispetto a quelle calcolate colla formula suindicata.

I vari laboratori delle sostanze esplosive devono poi essere collocati alla distanza di almeno 50 metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi e non riflettenti direttamente la lavorazione quali, ad esempio, i piccoli laboratori di controllo, i depositi di materiale inerte da impiegarsi nella lavorazione, i magazzini di sgombero, le latrine, ecc.

Qualora si tratti di lavorazioni di materie facilmente infiammabili, e non ancora esplosive, oppure di materie che pur essendo esplosive per effetto della lavorazione possono essere soggette ad infiammarsi ma non a detonare, è ammessa la soppressione dei terrapieni che, però, dovranno essere sostituiti da tagliafuochi;

- c) che i magazzini della fabbrica, destinati al ricovero dei prodotti esplosivi, siano situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino, e che fra loro, a

<sup>39</sup> Tabella e nota (1) così come modificate dal DM 20 febbraio 2013 [NdR].

meno che non trattisi di magazzini costituenti un unico deposito, interceda una distanza pari a quella risultante dall'applicazione della formula  $d = K \sqrt{C}$  in cui  $d$ , è la distanza in metri da ricercarsi;  $C$  è il quantitativo di esplosivo, espresso in chilogrammi, contenuto nel magazzino e  $K$  è un coefficiente numerico che varia con la natura dell'esplosivo i cui valori sono<sup>40</sup>:

| Materiale esplosivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore di K |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nitroglicerina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5         |
| Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento.                            | 0,5         |
| Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo.<br>Polvere nera; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C (1); prodotti analoghi nel comportamento. | 0,4         |
| Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3         |

*NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.*

La quantità massima di esplosivo contenuto in ciascun magazzino non deve eccedere 20.000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1<sup>a</sup> o della 2<sup>a</sup> categoria, oppure chilogrammi 3.000 di quelle della 3<sup>a</sup> categoria.

Per i clorati di potassio, di sodio o di bario, tale quantità può essere raddoppiata. Quando trattasi invece di acido picrico o di esplosivi di analoga sensibilità, il quantitativo stesso è ridotto a 15.000 chilogrammi.

Più magazzini costituiscono unico gruppo o deposito, se adiacenti, separati fra loro ed insieme cintati da terrapieno (es. deposito del tipo cruciforme, V. Tav. II.).

La quantità massima di materie o miscele esplosive, che si può riunire nello stesso gruppo di magazzini, non può eccedere chilogrammi 80.000 per la 1<sup>a</sup> o per la 2<sup>a</sup> categoria. Qualora trattasi di acido picrico o di esplosivi di sensibilità analoga, la quantità massima che può essere contenuta nello stesso gruppo non deve superare 60.000 chilogrammi. Se trattasi di clorati di potassio, di sodio o di bario, la quantità massima può essere portata a chilogrammi 160.000.

Più gruppi di magazzini debbono essere tra loro distanziati nel modo anzi detto, assumendo pel valore di  $C$  la quantità complessiva dell'esplosivo contenuto nei magazzini di ciascun gruppo.

Quando gli esplosivi della 3<sup>a</sup> categoria siano conservati in un magazzino prossimo ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra categoria, la quantità di miscela esplodente contenuta nei detonanti, non deve oltrepassare il peso netto di Kg. 200 ed il locale deve distare secondo la formula indicata alla precedente lett. c) ed in ogni caso, non meno di venti metri dal vicino magazzino;

c-bis)<sup>41</sup> La minima distanza che può intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non può comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della metà quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, da prevedersi

<sup>40</sup> Tabella e nota (1) così come modificate dal DM 20 febbraio 2013 [NdR].

<sup>41</sup> Comma c-bis) aggiunto dal DM 27 maggio 1987 n. 239 [NdR].

fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante-incendiario, purché senza carica esplosiva, e similari.

La distanza di metri 20 può essere ridotta alla metà quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della metà quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

c-ter)<sup>42</sup> Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato «Igloo», costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

**parete frontale e porta di accesso:**

pressione positiva: picco pari a **7** bar;

durata:  $^3\sqrt{C}$  *millesecondi*;

impulso:  $2 \cdot ^3\sqrt{C}$  *bar x millesecondi*;

**altre pareti:**

pressione positiva: picco pari a **3** bar;

durata:  $^3\sqrt{C}$  *millesecondi*;

impulso:  $^3\sqrt{C}$  *bar x millesecondi*;

dove **C** indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.

La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purché idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera *m*) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera *b*) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

<sup>42</sup> Comma c-ter) aggiunto dal DM 27 maggio 1987 n. 239 [Ndr].

Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremità opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche può essere realizzata collegando con dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'[allegato D](#). Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.

Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso [allegato D](#).

L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parte frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.

Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula  $d = K \sqrt[3]{C}$  in cui  $d$  è la distanza in metri tra i punti più vicini,  $C$  è il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e  $K$  è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente  $K$  e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini così come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioè: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

**I valori del coefficiente  $K$  e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente Tabella:**

|                                                                                                                                                                            | <b>Detonazione<br/>in massa</b> | <b>Proiezioni<br/>di schegge e<br/>rottami</b> | <b>Incendio violento</b>                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Fra le pareti laterali di igloo affiancati<br>Fra la parete laterale di un igloo e quella<br>posteriore di altro igloo e viceversa<br>Fra le pareti posteriori di igloo | $K = 0,5$                       | 20 metri                                       | 20 metri                                                                                                            |
| b) Fra la parete frontale e quella posteriore<br>di igloo paralleli, a scacchiera o in asse<br>fra loro, orientati nello stesso verso e<br>viceversa                       | $K = 0,8$                       | 25 metri                                       | 25 metri                                                                                                            |
| c) Fra la parete frontale di un igloo e quella<br>laterale di altro igloo e viceversa                                                                                      | $K = 1,1$                       | 25 metri                                       | 25 metri                                                                                                            |
| d) Fra la parete posteriore o laterale di un<br>igloo ed un magazzino di tipo<br>convenzionale terrapienato                                                                | $K = 0,8$                       | 90 metri                                       | Dalla parete<br>posteriore: 25 metri<br>Dalla parete laterale:<br>$d = 0,22\sqrt{C}$ , con un<br>minimo di 25 metri |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale, non terrapienato<br>Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse dell'igloo | $K = 2,4$      | 90 metri                                                               | Dalla parete posteriore: 25 metri;<br>Dalla parte laterale: $d = 0,22 \sqrt{C}$ , con un minimo di 25 metri<br>Dalla parete frontale bastionata: 60 metri |
| f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo nel settore di cui in e)                                                                                                                                                                                                                                               | $K = 4,8$      | 90 metri                                                               | $d = 0,22 \sqrt{C}$ , con un minimo di 25 metri                                                                                                           |
| g) Fra un igloo, comunque orientato, e case coloniche o private isolate o vie di comunicazione (strade provinciali, statali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili)                                                                                                                                                                                       | $K = 14,8$ (1) | Per le vie di comunicazione:<br>135 metri<br>Per le case:<br>270 metri | $K = 4,3$                                                                                                                                                 |
| h) Fra un igloo, comunque orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.                                                                                                                                                   | $K = 22,2$ (2) | (3)                                                                    | $K = 6,4$                                                                                                                                                 |

(1): La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 270.

(2): La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 400.

(3): La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula  $d = 68 \times C^{0,18}$ , comunque non inferiore a metri 270.

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzino di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

- d) fra la parte esplosiva o quella non esplosiva di una stessa fabbrica deve intercedere una distanza non minore di cinquanta metri. Così pure, quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motori a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere a distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva; se, però, a questi apparecchi è applicato il tiraggio forzato, il locale stesso non dovrà distare, dalla parte esplosiva, meno di settantacinque metri;
- e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie<sup>43</sup>, nonché quelle che sono prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII n. 1775, in ordine alla trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica. Analogamente, quando nelle fabbriche stesse occorra procedere all'impianto di depositi di liquidi infiammabili, dovranno osservarsi le norme di sicurezza per gli olii minerali approvate con *decreto ministeriale 31 luglio 1934* modificate col successivo *decreto ministeriale del 12 maggio 1937*;
- f) ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali esplodenti, deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da parafulmini costruiti secondo le norme dell'allegato D, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno una volta all'anno.
5. Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria si osservano le prescrizioni del regolamento 18 giugno 1899, n. 232<sup>44</sup>, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

In particolare:

- a) negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplodenti, gli operai appena entrati nello

<sup>43</sup> Attualmente si deve far riferimento al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro [NdR].

<sup>44</sup> Vedi nota precedente [NdR].

stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.

Per calzatura da lavoro devono usarsi sandali, pianelle o zoccoli. I sandali e le pianelle devono essere assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli devono avere solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte devono essere esclusivamente di ottone o di rame.

Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente visitati dai rispettivi capi operai, o da chi per essi;

- b) le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovrintende al lavoro;
- c) nei locali dove si fabbricano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno allo esterno. Durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta, le porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati, né con serrature a chiave, né con saliscendi, né con chiavistelli, né in alcun altro modo, talché sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali ad ogni istante;
- d) il riscaldamento degli essiccatoi per gli esplosivi e dei locali ove si fabbricano o si manipolano gli esplosivi deve essere esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria calda od elettrici. Gli essiccatoi e i detti locali non possono essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici devono essere isolati in modo da rendere impossibile il contatto fra di essi;
- e) per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possono andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine devono essere provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiamma dell'esplosivo. Tali congegni devono essere provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua;
- f) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato o negli appositi locali di smistamento, se trattasi di prodotti semilavorati;
- g) durante la lavorazione, nelle officine destinate alla fabbricazione o alla manipolazione di esplosivi, le mani e la faccia degli operai devono essere protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da infortunio o da malore devono poter essere prontamente soccorsi (v. Cap. XI del presente allegato);
- h) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere tenuto costantemente esercitato (v. anche n. 1 del successivo Cap. X);
- i) nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;
- l) l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative. Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dev'essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli di deposito;
- m) la manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplodenti non deve farsi che di giorno, da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono gli altri lavori.

Il disgelamento deve operarsi a bagnomaria, in modo da evitare il contatto dell'acqua cogli esplodenti.

È vietato di riscaldare materie esplodenti per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al sole, al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati, e neppure è permesso

di portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere.

È invece ammesso l'uso, con le debite cautele, dell'essiccatoio naturale per il soleggiamento e l'arieggiamento delle polveri nere e brune semplici, cioè non mescolate con altra sostanza che possa alterarsi sotto l'azione diretta dei raggi solari.

La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, né in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso dicasi per gli altri esplosivi del genere.

**6.** Di massima le modalità di costruzione dell'opificio, nella parte esplosiva, devono essere fondate sui seguenti principi:

- a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, o al più con un soppalco;
- b) impiegare, nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;
- c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (tarchis), o di materiale leggero cementato convenientemente e reso incombustibile;
- d) costruire i tetti dei locali contenenti esplosivi, specialmente quelli ad alta velocità, in modo da offrire il minimo possibile ostacolo alla loro azione dirompente; e da evitare proiezioni di materiali pesanti o fortemente dannosi. Deve essere perciò, possibilmente, data la preferenza ai tetti formati da cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da materiali facilmente friabili.

Nel caso di laboratori aventi le masse di esplosivo molto distribuite nel locale di lavorazione, ed in condizioni da dare facilmente, in caso di scoppio, proiezioni di materiali pesanti (capannoni adibiti al caricamento e scaricamento di proiettili) saranno di massima da preferirsi i tetti costituiti da solette di cemento armato, appoggiate su forti travi pure in cemento, atte a sostenere la sovrapposizione di uno strato di terra. In tal caso le pareti del fabbricato dovranno essere sufficientemente leggere ed i bastioni non troppo vicino al fabbricato in modo da permettere ai gas di eventuali esplosioni, di trovare facile sfogo lungo i bastioni e lasciare nessuna via diretta di uscita alle proiezioni pesanti.

Ove del caso i tetti dei laboratori di prodotti esplodenti possono essere di forma piana ed a piccolissima pendenza, per offrire la minima resistenza alle eventuali onde esplosive provenienti da altri laboratori;

- e) fornire le finestre dei laboratori e dei depositi di vetri protetti all'interno ed all'esterno da rete metallica con maglia di circa un cmq. o, preferibilmente, di lastre composte di materiali sintetici, infrangibili, trasparenti ed incombustibili che si trovano comunemente in commercio;
- f) arrotondare nelle fabbriche e negli opifici gli spigoli degli edifici, delle scarpate e, per quanto possibile, degli apparecchi dei grandi recipienti posti in prossimità di depositi di esplosivi o di ambienti dove possono prodursi esplosioni. Le scarpate esterne debbono, se possibile, essere raccordate col suolo per evitare che le linee di demarcazione siano troppo accentuate.

**7.** Nelle fabbriche di esplosivi della 3<sup>a</sup> categoria (detonanti), i fulminati devono essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costruito in modo da essere bene ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari, e circondato da terrapieni.

**8.**<sup>45</sup> Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante:

- a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto né formare composti pericolosi per la stabilità delle polveri.

Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o più materiali sopramenzionati.

In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

---

<sup>45</sup> Come modificato dal D.M. 16 ottobre 1985 [NdR].

Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g. 100, 250, 500 e 1.000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro;

- b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacità massima di Kg. 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g. 250, 500, 1.000 e 3.000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove è ubicata la fabbrica.

Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purché non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a Kg. 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale anti-statico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacità massima di Kg. 50 netti.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica.

## **CAPITOLO II**

### **Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4<sup>a</sup> categoria (artifici).**

1. Le fabbriche di esplosivi della 4<sup>a</sup> categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, né altri prodotti simili, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri<sup>46</sup> dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4.
2. L'impianto della fabbrica dev'essere fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri.  
Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:
  - a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;
  - b) un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;
  - c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.
3. Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4<sup>a</sup> categoria, può contenere chilogrammi 100 di polveri e dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.
4. L'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.
5. Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4<sup>a</sup> categoria, devono osservarsi

---

<sup>46</sup> Non dimezzabili [NdR]

le norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i), del n. 5 del capitolo precedente.

Inoltre, l'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio.

6. Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, materie prime, che, per la loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizione o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

È proibito inoltre l'impiego delle dinamiti, e quello del miscuglio di clorato di potassio, zolfo e antimonio, oppure quello di clorato di potassio e fosforo.

È permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassio, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassio, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassio, gomma lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo-ammoniuro di rame), a condizione che tali miscugli siano preparati in locale speciale e limitati alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei fuochi artificiali, senza lasciare residui.

### **CAPITOLO III**

#### **Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria (esplosivi di sicurezza).**

1. Le fabbriche di esplosivi della 5ª categoria non possono produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi d'artificio della 4ª categoria.

Quando in tali fabbriche si confezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive dev'essere fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del presente allegato, e per il caricamento delle capsule stesse deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

2. Le capsule cariche già atte al commercio devono essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.
3. In ciascuna officina di caricamento delle cartucce è permesso di tenervi non più di Kg 25 di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.
4. Per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della 5ª categoria si osservano le norme stabilite per la 4ª al capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, pei quali le distanze sono determinate dalla Commissione, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità.
5. Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno trenta metri, riducibili della metà se contornato da terrapieni, e può contenere chilogrammi 100 di polveri.

È anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla metà in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verrà determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001<sup>47</sup>.

6. Le cartucce confezionate non devono essere conservate nel locale di deposito delle polveri, ma devono essere impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura, senza aperture, dello spessore non minore di 40 centimetri e che sporga almeno un metro dalle pareti esterne e dal tetto.

---

<sup>47</sup> Secondo periodo del Capitolo III, paragrafo 5 così come modificato dal D.M. 20 febbraio 2013 [NdR].

**CAPITOLO IV****Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.**

1. I depositi di esplosivi si dividono in:

- a) depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
- d) depositi giornalieri;
- e) depositi per usi agricoli.

**Depositi di fabbrica.**<sup>48</sup>

2. Per deposito di fabbrica s'intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita.

L'esercizio di tale deposito è subordinato alla osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) ed f) del n. 4 del precedente Capitolo I.

Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula  $d = K \sqrt{C}$ , in cui i valori del coefficiente di sicurezza  $K$ , sono dati dalla seguente:

**Tabella**<sup>49</sup>

| Natura dell'esplosivo                                                                                                                                                 | Autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc. | Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi). | Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti | Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti | Città, centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nitroglicerina, materiali esplosivi di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti analoghi nel comportamento.                      | 5                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                         | 10                                                   | 12                                                    | 15                                                                |
| Tritolo, acido picrico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel comportamento. | 4                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                          | 8                                                    | 10                                                    | 12                                                                |
| Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4).                                                                                                 | 3                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                          | 6                                                    | 8                                                     | 10                                                                |
| Polvere nera, artifici a effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C (1)            | 3                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                          | 5                                                    | 6                                                     | 8                                                                 |
| Polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C (1)                                                                                         | 2,5                                                                                                           | 4,5                                                                                                                                                                        | 4,5                                                  | 5,5                                                   | 7,5                                                               |
| Artifici ad effetto luminoso                                                                                                                                          | 1,5                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                                                     | 6                                                                 |
| Clorati                                                                                                                                                               | 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                          | 2                                                    | 3                                                     | 4                                                                 |

NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di  $K$  prescritto per la polvere nera.

<sup>48</sup> Come modificato dal DM 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita) [NdR].

<sup>49</sup> Tabella così come modificata dal DM 20 febbraio 2013 [NdR].

Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono terra pienati convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando esistono ostacoli naturali (colline, ecc.) o quando la strada o ferrovia, o casa isolata da proteggere, abbiano scarsa importanza.

Il giudizio in proposito sarà dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

- per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;
- per artifici ad effetto luminoso: si assume il valore di  $K=1,5$ ;

con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

### ***Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti.***

3. Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

4. L'autorizzazione per aprire tali depositi, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica)<sup>50</sup>.

Nel caso di deposito costituito da più magazzini contenenti esplosivi di diverse categorie, il computo delle distanze da strade, opifici, abitati, ecc. dev'essere riferito alla somma complessiva degli esplosivi contenuti nel deposito, considerati come appartenenti tutti alla categoria per la quale il coefficiente K è più elevato.

b) il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto come indicato alla lett. d) del n. 6 del Cap. I, e che nessuna parte del deposito può essere destinata ad uso di abitazione.

Ove possibile, ed allo scopo di creare un'efficace difesa antiaerea, i magazzini per la conservazione delle sostanze esplosive possono essere situati in grotte avvertendo però che gli sbocchi delle gallerie di accesso ai vari magazzini, non debbono essere rivolti verso sbocchi di altre gallerie, né verso strade, opifici, abitati, ecc. In questo caso le distanze che debbono intercedere tra i vari magazzini, e quelle che debbono separarli da strade, opifici, abitati, ecc., potranno essere ridotte ad un quarto di quelle risultanti dalla applicazione delle norme sopra indicate;

c) il deposito dev'essere circondato a distanza non minore di tre metri, da un recinto, senza finestre né discontinuità, costruito con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura, alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente;

d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in modo che siavi<sup>51</sup> la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non si elevi a più di 50 centigradi;

e) l'abitazione del guardiano e della sua famiglia deve essere collocata a non meno di trenta metri e non più di metri duecentocinquanta dal deposito e sempre in tale posizione da potere

<sup>50</sup> Paragrafo 4, lettera a) del Capitolo IV come modificato dal DM 20 febbraio 2013, con i relativi prospetti soppressi [NdR].

<sup>51</sup> Il testo originario del decreto, risalente agli anni Trenta, contiene alcuni termini arcaici come in questo caso, dove la parola «siavi» è composta dal verbo essere con la particella con funzione locativa «vi», e quindi «vi sia» [NdR].

esercitare una continua vigilanza;

- f) le finestre del deposito devono essere munite di inferriata e di reticolato metallico a piccole maglie, in modo da impedire l'introduzione di corpi od oggetti nell'interno del locale;
- g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi si osservano le prescrizioni stabilite dai numeri 4, lettera f) e 5, lettere d), i), l), m), del capitolo I, nonché dal capoverso del n. 5 del Capitolo II del presente allegato;
- h)<sup>52</sup> è vietato collocare nello stesso locale di un deposito esplosivi di categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ogni locale destinato a contenere esplosivi della 1<sup>a</sup> o della 2<sup>a</sup> o della 3<sup>a</sup> categoria deve avere sede e costruzione proprie, secondo le norme del presente allegato. Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifici pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E.

Nello stesso deposito (locale unico o gruppo di locali) non possono essere contenuti più di 80 tonnellate dello stesso esplosivo, o di esplosivi tra loro compatibili.

Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacità non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sarà invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato qualora si ravvisasse la necessità, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) 1 del Cap. I. Per quanto concerne gli artifici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifici ad effetto luminoso si assumerà il valore  $K=0,3$ .

Le distanze di rispetto potranno essere dimezzate od ulteriormente ridotte come detto per i depositi di fabbrica (V. n. 2, lett. c) del Cap. I).

Le micce di sicurezza e gli inneschi privi di detonatore possono essere conservati con esplosivi di qualunque categoria in quantità illimitata;

**Commi 2 e 3 dell'articolo 4 del D.M. 9 agosto 2011:**

- 2. *Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del TULPS e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. esistano le condizioni opportune relative alla disponibilità di spazi adeguati, sarà possibile costituire, per la conservazione degli stessi artifici e la loro successiva commercializzazione, un deposito «annesso», in cui ricoverare una limitata scorta di artifici da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppo D ed E in quantità complessiva non superiore a 200 kg netti. La cubatura dovrà essere pari ad 1 mc per ogni 3,5 kg netto di materiale pirotecnico che dovrà essere conservato su scaffali metallici o pallets che dovranno essere disposti internamente in modo tale da agevolare la movimentazione dei materiali.*
- 3. *Il deposito di cui al comma precedente dovrà essere realizzato secondo i criteri di seguito riportati:*
  - A) *i depositi di materiale esplodente non devono comunicare con le altre attività, compresa quella commerciale, e non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;*
  - B) *per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:*
    - larghezza: 3,5 m;*
    - altezza libera: 4 m;*
    - raggio di volta: 13 m;*
    - pendenza: non superiore al 10%;*
    - resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):*
  - C) *deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli editti delle autoscale dei Vigili del fuoco;*
  - D) *l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;*

---

<sup>52</sup> Così modificato dal D.M. 9 agosto 2011 [NdR].

- E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;*
- F) devono essere separati da altre attività con parete REI 120;*
- G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;*
- H) in caso di attraversamento di altri compartimenti, le canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il deposito stesso;*
- I) all'interno di ogni locale deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;*
- J) i depositi aventi superficie superiore a 200 m<sup>2</sup> devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nappi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;*
- K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- L) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.*
- La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.*
- L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:*
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;*
  - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;*
  - attivazione del sistema di controllo fumi;*
- M) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.*

i) le capsule detonanti e gli inneschi muniti di detonatore debbono essere conservati in apposito locale la cui distanza dai depositi di esplosivi di altre categorie, non deve essere inferiore a quella che risulta dall'applicazione della formula  $d = K \sqrt{C}$ , indicata alla lettera c) del n. 4 del Cap. I, e, in ogni caso, mai inferiore a m. 25. L'applicazione di detta formula va riferita al quantitativo di esplosivo contenuto nelle capsule detonanti o negli inneschi muniti di detonatore;

l) le cartucce cariche da fucili per caccia o per tiro possono essere collocate in locale adiacente a quelli delle polveri piriche e delle polveri in fumi (1<sup>a</sup> categoria), ma separato da questi con tagliafuoco in muratura ed avente un proprio ingresso.

Nel computo del quantitativo complessivo di esplosivi per il quale il deposito è autorizzato, le cartucce da caccia cariche devono calcolarsi in ragione di cinque chilogrammi di esplosivo per ogni 1.500 cartucce;

m) nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi che debbono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche.

Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste, non debbono superare in altezza, m. 1,60 dal pavimento del deposito.

Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;

n) la dinamite, sciolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, dev'essere rimossa, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.

La distruzione dev'essere fatta bruciando la dinamite per piccole quantità, disponendola a strisce o in cartucce aperte ai due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli

estremi con una miccia o stoppino solforato (esclusa ogni capsula o materia fulminante), di lunghezza sufficiente perché, dopo l'accensione della miccia o stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.

Tale operazione dev'essere fatta all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anziché bruciare lentamente.

- o) il componente solido del «Promèthée» o di qualsiasi esplosivo formato dall'unione per imbevimento di due prodotti - l'uno solido (comburente) e l'altro liquido (combustibile) - può essere conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule detonanti.

Il componente liquido può essere custodito in locale adatto, nella casa del guardiano, se il titolare del deposito non preferisca costruire apposito casello nei modi suggeriti dalla Commissione provinciale.

I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nei rispettivi recipienti, come provengono dalla fabbrica, fino al momento dell'uso.

L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzino alcuna quantità di prodotto confezionato;

- p) per la conservazione di rilevanti quantità di esplosivi possono essere costruiti appositi vasconi interrati, a pareti robuste e rivestite di materiale impermeabile, opportunamente protetti da coperture leggere ignifugate e circondati da robusti terrapieni.

L'esplosivo dev'essere costantemente ricoperto da uno strato d'acqua, di almeno 20 centimetri, da rinnovarsi quando si presenti in essa una reazione nettamente acida.

La capacità massima di ogni singolo vascone e le distanze di rispetto saranno, caso per caso, fissate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

- q)<sup>53</sup> per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

- per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;
- per artifici ad effetto luminoso: si assume il valore di  $K=1,5$ ;

con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifici sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;

- r)<sup>54</sup> per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):

A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;

B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;

---

<sup>53</sup> Lettera aggiunta dal D.M. 9 agosto 2011 [NdR].

<sup>54</sup> Lettera aggiunta dal D.M. 9 agosto 2011 [NdR].

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 201 (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):

- C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
- D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
- E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
- F) le porte di accesso devono essere metalliche;
- G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purché siano adottati i necessari accorgimenti, affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;
- H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
- I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m<sup>2</sup> devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nappi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;
- J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup> e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m<sup>2</sup> devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;
- K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;
- L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;
- M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
- La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
- L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
  - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
  - attivazione del sistema di controllo fumi;
- N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

**5.** Con licenza del prefetto possono autorizzarsi depositi di consumo diretto destinati a contenere complessivamente non più di 200 Kg. di esplosivi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> categoria purché situati in locale isolato, o in casotto di legno imbevuto di sostanze ignifughe secondo il tipo approvato dal Ministero dell'Interno, per gli esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura.

Per tali impianti non è necessaria la visita della Commissione tecnica provinciale; ma devono essere in tutti i casi osservate le distanze stabilite nel prospetto annesso alle norme per l'impianto dei depositi per 2 quintali di esplosivi.

Agli esplosivi di 2<sup>a</sup> categoria possono essere aggiunti non più di 2.000 detonatori da conservarsi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

6. Le licenze per trasportare fino a 5 chili di esplosivi di 2<sup>a</sup> categoria o fino a 50 capsule detonanti, indicate nell'ultimo comma dell'art. 97 del regolamento, possono, dal prefetto, essere rilasciate, per una o più volte determinate, alle persone che provino di avere bisogno di materie esplodenti per l'esercizio della loro professione, arte o mestiere, ma debbono essere vincolate all'obbligo di consumarli nel giorno stesso dell'arrivo sul posto in cui debbono essere impiegati.

Per il deposito di detti esplosivi è sufficiente una cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

#### ***Depositi di consumo temporanei.***

7. Sono magazzini temporanei quelli stabiliti per il deposito di esplosivi, a quantità non superiore a chilogrammi 10.000, da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire quando il lavoro sia ultimato.
8. Tali depositi o magazzini possono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono sorgere isolati dagli altri edifici.
9. Nei depositi temporanei possono collocarsi polveri e dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro, e divisi da muro tagliafuoco. Possono esservi depositati anche detonanti in numero che non oltrepassi i 5.000, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri e diviso da tagliafuoco in muratura. Ove ne occorresse un numero maggiore, si deve stabilire per questi un magazzino speciale, la cui distanza è determinata con le modalità indicate alla lettera c) del n. 4 del Cap. I.
10. Ferma l'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel n. 4 del Capitolo IV, le altre condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità di esplosivi che si possono autorizzare a contenere, entro il limite massimo di cui al precedente n. 7, devono essere di volta in volta stabilite dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto conto della ubicazione dei medesimi.

#### ***Magazzini o depositi giornalieri.***

11. Appartengono a questa classe quei magazzini che, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro a carattere temporaneo, bisogni da descriversi sulla relativa licenza, e che non importino la necessità di depositarvi più di chilogrammi 200 di esplosivi della 1<sup>a</sup> o della 2<sup>a</sup> categoria, oppure di chilogrammi 200 delle due categorie complessivamente. Vi si possono contemporaneamente collocare sino a 1.000 detonatori. Gli esplosivi devono essere conservati nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, devono essere chiusi con lucchetto a chiave, in apposita cassa.
12. I depositi giornalieri devono essere situati a non meno di cinquanta metri da altri depositi dello stesso genere o da case isolate e abitate.
13. Nei magazzini giornalieri si possono depositare anche le micce e gli inneschi privi di detonatore.

#### ***Impiego di esplosivi in lavori di breve durata e a carattere eccezionale.***

14. Per lavori di breve durata, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli articoli 52 della legge di P.S. e 104 del regolamento, può, in seguito a domanda, essere concesso l'uso degli esplosivi.
15. La domanda di cui al numero precedente deve specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.  
Tali esplosivi devono essere impiegati entro gli otto giorni dal loro arrivo sul posto di consumo.
16. È fatta eccezione all'obbligo dell'impiego entro gli otto giorni, per il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

#### ***Norme speciali per i depositi di esplosivi destinati all'agricoltura.***

17. I depositi temporanei di esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura, se riguardano lavori di breve durata e sono destinati a contenere complessivamente non più di 10 quintali di esplosivi di

prima e seconda categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili di legno imbevuto di sostanze ignifughe, conformi al modello approvato (vedi Tav. I).

18. Per impiantare questi casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessario di volta in volta la licenza di deposito, né la visita della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 89 del regolamento. È necessario, invece, ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
19. Le distanze che debbono intercedere tra il casotto e le strade, le case abitate, gli opifici, ecc., più vicini, sono quelle di cui al prospetto annesso al Capitolo IV, n. 4, del presente allegato.
20. Gli esplosivi debbono essere conservati negli imballaggi regolamentari, i detonatori, inoltre, debbono essere chiusi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.
21. I depositi debbono essere costantemente sorvegliati da un sufficiente numero di guardie particolari giurate.

#### ***Depositi sotterranei o interrati.***

1. Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riserve interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi<sup>55</sup>.
2. La qualità e la quantità degli esplosivi che potranno immagazzinarsi nei depositi sotterranei saranno determinati dal prefetto sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 89 del Regolamento della quale deve far parte l'ingegnere del Distretto minerario.
3. Tali depositi debbono essere riparati, al disopra ed all'intorno, da un sufficiente spessore di terreno, tenuto conto della natura di esso e della qualità e quantità di esplosivi da immagazzinare. Detto spessore va calcolato in base alle formule seguenti:
  - a) formula, per masse di esplosivo concentrate, che indica il raggio minimo - R - al di là del quale non si avrà alcun effetto in caso di esplosione

$$R = 1,75 \sqrt[3]{\frac{aC}{g}}$$

in cui C, è la quantità di esplosivo in chilogrammi; a, è un coefficiente variabile secondo la natura dell'esplosivo, che per la polvere pirica e per gli esplosivi della 1<sup>a</sup> categoria è uguale a 1, e che per la dinamite e per gli altri esplosivi della 2<sup>a</sup> categoria è uguale a 2, e g, è un coefficiente variabile secondo la natura del terreno e cioè:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| terra leggera                | g = 1,20 |
| terra ordinaria              | g = 1,50 |
| sabbia compatta              | g = 1,75 |
| terra mista e pietre         | g = 2    |
| terra molto argillosa        | g = 2,25 |
| muratura ordinaria           | g = 2,50 |
| roccia o muratura resistente | g = 3    |

In applicazione della predetta formula si danno nella seguente tabella, a titolo indicativo, i raggi minimi - R per depositi sino a Kg. 2.000 di dinamite:

<sup>55</sup> Come modificato dal D.M. 2 aprile 1974 [NdR].

**TABELLA A**

| Quantità di dinamite C | Raggio R |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | g=1,20   | g=1,50 | g=1,75 | g=2,00 | g=2,25 | g=2,50 | g=3,00 |
| Kg                     | m        | m      | m      | m      | m      | m      | m      |
| <b>200</b>             | 12,50    | 11,50  | 11,00  | 10,50  | 10,00  | 9,50   | 9,00   |
| <b>500</b>             | 16,50    | 15,50  | 14,50  | 14,00  | 13,50  | 13,00  | 12,50  |
| <b>1.000</b>           | 21,00    | 19,50  | 18,50  | 17,50  | 17,00  | 16,50  | 15,50  |
| <b>1.500</b>           | 24,00    | 22,00  | 21,00  | 20,00  | 19,50  | 19,00  | 17,50  |
| <b>2.000</b>           | 26,50    | 24,50  | 23,00  | 22,00  | 21,50  | 20,50  | 19,50  |

- b) formula per masse concentrate di esplosivo, che indica lo spessore minimo - H - di terreno che deve trovarsi al disopra e all'intorno del deposito perché sia esclusa ogni proiezione esterna:

$$H = 2 \sqrt[3]{\frac{C}{g}} - 1$$

A titolo indicativo si danno, nella seguente tabella, gli spessori minimi - H - per deposito fino a 2.000 chili di dinamite.

**TABELLA B**

| Quantità di dinamite C | Spessore H |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | g=1,20     | g=1,50 | g=1,75 | g=2,00 | g=2,25 | g=2,50 | g=3,00 |
| Kg                     | m          | m      | m      | m      | m      | m      | m      |
| <b>200</b>             | 10,00      | 9,50   | 9,00   | 8,50   | 8,00   | 7,50   | 7,00   |
| <b>500</b>             | 14,00      | 13,00  | 12,00  | 11,50  | 11,00  | 10,50  | 10,00  |
| <b>1.000</b>           | 18,00      | 16,50  | 15,50  | 15,00  | 14,50  | 14,00  | 13,00  |
| <b>1.500</b>           | 21,00      | 19,00  | 18,00  | 17,50  | 16,50  | 16,00  | 15,00  |
| <b>2.000</b>           | 23,00      | 21,00  | 20,00  | 19,00  | 18,50  | 17,50  | 16,50  |

Qualora il materiale esplosivo sia ripartito lungo una galleria magazzino della lunghezza L uguale al triplo dello spessore H calcolato con la formula precedente, tale spessore può essere ridotto a 2/3.

Aumentando la lunghezza della galleria magazzino oltre il valore di 3 H si potrà elevare proporzionalmente la quantità C di esplosivo, pur conservando per lo spessore del terreno di ricoprimento il valore 2/3 H.

Per depositi di polvere pirica, possono essere raddoppiate le quantità di esplosivo lasciando invariati gli spessori H calcolati come sopra;

- c) nei casi in cui al di sopra di un deposito sotterraneo di esplosivo si trovi un ricoprimento di terreno omogeneo mobile, non contenente pietre di più di cm. 4 di dimensione, non argilloso e non suscettibile di agglomerarsi col tempo, come sabbia, ghiaia e terra sabbiosa, si può calcolare lo spessore di tale terreno sufficiente ad impedire che le proiezioni per effetto di un'esplosione del deposito possano avvenire oltre un raggio di m. 50 dal centro del deposito concentrato o fra due linee parallele alla galleria magazzino e distanti da essa m. 50. I detti spessori di terreno sono indicati nella seguente tabella, restando inteso che gli spessori laterali resteranno quelli indicati precedentemente nella Tabella A:

**TABELLA C**

| Quantità di dinamite | Esplosivo concentrato | Esplosivo ripartito                |            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| C                    | Spessore H            | Lunghezza della galleria magazzino | Spessore H |
| Kg                   | m                     | m                                  | m          |
| <b>200</b>           | 3,00                  | 16                                 | 2,00       |
| <b>500</b>           | 4,50                  | 24                                 | 3,00       |
| <b>1.000</b>         | 6,50                  | 40                                 | 5,00       |
| <b>1.500</b>         | 8,00                  | 44                                 | 5,50       |
| <b>2.000</b>         | 9,00                  | 48                                 | 6,00       |

Si potrà anche in questo caso aumentare il quantitativo di esplosivo, aumentando proporzionalmente la lunghezza della galleria magazzino, senza far variare lo spessore del terreno di ricoprimento.

**4. I depositi sotterranei debbono soddisfare alle seguenti norme costruttive:**

- il deposito e la galleria che ad esso dà accesso devono presentare le più complete garanzie di solidità contro i franamenti e i distacchi di roccia;
- il deposito deve essere disposto lateralmente alla galleria di accesso, o normalmente ad essa, ad una distanza dall'imbocco almeno uguale allo spessore del terreno di ricoprimento calcolato secondo la tabella B;
- quando il deposito deve contenere più di Kg. 100 di esplosivo della 2<sup>a</sup> categoria o più di Kg. 200 di polvere pirica, esso si prolungherà, oltre la parete opposta della galleria di accesso, con una galleria a fondo cieco di almeno m. 3 di lunghezza;
- nei depositi previsti alla lettera c), un argine con nicchia ammortizzatrice sarà collocato davanti all'ingresso della galleria di accesso, ad una distanza di m. 3 al massimo da esso, per arrestare i materiali lanciati da un'eventuale esplosione. Tale nicchia avrà una profondità di almeno tre metri e dimensioni in larghezza e altezza superiori a quelle dell'imbocco della galleria di accesso.

Quando gli esplosivi siano distribuiti lungo una galleria magazzino, o quando la galleria di accesso al deposito abbia almeno due gomiti ad angolo retto prolungati a cul di sacco nella direzione con cui avanzano i gas di un'eventuale esplosione, potrà essere consentito che manchi l'argine e la nicchia di cui al comma precedente, purché il deposito non contenga più del doppio dei quantitativi di esplosivo indicati alla lettera c);

- ogni deposito deve essere chiuso con due porte di costruzione solida, munite di serrature di sicurezza. Una di dette porte verrà collocata all'entrata della galleria di accesso, l'altra all'entrata del deposito.

Le camere di deposito ed i loro accessi devono avere dimensioni e disposizione tali che sia sempre facile circolarvi e trasportarvi i recipienti contenenti gli esplosivi;

- saranno prese le misure opportune per preservare gli esplosivi dall'umidità. Sarà, a tale scopo, assicurato lo scolo delle acque, ed ove occorra, sia il pavimento che le pareti del deposito saranno rivestiti di intonaco impermeabile;
- il deposito deve essere convenientemente aereato: ma gli orifizi di aereaggio debbono essere disposti in modo da non permettere l'introduzione nel deposito di sostanza capaci di dar fuoco agli esplosivi;
- detonatori (capsule detonanti) dovranno essere posti in apposito ripostiglio situato ad adeguata distanza dai magazzini di esplosivo e chiuso da porta con chiave;
- lo spessore del terreno separante i magazzini di due depositi sotterranei o un deposito sotterraneo da gallerie e pozzi, deve essere sufficiente affinché nel caso di esplosione di un deposito, l'altro deposito o la galleria e i pozzi vicini siano al riparo (v. tabelle A);
- la distanza orizzontale tra un deposito all'aperto e un deposito sotterraneo non deve essere mai inferiore a m. 50.

Nessun deposito all'aperto deve trovarsi in direzione dell'uscita della galleria di accesso al deposito sotterraneo;

- m) le gallerie di un deposito sotterraneo debbono essere alla distanza orizzontale di almeno m. 50 da strade pubbliche, da abitazioni, e da ogni altra costruzione ove siano abitualmente occupate delle persone;
- n) i recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio, debbono essere giornalmente portati via dal deposito;
- o) nel deposito è vietato l'uso di lampade a fiamma libera. In esso si può accedere soltanto con lampade di sicurezza od elettriche, oppure con lanterne chiuse il cui vetro sia protetto da robusto graticcio. Per tali lanterne è vietato l'uso del petrolio o di altri liquidi facilmente evaporabili.

Per l'illuminazione fissa è consentita l'installazione di impianto elettrico purché le lampade siano poste in nicchie, nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto da graticcio, e che l'impianto risponda alle prescrizioni stabilite per le miniere grisucose. Gli interruttori ed i dispositivi di sicurezza devono essere installati all'esterno del deposito.

- 5. Per l'esercizio dei depositi sotterranei debbono osservarsi tutte le disposizioni stabilite per i depositi in superficie, in quanto applicabili.
- 6. L'installazione e l'esercizio delle riserve interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazioni dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria.

Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riserve devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio<sup>56</sup>.

## **CAPITOLO V**

### **Uso delle mine.**

- 1. Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento.
- 2. L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria.
- 3. Per le mine da usarsi in lavori diversi, si dovrà dare preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza che potrà prescrivere le opportune cautele. Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratti di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.
- 4. Per il caricamento e per il brillamento delle mine, dovranno osservarsi, nei singoli casi, le norme della legge e del regolamento di polizia mineraria, in quanto applicabili.

In particolare saranno da osservare le disposizioni seguenti:

- a) il caricamento e lo scoppio delle mine dev'essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori;
- b) il caricamento delle mine dev'essere fatto con calcatoi di legno, di zinco, di rame, di ottone, di bronzo o d'alluminio, dovendosi assolutamente escludere l'impiego del ferro e dell'acciaio, e quello di altre sostanze che possano nell'intasamento produrre scintille. Per l'intasamento si debbono adoperare materie scevre completamente da granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.

Le cartucce di dinamite e di esplosivi congeneri non debbono essere innescate che a misura del loro impiego e debbono spingersi nei fori da mina mediante bacchette di legno.

Per assicurare la miccia alla capsula d'innescio si deve fare uso di pinze o di tenagliette che non siano di ferro o di acciaio;

- c) le micce, prima di essere applicate alle mine, debbono essere accuratamente esaminate per assicurarsi che non siano rotte e non abbiano sofferto alcun deterioramento. Esse

---

<sup>56</sup> Come modificato dal D.M. 2 aprile 1974 [NdR].

debbono essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro. Per l'accensione è vietato l'uso delle cannette;

- d) nei luoghi umidi si dovranno usare micce incatramate, e per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi si adopereranno micce impermeabilizzate. Le cartucce costituenti la carica da usarsi nei luoghi umidi, devono pure essere impermeabilizzate;
  - e) le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una muta e l'altra degli operai od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si opponga alla applicazione delle necessarie cautele;
  - f) prima dell'accensione delle mine, chi ne dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse. Egli darà il segnale dell'accensione, previo avvertimento ad alta voce, o mediante suoni di tromba prestabiliti, a tutte le persone che si trovano nelle vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere;
  - g) in ciascun cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell'elettricità;
  - h) gli operai incaricati, dovranno, appena dato fuoco alle mine, mettersi anche essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai predetti dovranno avvertire subito chi sovrintende al lavoro. Intanto nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo delle mine, se non dopo autorizzazione del capo minatore;
  - i) quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 minuti almeno;
  - l) la mina mancata non potrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò non si possa fare, si praticherà un'altra mina nelle vicinanze di quella non esplosa per provocarne l'esplosione, od almeno per ottenere la liberazione della carica - da ricuperarsi con ogni cura - dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate mine cariche inesplose;
  - m) dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimane alcun'altra da esplodere dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti, oppure dieci minuti se l'accensione ha avuto luogo elettricamente;
  - n) è vietato di utilizzare per nuove mine, introducendovi nuove cariche, le mine o fori da mina preesistenti, se non saranno stati prima prudentemente ed accuratamente esplorati. L'esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante.
5. Le mine a fornello, quelle a gallerie, e anche quelle cilindriche, che per la loro disposizione o per l'importanza della carica, qualunque siano le loro dimensioni, possono produrre le così dette varate, cioè staccare una considerevole quantità di roccia, non possono essere praticate senza un permesso speciale del prefetto, il quale, udito l'ingegnere del Distretto minerario, prescrive le cautele opportune.
- Lo scoppio di tali mine o varate non può essere provocato se non dopo avviso dato in tempo al pubblico.

## **CAPITOLO VI<sup>57</sup>**

### **Esercizi di minuta vendita**

#### **Articolo 1 - Generalità.**

1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi si possono tenere e vendere:

- a) polveri da lancio della I categoria<sup>58</sup>;

---

<sup>57</sup> Capitolo modificato da ultimo dal D.M. 9 agosto 2011 e dal D.M. 16 agosto 2016 [NdR].

<sup>58</sup> Lettere a) e c) così come sostituite dal D.M. 16 agosto 2016 [NdR].

b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;

c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria<sup>59</sup>.

Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.

In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.

Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.

Non rientrando tra i prodotti esplosivi, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

**2.** La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

**3.** Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendiivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

**4.** Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), e) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.

Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplosivi di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).

**5.** Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

## **Articolo 2 - Prescrizioni sui locali.**

**1.** I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

---

<sup>59</sup> L'articolo 2 del DM 16 agosto 2016 stabilisce che: 1) Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017). 2) Per i prodotti pirotecnici di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della marcatura Ce, nonché per le polveri da mina, le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore. 3) È consentito lo smaltimento delle giacenze dei prodotti di cui al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4 luglio 2017 [Ndr].

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m<sup>2</sup>, luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non è ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non è consentito l'immagazzinamento di altro materiale.

**2.** Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. È vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.

I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:

- a) l'esercizio è condotto in un manufatto che non ricada nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
- b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio è costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attività di qualsiasi genere;

nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonché gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120; il manufatto dovrà rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.

In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.

Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovrà essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula  $d = K\sqrt{C}$ . I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovrà applicare il valore di "K" più elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R7 REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

**3.** I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separati dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.

L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#).

All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.

### **Articolo 3 - Contenuto della licenza.**

Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:

- a)**<sup>60</sup> fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, così suddivisi:
- 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;

---

<sup>60</sup> Lettera a) così come sostituita dal DM 16 agosto 2016 [NdR].

- 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:

- fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

**b)** Fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:

- n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
- n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
- n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
- n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
- n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
- n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;

**c)** Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.

In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

**d)** Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguente;

**e)** artifici della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino a 50 kg nonché un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo "E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.

In caso di rinuncia a detenere artifici della IV categoria il quantitativo di artifici della V categoria, gruppo D può essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti

autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.

#### **Articolo 4 - Caricamento cartucce.**

**1.** Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.

La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

**2.** Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.

La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.

L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.

Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

#### **Articolo 5 - Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato.**

È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:

a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;

b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.

Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

... omissis.

## **CAPITOLO VII**

### **Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili.**

#### ***Norme generali.***

**1.** Si denominano Cantieri (o Laboratori) di caricamento e scaricamento proiettili gli stabilimenti - permanenti od occasionali (occasional sono quelli destinati ad essere smontati al termine dei contratti per i quali vengono istituiti) - in cui vengono eseguite tutte od alcune delle operazioni seguenti:

- dispolettamento o disogivamento proiettili carichi;
- scaricamento dei proiettili con asportazione dell'esplosivo per via meccanica od idrica, esclusa quindi la combustione dell'esplosivo che, se necessaria, deve essere eseguita fuori del cantiere, in località adatta e con speciali cautele;
- sabbatura, verniciatura, zincatura dei proiettili vuoti;
- caricamento per fusione (sia direttamente nei proiettili, che, in custodie di cartone o di cartone con anima di alluminio o di altri materiali);
- caricamento per compressione;
- caricamento in pastoso;
- finitura del proiettile carico, fresatura delle cariche, preparazione alloggiamento di detonatori, applicazione di custodiettole, ecc.;
- applicazioni di spolette (purché prive di innesco);
- scinturazione e rottura di proiettili vuoti da passare a rottame;
- ricupero dell'esplosivo e sua inertizzazione o trasformazione;
- inertizzazione incendiivi (in località adatta);
- distruzione di proiettili carichi (in località adatta e fuori del cantiere);
- confezionamento di cilindretti per detonatori secondari e sussidiari;
- applicazione di detonatori (escluso il primario);
- confezionamento di casse e imballaggio dei proiettili;
- confezionamento cariche di lancio in sacchetti od in bossoli (esclusa, l'applicazione del cannello);
- confezionamento di carichette di polvere nera;
- applicazioni di tali carichette alle cariche di lancio.

**2.** Nell'interno dei cantieri, ove si eseguono tali operazioni, è vietata la fabbricazione di qualsiasi esplosivo, sia di lancio, che di scoppio, fatta eccezione per i tipi amatolo (nitrato di ammonio e tritolo) che si ottengono per impasto a caldo, dei soli due costituenti, al momento stesso di caricarli nei proiettili.

Se la ditta ha propri impianti per la fabbricazione di esplosivi, detti impianti debbono essere distanziati in base alle norme di sicurezza più oltre indicate: tra essi ed il laboratorio deve esistere una netta separazione (muro o rete metallica, o reticolato) e le comunicazioni debbono avvenire

soltanto attraverso passaggi costantemente sorvegliati.

Se nel cantiere si scarica o ripristina anche proiettili carichi di polvere nera, il reparto, ove si compiono le operazioni di scaricamento o quelle di caricamento con polvere nera, deve essere nettamente distinto da quelli ove analoghe operazioni sono contemporaneamente eseguite su proiettili caricati con altri esplosivi.

I proiettili a polvere nera debbono avere propri depositi di sosta (per quelli in arrivo e per quelli in partenza) distanziati dagli altri depositi.

Qualora, nello stesso cantiere, si debbano manipolare contemporaneamente proiettili a polvere nera e proiettili carichi di altri esplosivi, si dovrà costituire uno speciale reparto per polvere nera comprendente tutti i locali ove si maneggia tale esplosivo, sia per scaricamento che per caricamento.

Detto reparto deve essere convenientemente cintato (muro o rete metallica) e l'accesso o l'egresso debbono essere possibili solo attraverso un limitato numero di passaggi proporzionale all'importanza del cantiere, opportunamente vigilati. In ogni modo deve essere evitato il pericolo che polvere nera sciolta, o eventualmente rimasta entro i manufatti scaricati, possa comunque essere portata negli altri reparti.

È consentito che il reparto ripristino sia unico per qualsiasi tipo di proiettile; in tal caso i proiettili a polvere nera prima di passare al detto reparto, debbono subire lavaggio e verifica.

**3.** Si considerano come facenti parte del cantiere i depositi di sosta di proiettili carichi (sia in arrivo, da scaricare, che pronti per la partenza) e i depositi esplosivi nel quantitativo strettamente indispensabile.

Tali depositi debbono essere ubicati secondo le norme più avanti indicate.

Grandi depositi, sia di esplosivi che di proiettili carichi, che fossero ritenuti necessari, dovranno essere disposti fuori del cantiere e considerati a parte.

## **CAPITOLO VIII**

### **Sicurezza esterna ed interna.**

**1.** Ai fini della sicurezza si deve considerare la massima quantità di esplosivo (sciolto od in proiettili carichi) che, in caso di sinistro, può detonare nello stesso momento (o perché concentrata in unico locale, o, se in più locali, perché disposta in masse non sufficientemente distanziata l'una dall'altra per impedire la detonazione per influenza).

**2.** Gli esplosivi e manufatti esplosivi debbono classificarsi a seconda che, per la loro natura chimica, per il loro confezionamento (in casse, in proiettili ecc.) per la lavorazione che stanno subendo (fusione, compressione, ecc.), possono:

- a) detonare, provocando, per urto esplosivo, danni a fabbricati e materiali, o scoppio, per influenza, di altre masse di esplosivo;
- b) detonare, proiettando schegge e rottami capaci di produrre gravi danni a fabbricati, materiali e persone;
- c) incendiarsi e comunicare il fuoco a materiali.

I singoli locali debbono perciò, essere distanziati e protetti tenendo conto della natura e della quantità dell'esplosivo o manufatto esplosivo che contengono, nonché delle speciali lavorazioni che nei locali stessi si compiono.

**3.** Ai fini della sicurezza esterna, e cioè del danno che un eventuale scoppio possa produrre ad abitati o manufatti estranei al cantiere si osserveranno le norme seguenti:

- a) pei depositi di sosta di proiettili carichi, sia in arrivo che in partenza, e di esplosivo sciolto o comunque imballato, si applicherà la formula  $d = K \sqrt{C}$  nella quale  $d$ , è la distanza minima tollerata espressa in metri, fra il locale contenente l'esplosivo e il fabbricato o centro abitato viciniore;  $C$ , è il quantitativo di esplosivo espresso in chilogrammi, (esclusi imballaggi, involucro e parti metalliche dei proiettili, ecc.) effettivamente esistente nel locale;  $K$ , è un coefficiente numerico dedotto dall'esperienza che dipende dalla natura e dal confezionamento dell'esplosivo, dalla costituzione del deposito e dalla natura e vulnerabilità del fabbricato o centro abitato da proteggere.

I valori da assumere nei singoli casi, per il coefficiente di sicurezza  $K$ , sono quelli indicati nella tabella riportata al n. 2 del precedente cap. IV.

L'applicazione di tale formula permetterà, caso per caso, di determinare il quantitativo massimo di esplosivo che può alloggiarsi in depositi già esistenti e di adottare la più conveniente distribuzione degli esplosivi e manufatti esplosivi in relazione allo spazio disponibile ed ai locali esistenti o da creare;

- b) è vietato di conservare in unico deposito, costituito da più locali o magazzini, (o in un deposito del tipo cruciforme - v. Tav. II), quantitativi di esplosivi maggiori alle 80 tonnellate anche se racchiusi in proiettili ed alle 60 tonnellate se trattasi di esplosivi di sensibilità analoga a quella dell'acido picrico. Ogni locale o magazzino non potrà contenere più di tonnellate 20 di esplosivo nel primo caso e di 15 nel secondo.

Le distanze così determinate, non potranno però mai essere inferiori, nel caso di depositi di proiettili, ai m. 200 se trattasi di proiettili di piccolo calibro, 300 se di medio calibro, 500 se di grosso calibro, salvo che - a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili - la configurazione del terreno offra sufficiente protezione.

Si intendono proiettili di piccolo calibro quelli fino a 105 mm. di diametro; di medio calibro quelli dal 120 al 210 compresi e di grosso calibro, quelli di diametro superiore.

### **Esempio illustrativo.**

Sia un deposito, terrapienato, contenente in complesso tonnellate 30 di tritolo sciolto esso dovrà distare

$$m = \frac{12 \sqrt{30000}}{2} = 1.039 \text{ da città e centri abitati importanti;}$$

$$m = \frac{8 \sqrt{30000}}{2} = 692 \text{ da opifici, gruppi di case, ecc.;}$$

$$m = \frac{4 \sqrt{30000}}{2} = 346 \text{ da ferrovie, case, ecc.}$$

Se trattasi di locali in cui si lavorano esplosivi (caricamento e scaricamento) la formula va applicata in base al quantitativo massimo di esplosivo che può trovarsi nel locale.

È conveniente suddividere in più baracche distinte e distanziate esplosivi e manufatti esplosivi, in modo da ridurre la pericolosità di ciascuna baracca e, di conseguenza, rendere più ristretta la distanza di sicurezza.

Così, anziché riunire in una o poche cataste assai vicine i proiettili in arrivo, converrà scaglionarli in più cataste distanziate in modo che l'eventuale scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

L'altezza delle cataste non deve superare m. 1,65.

### **4. La sicurezza interna dei cantieri deve tendere ai seguenti scopi:**

- 1) evitare che l'esplosione, che avvenisse in un reparto (deposito, blindo, caldaia, ecc.), possa propagarsi per influenza, determinando la distruzione di tutti o di gran parte degli esplosivi e manufatti esplosivi esistenti;
- 2) proteggere, nel miglior modo possibile, il personale del reparto sinistrato e di quelli vicini contro le conseguenze di un eventuale scoppio.

Nello studio della protezione dei singoli reparti del cantiere occorre distinguere gli effetti prodotti dall'urto esplosivo da quelli dati da proiezione di schegge o rottami; i primi sono più da temersi nei locali dove sono ricoverate notevoli quantità di esplosivo sciolto (depositi, caldaie di fusione, ecc.); i secondi dove limitate quantità di esplosivo sono racchiuse in proiettili e cimentate da azioni meccaniche: i due effetti insieme si possono avere quando si tratti di notevoli masse di esplosivo racchiuse in proiettili (depositi proiettili carichi).

Si danno in particolare le seguenti norme:

- a) Per evitare gli effetti della detonazione per influenza determinata dall'urto esplosivo è necessario che i singoli locali contenenti esplosivi siano fra loro distanziati in base alla natura e confezione dell'esplosivo ed al quantitativo massimo che può essere concentrato in un singolo locale.

Si applica la formula  $d = K \sqrt{C}$  in cui, al coefficiente  $K$  saranno attribuiti valori indicati alla lett. b) del n. 4 del precedente Cap. I o quelli indicati alla successiva lett. c) dello stesso n. 4, a seconda che trattasi di laboratori o di depositi di esplosivi.

Tali coefficienti possono essere dimezzati quando i locali sono robustamente terrapienati, o quando esistano ostacoli naturali (contrafforti, ecc.) che si oppongano efficacemente al propagarsi dell'urto esplosivo.

### **Esempi illustrativi.**

1) Una baracca terrapienata, contenente **30** tonn. di tritolo, non costituisce un pericolo (ai soli fini della detonazione per influenza, perché l'esplosione eventuale produrrà gravi danni al fabbricato) per altra baracca contenente uguale o minor quantità di esplosivo distante m. 52. Infatti:

$$d = \frac{0,60 \sqrt{30.000}}{2} = \frac{0,60 \times 173}{2} = \frac{103,80}{2} = 51,90$$

2) Un reparto di fusione tritolo avente caldaie della capacità di Kg. 400 ciascuna, collocate in celle separate da terrapieni, deve essere disposto in modo che le singole caldaie distino fra loro di almeno 6 metri e cioè:

$$m = \frac{0,60 \sqrt{400}}{2} = \frac{0,60 \times 20}{2} = 6$$

affinché lo scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

È però, a rilevarsi che, nel caso di esplosivi di lancio, il pericolo maggiore è dato dall'intenso calore che si svolge in caso d'incendio e dalle lunghissime fiamme.

Converrà, quindi, distribuire le varie polveriere, sfruttando il terreno e tenendo conto della direzione del vento dominante, in modo da diminuire, per quanto possibile, tale pericolo;

b) per evitare gli effetti di proiezione di schegge quando trattasi di limitate quantità di esplosivo (un proiettile di grosso calibro o medio calibro, o pochi proiettili di piccolo calibro), è indispensabile ricorrere alle blinde, eseguendo le operazioni più pericolose (dispolettamento, disogivamento, caricamento per compressione), in appositi locali nei quali i macchinari occorrenti siano manovrabili dall'esterno;

c) notevole pericolo presentano, in caso di scoppio, proiettili carichi accumulati. Il raggio d'azione di schegge, rottami e proiettili inesplosi non è calcolabile con formule.

Converrà, quindi, proteggersi dal pericolo, sfruttando - ove possibile - le forme del terreno, essendo, in questi casi, di mediocre efficacia i terrapieni artificiali, che, per ovvie ragioni, non possono tenersi elevati di quanto occorrerebbe per arrestare tutte le traiettorie di proiettili o frammenti lanciati in caso di scoppio; ricoverare i proiettili in baracche costituite con materiale non combustibile, ed evitare, in modo assoluto, che in esse o vicino ad esse possano accumularsi materiali atti a provocare od alimentare incendi (cumuli di imballaggi, stoppe e stracci, lubrificanti, vernici, ecc.).

Nell'interno del cantiere, e soprattutto nei pressi ove si eseguono le operazioni di scaricamento e caricamento, non dovranno mai accumularsi proiettili carichi. Perciò, mentre i depositi per proiettili in arrivo ed in partenza debbono essere sistemati a conveniente distanza - come indicato nel precedente n. 3 - il movimento di afflusso e deflusso dei proiettili stessi dovrà essere regolato in modo che, nell'interno dei locali ove si eseguono le operazioni di dispolettamento, disogivamento, fresatura e caricamento per compressione, non vi siano mai proiettili in attesa di lavorazione. Quelli occorrenti per la continuità delle lavorazioni, debbono rimanere fuori da detti locali, all'esterno delle blinde, e, se in quantità notevole (centinaia per piccoli calibri, decine per medi e grossi calibri), occorre costituire uno o più depositi di sosta blindati (pareti protette come nei locali di dispolettamento) in prossimità delle celle anzidette, purché le pareti abbiano altezza tale (almeno m. 3) da arrestare - tenuto conto della piccola area che tali depositi di sosta debbono avere - la quasi totalità delle schegge che verrebbero proiettate in caso di scoppio.

È assolutamente vietato, nelle immediate vicinanze dei locali dove si caricano e scaricano proiettili o comunque si lavora su esplosivi, costituire cumuli o cataste di proiettili, anche se vuoti, che possano intralciare o rendere meno celere l'allontanamento degli operai in caso di sinistro.

Tale norma va osservata anche se trattasi di cumuli di materiali di qualsiasi genere (casce, rottami, ecc.) o si accumulino, entro la zona racchiusa dai terrapieni o dalle blindate, o anche sopra i terrapieni stessi, materiali (ciottoli, rottami di ferro e simili) perché, in caso di scoppio, possono agire come proiettili.

### ***Proiettili fumogeni e proiettili incendiari.***

5. I proiettili fumogeni e quelli incendiari devono essere conservati in appositi locali terrapienati e bene aereati. Detti locali o depositi non devono essere muniti di parafulmini e debbono distare almeno 100 metri da quelli contenenti munizioni ordinarie.

## **CAPITOLO IX**

### **Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione.**

1. Le baracche debbono avere struttura solida, ma debbono risultare leggere, asciutte e possibilmente isotermitiche.

Possono essere costituite da pilastri e da semplici cortine di laterizi forati su due teste, o da blocchetti cavi di cemento, e devono avere il pavimento sopraelevato cm. 30 sul piano di campagna, ma ad esso raccordato negli ingressi, su sottofondo di calcestruzzo o sottostante vespaio.

L'armatura può essere costituita da incavallature miste di ferro e legno ignifugato, ed il soffitto dev'essere di struttura leggera.

Le porte ad entrambe le testate e le finestre, non vetrate, situate lungo le pareti longitudinali (una per ogni campata) debbono aprirsi verso l'esterno.

Lungo il margine inferiore delle pareti, a 20 cm. dal pavimento, devono essere disposti vani di aereazione con canne di ventilazione ed i vani predetti devono essere muniti di sportelli metallici per poterli chiudere nei periodi di pioggia, umidità o forti calori, e di rete metallica (V. Tav. III).

2. Le celle blindate hanno lo scopo di garantire l'incolumità del personale adibito al dispolettamento o dal disinnesco dei proiettili, e di evitare la proiezione delle schegge all'intorno in caso di accidentale scoppio.

Le operazioni sopra ricordate debbono essere compiute dall'esterno, mediante apposito congegno da maneggiarsi sempre all'esterno dalla parte della cella.

La cella deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni proporzionate al calibro massimo dei proiettili da manipolare;
- b) ingresso a baionetta, possibilmente doppio;
- c) pareti, pavimento e soffitto rivestiti da robusti panconi di legno di essenza forte ed ignifugati;
- d) protezione laterale e superiore costituita da non meno di due metri di terra. Tale spessore deve essere proporzionato al calibro dei proiettili da manipolarsi.

Le celle di tipo permanente possono essere di struttura cementizia armata o di legno; quelle occasionali o temporanee, possono invece essere costituite da murate di robuste casce riempite di terra o di sabbia (V. Tav. IV).

3. Gli spessori delle traverse per le caldaie o tini di fusione degli esplosivi, devono essere in relazione alla quantità dell'esplosivo che si deve fondere; tali spessori possono essere di 3 a 4 metri per caldaie che contengano da 100 a 200 chili di esplosivo tipo tritolo.

## **CAPITOLO X**

### **Sicurezza contro gli incendi.**

1. Se il cantiere ha carattere permanente, deve essere dotato di adatta distribuzione di idranti in modo da potere, in qualunque punto, disporre di getti d'acqua aventi almeno una pressione utile di quattro atmosfere alla lancia.

Se ha carattere occasionale, tale rete potrà essere sostituita da pompe da incendio, sia montate su automezzi che trasportabili a mano, di numero e potenzialità sufficienti a giudizio del

competente comandante dei Vigili del Fuoco, in base all'ampiezza del cantiere.

Inoltre, tutti i cantieri, sia permanenti che occasionali, come pure le fabbriche di esplosivi in genere, debbono avere una congrua dotazione di estintori di tipo moderno, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti, nella stagione invernale, in modo da evitare il mancato funzionamento per congelazione del liquido.

Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali ove per le lavorazioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi.

Negli spiazzi erbosi dei cantieri e degli stabilimenti debbono essere disposti mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di incendio.

Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di trasmettere il fuoco facilmente (alberi fruttiferi, ortaggi, mais, ecc.).

L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti e tagli periodici.

### ***Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche.***

**2.** Valgono, in generale, le norme di cui al successivo allegato D.

Nell'applicazione di tali norme si terrà, però, conto dell'effettiva entità del pericolo, e ciò sia in relazione alla zona in cui risiede l'opificio, più o meno esposto a scariche elettriche, sia alla entità o tipo dell'esplosivo ricoverato o esistente in ciascun locale.

Norme speciali potranno, caso per caso, essere applicate a cantieri occasionali, creati per temporanee esigenze.

Di massima si cercherà di utilizzare la costituzione stessa della baracca per la protezione contro le scariche elettriche, mettendo a terra, con adatte condutture le coperture in lamiera.

Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che esse siano disposte a conveniente distanza (non minore di m. 20) da linee elettriche, anche se a basso potenziale, e che sul probabile percorso di scariche elettriche partenti dalle condutture stesse e dirette alle cataste non siano disposti esplosivi di qualsiasi natura.

Particolare cura si avrà nel collegare alla terra i macchinari in cui esplosivi allo stato polverulento o di fine granitura, specialmente se allo stato secco (se non grafitati), sono soggetti a setacciamenti o maneggi tali da produrre mutuo strofinio (essicatori per nitrocellulose e gallette di nitrocellulosa con nitroglicerina, botti lisciatrici, setacci ed imbuti mescolatoi per esplosivi secchi, ecc.).

### ***Sicurezza contro azioni dall'esterno.***

**3.** I cantieri, le fabbriche ed i depositi di esplosivi debbono essere protetti da una recinzione continua e di accertata efficacia (rete metallica alta m. 2,50 o muro non scalabile).

Tale recinzione deve essere disposta a non meno di metri 40, riducibili a 20 se esistano ostacoli naturali od artificiali, dai locali contenenti esplosivi e materiali infiammabili, tenendo conto, caso per caso, della forma del terreno (alture, dominanti, fiumi e fossati, zona di accesso aperta e sgombra di ostacoli oppure macchiosa o boscosa, ecc.).

Lungo la recinzione, all'esterno, oppure all'interno dell'opificio, a seconda della praticabilità del terreno e della convenienza, deve esistere un cammino di ronda.

La linea di recinzione deve essere dotata di un sistema di illuminazione sufficiente e lungo di essa, e nel caso di opifici di ampiezza rilevante, debbono esistere stazioni di segnalazione.

I cantieri e le fabbriche, che volessero adottare la protezione per segnalazione con raggi infrarossi, dovranno dimostrare la perfetta efficienza del sistema il quale dovrà essere controllato ogni sei mesi od anche più di frequente saltuariamente, se ritenuto necessario, dalla Commissione tecnica provinciale.

Il personale di ronda deve disporre di lanterne elettriche a mano di sufficiente intensità.

È vietato l'impiego di lanterne comuni e di qualsiasi altro mezzo d'illuminazione a fiamma.

## **CAPITOLO XI**

### **Lavoro notturno<sup>61</sup>**

**1.** Il lavoro notturno di cui all'art. 105 del regolamento di pubblica sicurezza può essere autorizzato nelle fabbriche di esplosivi e manufatti esplosivi, limitatamente ai procedimenti di lavorazione che debbono essere condotti necessariamente in ciclo continuo ed a quelli che consentano, per l'adozione di particolari mezzi o sistemi operativi e di controllo, una riduzione del rischio connaturato alle lavorazioni medesime senza divario del rischio stesso rispetto alle attività diurne.

**2.** Il lavoro notturno non è comunque consentito nei procedimenti di fabbricazione e di manipolazione di polvere nera, di miscele pirotecniche e per la fabbricazione di oggetti esplodenti in genere della IV e della V categoria, né per operazioni di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili od altri manufatti esplosivi di recupero nei cantieri di scaricamento civili.

**3.** Nei locali autorizzati al lavoro notturno le operazioni di trasferimento di esplosivi e dei manufatti esplosivi da e per i depositi di fabbrica di cui all'art. 5 f. del capitolo 1° devono essere eseguite esclusivamente nelle ore diurne.

**4.** Le autorizzazioni possono essere:

- a) permanenti quando il lavoro notturno si inquadra nella tecnica stesa del procedimento adottato, fatti salvi frequenti controlli delle condizioni di sicurezza da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Siffatte autorizzazioni devono essere immediatamente sospese e saranno revocate quando le condizioni di sicurezza non risultino più adeguate;
- b) temporanee quando il lavoro notturno è determinato da motivi contingenti dei quali gli interessati devono comprovare la assoluta necessità con idonea documentazione, producendo anche le dichiarazioni delle altre amministrazioni dello Stato eventualmente interessate.

**5.** Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di deroga al divieto di lavoro notturno il titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi o manufatti esplosivi deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, e la documentazione tecnica dalla quale risultino i motivi posti a fondamento della richiesta con una dettagliata descrizione delle misure e degli accorgimenti che si intendono adottare nella esecuzione del lavoro per salvaguardare la sicurezza pubblica e la incolumità del personale lavorante.

Sull'istanza il Ministero decide previo accertamento dell'osservanza anche delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a norma dell'art. 86 del regolamento di pubblica sicurezza.

#### ***Igiene e sicurezza degli operai.***

**1.** Gli stabilimenti ed i cantieri debbono disporre di un posto di pronto soccorso, dotato di qualche letto, di barelle a mano e, possibilmente, di almeno una barella montata su ruote pel pronto trasporto di feriti.

**2.** Ogni reparto della fabbrica o del cantiere deve disporre di almeno una cassetta di pronto soccorso che dovrà essere sempre tenuta in piena efficienza.

È necessario che nello stabilimento o nel cantiere vi sia, tra il personale maschile, e quello femminile, ove sono impiegate operaie, qualcuno che abbia frequentato un corso di pronto soccorso e che ne abbia ottenuto il diploma.

**3.** Il servizio sanitario dell'opificio deve essere affidato ad un medico che, pur non avendo obbligo di permanere nell'opificio stesso, deve risiedere nelle vicinanze in modo da essere sempre reperibile.

In caso di assenza dovrà farsi sostituire da altro sanitario informando tempestivamente la direzione dello stabilimento o del cantiere.

Inoltre gli opifici stessi debbono essere collegati telefonicamente con almeno due recapiti di medici residenti nelle vicinanze e debbono disporre di automezzo sia per far più sollecitamente pervenire il medico all'opificio, sia per trasportare, eventualmente, l'infortunato all'ospedale viciniore.

Il nome ed il recapito di detti medici deve essere affisso in portineria, e nell'ufficio della direzione.

---

<sup>61</sup> Introdotto dal D.M. 13 luglio 1977 (GU n. 199 del 21 luglio 1977) [NdR].

**4.** A tutti gli operai addetti al maneggio degli esplosivi nitroderivati aromatici deve essere giornalmente distribuita, a cura della direzione, una razione di latte (1/4 di litro) solo o aromatizzato con caffè o cacao.

Coloro che lavorano esplosivi contenenti nitroglicerina (balistiti, dinamiti, ecc.), debbono avere, oltre alla razione di latte, una razione di caffè (15 grammi) convenientemente inzuccherato.

La direzione deve, con opportuna sorveglianza, assicurarsi che tali razioni di latte e caffè siano effettivamente consumate dagli operai, e non asportate dallo stabilimento o cedute ad altri.

**5.** Gli operai addetti al maneggio degli esplosivi debbono avere indumenti di lavoro completi, comprese le calzature senza chiodi, da indossare prima di avere accesso nelle officine. Tali indumenti debbono, a cura della direzione, essere lavati o rinnovati con sufficiente frequenza.

Coloro che, per lo speciale lavoro (fresatura di cariche di scoppio, maneggio di esplosivi polverulenti, ecc.) sono soggetti a respirare pulviscoli, debbono essere muniti di apposita maschera a protezione della bocca e del naso.

In casi particolari potrà essere imposto anche l'uso di maschere a completa protezione del viso, di occhiali, di guanti, ecc.

**6.** Fuori dalle officine, in località adatte e protette dalla pioggia, debbono essere disposti in numero sufficiente, lavatoi dove gli operai debbono recarsi prima di consumare il cibo, nelle soste di lavoro e prima di abbandonare l'opificio. Tali lavatoi debbono disporre di sapone e di spazzole per la pulizia delle unghie.

**7.** Appositi cartelli, affissi alle pareti nelle varie officine, debbono, oltre alle indicazioni delle norme prudenziali occorrenti nel maneggio degli esplosivi, recare richiami sulla necessità della pulizia personale per evitare forme di avvelenamento cronico.

**8.** Tutti i locali, ove si maneggiano esplosivi, debbono essere puliti giornalmente, od anche più spesso ove occorra, con getti d'acqua e scope. Le spazzature non debbono essere accumulate nell'interno dell'opificio, ma, di volta in volta, portate in località adatta e abbastanza lontana per essere ivi bruciate.

**9.** Il medico incaricato del servizio sanitario dell'opificio deve tenersi al corrente dello stato di salute degli operai, visitandoli almeno una volta l'anno (più di frequente quelli che mostrassero segni di deperimento organico) e segnalare alla direzione coloro che si mostrassero non idonei, o meno idonei, al compito loro affidato.

## **CAPITOLO XII**

### **Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere.**

**1.** Nell'interno degli stabilimenti o dei cantieri non possono esistere che gli uffici del personale direttivo addetto alle lavorazioni.

Gli altri uffici, ai quali possono o debbono avere accesso anche persone estranee e le abitazioni del personale direttivo o di custodia debbono sempre essere dislocati fuori dal recinto dell'opificio.

**2.** L'ubicazione degli uffici esterni, abitazioni delle famiglie dei custodi e delle guardie giurate, dei corpi di guardia, ecc., deve essere tale da garantire almeno contro i danni gravi.

**3.** Gli uffici esterni e le abitazioni del personale addetto all'opificio devono essere ubicati in modo che fra essi ed i locali contenenti esplosivi siano, possibilmente frapposti magazzini di materiali inerti e officine puramente meccaniche.

**4.** I depositi devono essere situati nei punti più riparati del cantiere o della fabbrica, sfruttando sagacemente il terreno o erigendo, se necessario, terrapieni di protezione a ridosso dei locali da difendere; ciò, specialmente, quando trattisi di locali piccoli, come corpi di guardia, abitazione custodi, ecc.

**5.** I locali di temporanea sosta degli operai, come refettori, lavatoi, ecc. quando non sia possibile costruirli fuori dall'opificio, si debbono situare al riparo dei reparti pericolosi e dalle baracche contenenti esplosivi o proiettili carichi e, se necessario, debbono essere protetti con terrapieni limitati al lato od ai lati esposti.

### **CAPITOLO XIII**

#### **Disposizioni finali e transitorie.**

**1.** Per l'impianto e l'esercizio dei cantieri valgono pure le altre prescrizioni, d'indole generale, stabilite nei capitoli precedenti del presente Allegato.

**2.** Gli stabilimenti, le fabbriche, i depositi di esplosivi ed i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili già esistenti, possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano, non trascurando tuttavia di apportare in essi, nei limiti del possibile, le migliorie stabilite dalle presenti norme.

Dovranno però essere al più presto attuate le provvidenze prescritte contro gli incendi.

In caso di importanti trasformazioni o radicali modificazioni nei reparti esistenti, dovranno essere osservate le prescrizioni del presente Allegato.

**3.** La direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri deve essere affidata a personale laureato in chimica o ingegneria chimica o ingegneria industriale, personale che è tenuto responsabile del buon andamento della fabbricazione e della conservazione degli esplosivi. È fatta eccezione per le fabbriche esclusive di polvere nera e di fuochi artificiali qualora non impieghino rispettivamente un numero di operai superiore a 24 e 12.

Alla direzione dei cantieri in esercizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può essere conservato il personale che non sia in possesso dei titoli di cui sopra, purché, a giudizio del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, sia ritenuto, per la sua speciale capacità tecnica, idoneo alla direzione stessa.

## ALLEGATO C

### CAPITOLO I

#### *Licenze di trasporto (art. 83 del Regolamento)*

**1.** Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli «avvisi di spedizione» e sono, salvo il caso d'uso esenti da tassa di bollo perché rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T.U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135<sup>62</sup>. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.

Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

**2.** Gli «avvisi di spedizione» debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P.S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.

Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto «nulla osta» dell'autorità di P.S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione Ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della legge di P.S.

**3.** Non si possono trasportare esplosivi della 1ª categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo - escluso l'imballaggio -, né cartucce cariche della 5ª categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.

**4.**<sup>63</sup> Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di I, II, III, IV e V categoria in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito di fabbrica o di deposito di vendita.

La licenza permanente ha validità di un anno e abilita a più trasporti per il periodo della sua validità.

**5.** Pel trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.

**6.**<sup>64</sup> Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) delle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

La validità della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri; autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.

Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.

---

<sup>62</sup> Successivamente il [DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#) e successive modificazioni, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo [NdR].

<sup>63</sup> Così modificato dal D.M. 23 gennaio 1974, dal D.M. 8 aprile 2010 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto) e dal D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita) [NdR].

<sup>64</sup> Così modificato dal D.M. 23 gennaio 1974, dal D.M. 8 aprile 2010 e dal D.M. 9 agosto 2011 [NdR].

L'avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, può essere presentato in questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.

Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.

Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

Nel silenzio dell'autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).

Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto.

**7.** L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.

## **CAPITOLO II<sup>65</sup>**

### ***Norme generali da osservarsi per il trasporto degli esplosivi.***

Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR".

---

<sup>65</sup> Capitolo così sostituito dal D.M. 19 settembre 2002, n. 272 [NdR].

## **ALLEGATO D**

### **Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive (art. 83 del Regolamento).**

#### **PARTE I**

#### **Sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni.**

##### **1 - Classificazione degli edifici.**

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, sono classificati come segue:

- 1) edifici e costruzioni destinati completamente ad uso di ufficio e servizi accessori (produzione o trasformazione di energia elettrica, ad esempio) ed a scopo di ricerche od esperienze e che, non contenendo (o solo in minime quantità) le sostanze pericolose, non offrono per loro natura alcun pericolo speciale di incendio o esplosione;
- 2) edifici e costruzioni destinati alla lavorazione e conservazione di oggetti e sostanze che, pur essendo attinenti alla industria od al commercio delle sostanze pericolose, non siano, per loro natura e per lo stato in cui si trovano, né facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, né esplosive;
- 3) edifici e costruzioni destinati, in tutto od in parte, alla lavorazione o manipolazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni;
- 4) edifici e costruzioni (serbatoi, recipienti) destinati in tutto od in parte a contenere, a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione, sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni. Quest'ultima categoria si suddivide ancora in serbatoi interamente metallici all'aperto interrati e fuori terra (parzialmente o totalmente); serbatoi non interamente metallici all'aperto; ed edifici (o costruzioni) contenenti serbatoi di deposito o merce imballata.

Per gli edifici e costruzioni di cui ai nn. 1) e 2), non occorrono, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, precauzioni diverse da quelle consigliabili (tenuto conto della località e della grandezza dei fabbricati) per edifici industriali, in genere. Quando però detti edifici si trovano nelle vicinanze di quelli indicati ai nn. 3) e 4), è da tenere presente la possibilità di propagazione di incendi dagli uni agli altri, possibilità tanto maggiore quanto minori sono le distanze. Se queste distanze scendono al di sotto di una trentina di metri, è consigliabile ogni precauzione atta a ridurre i pericoli di incendio, e la gravità delle loro conseguenze (riduzione, ad es., nelle nuove costruzioni, dell'uso di materiali infiammabili, come il legno, specie per le strutture portanti principali dell'edificio) e ad assicurare un servizio di spegnimento pronto ed efficace.

##### **2. - Edifici nei quali si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili (n. 3 del paragrafo 1)**

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, vanno protette dalle scariche atmosferiche con parafulmini a «schermo reticolare» (od a «gabbia di Faraday») secondo le modalità precisate nella «Appendice tecnica».

Ove si tratti di impianti fatti all'aperto e le sostanze infiammabili siano contenute entro apparecchi, recipienti, tubi od altro, completamente metallici e chiusi, è sufficiente la messa a terra di tutti gli apparecchi (o recipienti, o tubi), da fare con gli stessi criteri prescritti per la messa a terra degli schermi di protezione degli edifici. La messa a terra, anziché essere individuale per ogni elemento dell'impianto, potrà anche ottenersi provvedendo al sicuro collegamento elettrico di tutte le parti di ciascun impianto (ove questo collegamento non sia già assicurato dalle tubazioni o strutture metalliche esistenti) e mettendo a terra l'insieme per mezzo di spandenti, in numero (mai inferiore a due) eguale a quello che le norme prescriverebbero per un edificio coprente la stessa area occupata dall'impianto (compresi in questa area gli spazi che

separano le varie parti dell'impianto). Se qualcuno degli apparecchi e dei recipienti o delle tubazioni presentasse delle aperture, queste andrebbero chiuse da reti metalliche elettricamente collegate alla massa dell'impianto; se poi da queste aperture fosse frequente o probabile l'uscita di aeriformi facilmente infiammabili, alla rete di cui sopra ne andrebbe aggiunta, verso l'interno dell'apertura, una seconda («tagliafiamma»), ad una distanza non minore del diametro dell'apertura e collegata anch'essa colla massa dell'impianto. Se qualche parte o qualcuno degli apparecchi non è metallico, andrà protetto con uno schermo reticolato, del tipo di quelli usati per la protezione degli edifici, collegato colla parte metallica residua dell'impianto; le dimensioni dello schermo e quelle delle maglie andranno fissate in modo che, pur non ostacolando il funzionamento dell'impianto, la distanza fra la parte da proteggere ed il reticolato non sia inferiore al lato del quadrato equivalente all'area delle maglie.

### **3 - Serbatoi o recipienti interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragrafo 1)**

**A)** Quando la sostanza infiammabile sia contenuta a scopo di conservazione lavorazione o manipolazione entro serbatoi o recipienti metallici, chiusi, totalmente o parzialmente fuori terra, situati all'aperto (compresi i gasometri), è sufficiente:

- a) provvedere, ove occorre, ad assicurare il buon collegamento elettrico fra tutte le parti metalliche, fisse e mobili, del serbatoio e le masse metalliche che eventualmente si trovino nelle immediate adiacenze;
- b) alla messa a terra dell'insieme, mediante un numero di spandenti variabili a seconda della grandezza del serbatoio e mai inferiori a due, a meno che il serbatoio abbia una capacità inferiore ai 200 mc., nel qual caso sarà sufficiente un solo spandente.

Nei riguardi del punto a), il collegamento potrà ritenersi senz'altro sicuro fra tutte le parti saldate, oppure chiodate o bullonate senza interposizione di sostanze non conduttrici. Negli altri casi, il collegamento potrà ritenersi soddisfacente ove sia effettuato mediante conduttori o funi metalliche (od anche catene metalliche) solidamente fissate alle parti e di sezione non minore di 50 mmq., complessivamente; altrimenti, dovrà essere completato in modo adatto a ciascun caso particolare e sino a soddisfare la condizione precedente.

Ove il serbatoio, il gasometro o qualcuna delle tubazioni collegate, abbia delle aperture, esse dovranno essere chiuse da reti metalliche tagliafiamma collegate elettricamente col resto del serbatoio.

Se il serbatoio ha superiormente una ringhiera metallica (od altre strutture metalliche, in genere) occorrerà, ove non sia già fatto, assicurare il suo collegamento elettrico, in più punti col resto del serbatoio.

Ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche non è generalmente necessaria nessuna aggiunta alla parte superiore del serbatoio tutte le volte, come è generalmente il caso, ch'essa sia in lamiera di sufficiente spessore (qualche millimetro); in particolare, non è consigliabile, sebbene non possa generalmente dirsi pericolosa, l'aggiunta di aste verticali, terminanti o no con fiocchi metallici. Piuttosto, ove la mole del serbatoio, la sua altezza fuori terra, la natura dell'infiammabile conservato o la frequenza nella regione di temporali accompagnati da scariche elettriche facciano desiderare maggiori precauzioni protettive, è consigliabile la sistemazione, al disopra del tetto metallico del serbatoio, di una adatta rete di conduttori come quelli adoperati per la protezione degli edifici, a maglie aventi il lato medio di grandezza non superiore alla distanza che separa la rete dal tetto. Questa rete andrebbe collegata elettricamente, in più punti, con la massa metallica del serbatoio e con le prese di terra.

Quanto al punto b), se si tratta di serbatoi parzialmente interrati, gli spandenti per la messa a terra potranno essere omessi soltanto quando le misure indichino che la naturale messa a terra del serbatoio sia sicuramente e permanentemente buona (che, cioè, la sua resistenza di terra sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali) anche in giornate di tempo asciutto.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere attuati anche quando nelle immediate adiacenze (oppure al di sopra) dei serbatoi, si trovino delle linee elettriche aeree e simili; le quali, per altro, saranno escluse dal collegamento con la massa dei serbatoi.

- B)** Per i serbatoi metallici (all'aperto) interrati, ma col passo d'uomo, la torretta di manovra, ecc. affioranti al livello del suolo, basterà controllare che la loro naturale messa a terra, sia permanentemente buona (che la loro resistenza di terra, sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali), anche in giornate di tempo asciutto. Se questo non fosse il caso, o per la natura del terreno, o per particolari costruttivi di sistemazione del serbatoio (rivestimenti di cemento, di calcestruzzo, od altro) basterebbe provvedere alla messa a terra del serbatoio mediante una «terra» supplementare costituita da almeno uno spandente affondato sino a sufficiente profondità, od una «terra di capacità».
- C)** Quando il serbatoio sia completamente e permanentemente interrato in terreno ordinario, non troppo asciutto (coltivabile od argilloso) e sia ricoperto ovunque da almeno qualche decimetro di terreno, non occorrerà in generale nessuna precauzione.

Solo per i serbatoi situati in zone nelle quali le scariche elettriche siano frequenti ed in terreni dei quali sia dubbia la conduttività (terreni molto asciutti, sabbiosi, ghiaiosi e rocciosi), oppure costruiti con modalità (casse di isolamento in cemento, ecc.) che lascino dubitare del loro collegamento elettrico col suolo, sarà necessario controllare la loro effettiva naturale messa a terra, e, nel caso che la resistenza di terra si riveli maggiore di quella richiesta nelle prese ordinarie (si veggia l'Appendice tecnica) provvedere come nel caso B) dei serbatoi affioranti.

#### **4 - Serbatoi o recipienti non interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragrafo 1)**

Quando il serbatoio o il recipiente della sostanza infiammabile sia costruito in tutto od in parte con materiale elettricamente non conduttore, dovrà provvedersi alla protezione del serbatoio (oppure dell'edificio in cui esso si trovi) dalle scariche atmosferiche con parafulmini a schermo reticolare e con le stesse norme (paragr. 2) che valgono per gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o manipolano le sostanze infiammabili.

Nel caso, tuttavia, in cui solo una piccola parte del serbatoio fosse di materiale non conduttore, ed il resto fosse metallico, potrà provvedersi con le norme già indicate per i serbatoi interamente metallici, purché la parte non conduttrice venga protetta con un reticolato metallico collegato elettricamente col resto del serbatoio, analogamente a quanto è stato prescritto (paragr. 2) nei riguardi degli impianti non interamente metallici di lavorazione all'aperto.

Per le eventuali aperture del serbatoio valgono le stesse prescrizioni già date per i serbatoi metallici.

#### **5 - Edifici e costruzioni contenenti serbatoi di deposito o merce imballata (n. 4 del paragrafo 1)**

Attesa la diversa probabilità, per gli edifici, di essere colpiti dalle scariche atmosferiche, a seconda che facciano parte di importanti agglomerazioni edilizie, o ne siano fuori, ed attesa la diversa gravità dei relativi pericoli a seconda di ciò che l'edificio contiene, ed in relazione alla differente frequenza delle scariche, occorre distinguere da caso a caso.

Quando si tratti di edifici contenenti dei serbatoi del tipo di quelli considerati ai paragrafi 3-4, è necessario provvedere alla protezione di ciascun serbatoio come se si trovasse all'aperto, oppure provvedere alla protezione dell'edificio o costruzione, come al paragrafo 2.

Quando si tratti di depositi importanti di merce imballata in recipienti di lamiera metallica sottile, e situata in costruzioni isolate e distanti da grandi agglomerazioni edilizie, è pure necessario provvedere alla protezione dell'edificio con il sistema a schermo reticolare.

Nel caso, invece, dei piccoli depositi che la legge consente nelle città, quando siano situati in qualcuno dei locali inferiori di costruzioni facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, in regioni non specialmente soggette a violenti temporali, non sarà necessaria alcuna speciale protezione.

In ogni caso, occorrerà che i locali di deposito siano sicuramente ventilati, provvedendo, ove occorra, all'impianto di adatte canne di ventilazione, in materiale non conduttore (muratura, cemento, ecc.), oppure aprendo nelle pareti degli sfiatatoi od aereatori (in basso ed in alto). Specialmente abbondante dovrà essere la ventilazione nei locali ove possano essere compiute, anche soltanto occasionalmente, operazioni di travaso di liquidi infiammabili, facilmente evaporabili e capaci di dar luogo ad esplosioni; ove la superficie complessiva delle aperture (porte

e finestre) di comunicazione libera con l'esterno non raggiunga, in totale, un quindicesimo della somma delle superficie di tutte le pareti del locale, inclusi pavimento e soffitto, bisognerà aumentare la superficie delle accennate aperture, o provvedere ad una adeguata ventilazione artificiale di sussidio; e se, per attuarla, si ricorresse a ventilatori elettrici aspiranti, i relativi motorini dovranno essere del tipo chiuso.

Nelle operazioni di travaso, fra un recipiente metallico ed un altro, di liquidi non conduttori, è sempre consigliabile (ed è necessario nel caso di travasi di qualche importanza, o di sostanze facilmente infiammabili) curare il collegamento elettrico dei due recipienti (mediante, ad es., una catenella metallica, od altro) sia fra di loro, sia con la terra.

## **PARTE II**

### **Sostanze esplosive.**

#### **6 - Classificazione degli edifici.**

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione delle sostanze esplosive, sono classificati nelle stesse quattro categorie considerate nel paragrafo I nei riguardi delle sostanze infiammabili.

Per gli edifici simili a quelli indicati ai nn. 1) e 2) del paragr. 1 valgono ancora le avvertenze contenute nella fine del paragrafo stesso.

#### **7 - Edifici e costruzioni nei quali si lavorano o si manipolano sostanze esplosive** (n. 3 di cui al paragrafo 6 ed 1).

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze esplosive, in genere, vano protetti dalle scariche atmosferiche con parafulmini del tipo detto a «schermo reticolare» (od «a gabbia di Faraday»), secondo le modalità precisate dalla «Appendice tecnica».

Ai fini che qui interessano, non è considerato come «manipolazione» il confezionamento di cartucce che viene fatto negli esercizi di minuta vendita.

#### **8 - Edifici e costruzioni contenenti depositi di sostanze esplosive** (n. 4 dei paragrafi 6 e 1).

Con riferimento alla classificazione dei depositi di sostanze esplosive, contenuta nel precedente Allegato B, dovranno essere protetti dalle scariche atmosferiche, secondo le norme precisate nell'Appendice tecnica, tutti i depositi così detti di fabbrica di vendita e di consumo (permanenti o temporanei) e quelli dei cantieri di scaricamento e caricamento proiettili; e dovranno pure essere protetti nello stesso modo quei magazzini o depositi giornalieri, che si trovino in località particolarmente soggette a temporali accompagnati da scariche elettriche.

Sono tuttavia esenti, di regola, dall'obbligo della protezione:

- a) i depositi di consumo diretto (tanto più e di carattere temporaneo), di cui al n. 5 del Capitolo IV, del precedente Allegato B, destinati a contenere non più di 200 Kg. di esplosivi, purché isolati o in posizione tale per cui, in caso di scoppio, non possano presumibilmente arrecare danni importanti;
- b) i magazzini o depositi giornalieri in località non particolarmente soggette a scariche elettriche atmosferiche;
- c) i depositi smontabili di esplosivi destinati all'agricoltura;
- d) i piccoli depositi esistenti presso le minute rivendite.

## **PARTE III**

### **Disposizioni transitorie.**

Gli impianti di protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, negli stabilimenti e depositi di nuova costruzione, devono essere fatti secondo le presenti Norme tecniche e la «Appendice tecnica» allegata.

Gli impianti negli stabilimenti e depositi già esistenti alla data della pubblicazione del presente regolamento, dovranno a mano a mano essere visitati dalle Autorità competenti, approfittando

dell'occasione di visite che si debbano compiere per altri motivi, oppure eseguendo appositi sopralluoghi se tali occasioni tardassero molto a presentarsi. Questo dicasi per le località che sono notoriamente soggette a scariche elettriche atmosferiche. La visita verterà di preferenza: sui locali più pericolosi (polveriere, magazzini di esplosivi, baracche per deposito di proiettili, apparecchi di nitrificazione, lavaggio, ecc. di esplosivi; petrinaggio; essiccatoi e simili; oppure grandi serbatoi, locali di travaso di liquidi facilmente infiammabili; grandi magazzini di tali liquidi imballati); inoltre, sulle costruzioni alte, più soggette alle scariche elettriche (alti camini, serbatoi a torre, e simili).

I rimanenti edifici e costruzioni, tanto più se trattasi di grandi e ben funzionanti stabilimenti e depositi, e se non siano mai accaduti inconvenienti, potranno rimanere nello stato in cui si trovano, salvo a trasformare in seguito e successivamente, i vecchi impianti di protezione, in occasione di lavori di importanza ai singoli edifici o costruzioni.

Per le piccole aziende, ben funzionanti da tempo, e non situate in regioni molto soggette alle scariche elettriche, si prescriverà lo stretto indispensabile, in relazione alle presenti Norme ed all'Appendice.

Verrà concesso ogni volta un congruo lasso di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti, i quali dovranno poi essere debitamente collaudati.

#### APPENDICE TECNICA <sup>[1]</sup>.

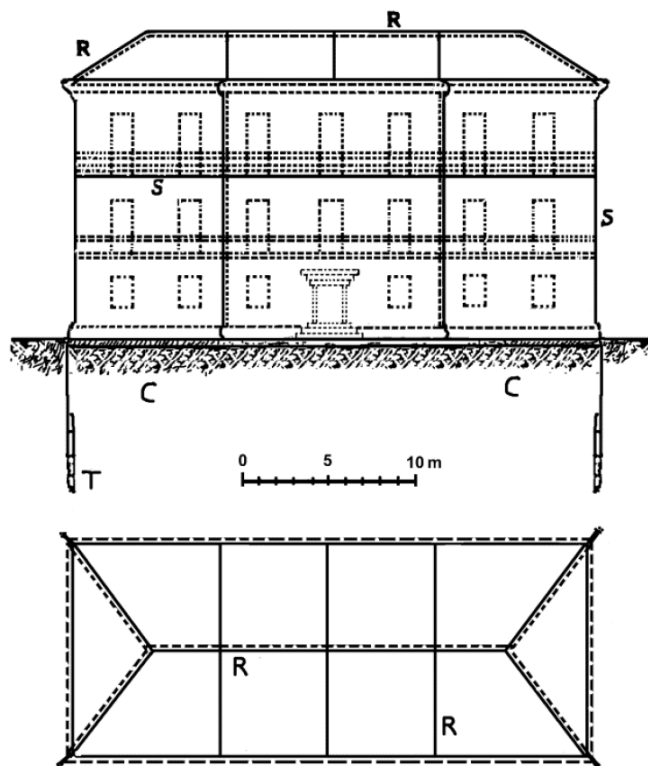
*[1] La presente Appendice costituisce un riassunto, con i completamenti e gli adattamenti del caso di ciò che vi è di sostanziale nelle «**Norme per l'impianto di parafulmini negli edifici militari**» pubblicate dalle Autorità militari competenti; a queste «Norme» si potrà ricorrere quando occorranno maggiori particolari esecutivi e costruttivi.*

##### **1 - Generalità.**

Per la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche degli edifici, delle costruzioni e degli impianti in genere, è da adoperare il sistema «a schermo reticolare» (detto anche a «gabbia di Faraday»), formato da una specie di gabbia, costituita da un insieme di conduttori metallici incrociantsi, di sufficienti dimensioni trasversali, la quale come mostra la figura schematica, avvolga tutta la costruzione e l'impianto, sia in buona e permanente comunicazione elettrica col suolo, e sia collegata con le casse metalliche più importanti esistenti nell'edificio o nelle sue adiacenze e che giungano in prossimità dei conduttori dello schermo reticolare.

Le parti essenziali d'un impianto di protezione sono perciò:

- la rete di conduttori costituenti lo schermo reticolare; si distingue ancora la parte superiore della rete, più facilmente colpita dalle scariche (i conduttori R di questa parte vengono chiamati «organi di raccolta» delle scariche), dal rimanente (i conduttori relativi S vengono detti «organi di scarico»);
- la messa a terra dello schermo reticolare, ottenuto collegando i conduttori che la costituiscono con un certo numero di prese di terra T (od «organi di disperdimento»);
- i collegamenti della rete di protezione con le masse metalliche vicine.



A parità di altre condizioni, e supposta soddisfacente la messa a terra, la efficacia di un sistema di protezione è tanto maggiore quanto più piccole, specie nella parte superiore, siano le maglie della rete di conduttori. Un oggetto situato nell'interno dell'edificio protetto può ritenersi, in genere, tanto più sicuro, quanto maggiore sia il rapporto fra la sua distanza dal punto più vicino della rete di conduttori ed il lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie vicine all'oggetto considerato.

Tale rapporto non deve scendere al disotto di un mezzo per nessuno degli oggetti che più specialmente interessi di proteggere, e deve raggiungere l'unità nei casi nei quali occorra un grado relativamente elevato di sicurezza (come quando si tratti della protezione di sostanze esplosive). A questa condizione può sempre soddisfarsi con l'infittimento, generale o locale, della rete di conduttori costituenti la gabbia, oppure (converrà più di rado) con l'allontanamento della rete stessa.

La bontà della messa a terra della rete di conduttori di protezione ha grande influenza sulla efficacia generale dell'impianto di protezione.

A parità di altre circostanze, la probabilità di essere colpiti dalle scariche atmosferiche è assai minore per gli edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie che non per quelli isolati, in aperta campagna.

La frequenza media delle scariche atmosferiche non solo è variabile da regione a regione, ma subisce forti variazioni anche da una zona di terreno ad un'altra adiacente, col variare di innumerevoli circostanze, non sempre chiaramente identificabili. Le notizie statistiche che si hanno al riguardo, sufficienti ampiamente per dimostrare la necessità di assumere caso per caso informazioni dirette su luogo e tenerne largo conto, non consentono però ancora di tracciare una vera e propria carta, abbastanza particolareggiata, della frequenza delle scariche in Italia.

Dalle considerazioni precedenti, segue che, a seconda dei casi, il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si presenta in forme tanto differenti e con così diverso grado di gravità, da rendere impossibile la elaborazione di norme che, essendo sufficientemente precise e particolareggiate, valgano in tutti i casi, senza esagerazioni o importanti manchevolezze. Si riassumono perciò, qui appresso, alcuni criteri generali, insieme a indicazioni quantitative riguardanti i casi più importanti.

## 2. - Rete di conduttori costituenti lo schermo circolare.

I punti principali da considerare sono:

- l'ampiezza delle maglie della rete e la disposizione dei conduttori che la formano;
- la natura dei conduttori;

- le loro dimensioni;
- i collegamenti nei punti di incrocio;
- la loro sistemazione rispetto alle pareti dell'edificio o rispetto all'impianto da proteggere.

L'ampiezza delle maglie si terrà minore nella parte superiore dello schermo reticolare. I valori consigliabili dipendono largamente dal grado di sicurezza che si vuole raggiungere (paragrafo 1) della presente Appendice, in relazione alla natura degli oggetti da proteggere, alla posizione dell'edificio ed alla frequenza locale delle scariche atmosferiche. Nei casi normali di edifici fuori dell'abitato, è generalmente sufficiente che la rete principale dei conduttori sia costituita da maglie di ampiezza non superiore ai 50 mq in corrispondenza alla parte superiore dell'edificio ed ai mq. 150 in corrispondenza alle facciate verticali; cifre da intendere come ordine di grandezza piuttosto che come indicazioni tassative (la figura va intesa come figura di carattere schematico, non di carattere esecutivo; che, a seconda delle circostanze, le maglie della gabbia di protezione dovranno essere di ampiezza maggiore o minore di quanto appaia dalla figura stessa). Nei casi di edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, sono ammissibili maglie di ampiezza maggiore di quella corrispondente alle cifre di cui sopra, specie in corrispondenza alle facciate verticali; salvo però che si tratti di costruzioni notevolmente più elevate (torri, campanili, camini, torri di sostegno, ecc.) di quelle adiacenti; sarà allora il caso, invece, di adottare maglie di ampiezza minore, specie nella parte più alta. Sarà pure necessario ricorrere a maglie di ampiezza minore quando si tratti di edifici (o costruzioni, in genere) nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze esplosive o molto facilmente infiammabili (come etere, solfuro di carbonio, ecc.), allo scopo di ottenere (paragrafo 1) della presente Appendice, che la distanza minima fra ogni oggetto od apparecchio da proteggere ed i conduttori più vicini dello schermo reticolare non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più vicine a ciascun oggetto. Per ottenere l'infittimento delle maglie senza una spesa eccessiva, potrà anche ricorrersi alla suddivisione delle maglie sopra indicate (costituite dall'incrocio della rete principale di conduttori) mediante conduttori di sezione minore (conduttori secondari).

Si cercherà di dare alla rete la struttura più semplice e regolare possibile; quando, per altro, siano da rispettare esigenze estetiche, si potranno tendere i conduttori, per renderli poco visibili, lungo le linee principali, architettoniche o costruttive, dell'edificio, malgrado ne possa risultare qualche irregolarità nella ampiezza o disposizione delle maglie.

I conduttori verticali dello schermo reticolare che scendono lungo le pareti dell'edificio dovranno essere collegati, nella loro parte inferiore, da un conduttore ad andamento orizzontale (C; figura) che giri intorno all'edificio e che termini inferiormente, per così dire, la gabbia. Tale conduttore potrà trovarsi poco sopra il livello del suolo, oppure essere addirittura immerso nel terreno; in entrambi i casi, si dovrà curare (con precauzioni analoghe a quelle che verranno consigliate a proposito dei collegamenti fra spandenti e schermo reticolare, come al seguente paragrafo 3), che il conduttore ed i suoi collegamenti non siano facilmente soggetti a deperimento manomissione o guasti.

La natura del materiale adoperato per i conduttori ha relativamente poca influenza sul loro comportamento rispetto alle scariche atmosferiche; interessa però che si tratti di materiali i quali, tenuto conto delle circostanze locali, siano poco alterabili col tempo (a causa della loro natura o delle loro dimensioni trasversali). Quanto alla forma della sezione, sono preferibili quelle forme alle quali corrisponda una superficie di conduttore relativamente grande rispetto all'area della sezione trasversale, sicché, le strisce, le piattine, i tubi, i profilati sono preferibili ai conduttori cilindrici pieni. In definitiva, per i conduttori principali dello schermo reticolare è consigliabile il ferro zincato (o stagnato), sotto forma di piattine aventi uno spessore non inferiore a 2 millimetri ed una sezione non minore di circa 75 mmq nella parte dello schermo al disopra del tetto, e non minore di circa 50 mmq per i conduttori residui dello schermo; sezioni un po' inferiori potranno usarsi solo nel caso di schermi e maglie assai fitte. Potranno adoperarsi anche conduttori in rame od in uno degli acciai inossidabili oggi in commercio; questi materiali, più costosi, rendono più sicura la conservazione nel tempo dell'impianto, ma sono più soggetti (specie il rame) alle manomissioni.

I collegamenti dei conduttori fra di loro (per ottenere le necessarie lunghezze) nei punti d'incrocio vanno fatti con grande cura. La saldatura produce il migliore contatto elettrico; ma da sola, all'aria libera, non dà sufficienti garanzie di durata. Sono quindi preferibili le chiodature e le bullonature; tanto più che, se ben fatte, il contatto elettrico, al quale danno luogo è più che sufficiente, tenuto conto della natura delle correnti che si tratta di condurre. La migliore

soluzione, quando sia possibile, è naturalmente quella di saldare e chiodare (o bullonare); altrimenti, chiodare (o bullonare) soltanto. Negli incroci, basterà un solo chiodo (o bullone); nelle giunzioni, ne occorrono almeno due. I conduttori a piattina si prestano molto bene per questi collegamenti; per conduttori tubolari occorrono invece giunzioni a manicotto filettato, più costose.

Non vi è motivo di isolare i conduttori della gabbia di protezione dalle pareti dell'edificio o dal tetto (anzi, è necessario collegarli con le masse metalliche vicine che si trovassero nell'edificio); però, il contatto diretto con le pareti nuoce alla conservazione dei conduttori, soprattutto a causa della umidità che rimane facilmente fra conduttore e parete e della eventuale azione chimica, sopra i conduttori, dei materiali da costruzione. La migliore soluzione, quando ragioni estetiche lo permettano, è quella di tenere i conduttori leggermente discosti dalla costruzione (possono bastare anche pochi centimetri), con quegli artifici che le circostanze possano suggerire (frequenza dei sostegni, interposizione a intervalli regolari di sostanze chimicamente neutre, ecc.) senza però curarne l'isolamento elettrico.

È importante che i piegamenti dei conduttori, quando occorrono (per passare dalla parte superiore della gabbia di protezione alle parti verticali, per seguire le linee costruttive dell'edificio, ecc.), vengano fatti gradatamente, ad arco anziché bruscamente; piegature fatte presso a poco ad arco di cerchio, del raggio di circa un paio di decimetri, sono già soddisfacenti.

Quando si voglia realizzare ogni possibile economia di impianto e le circostanze si prestino, si potranno utilizzare, come conduttori della gabbia, anche le masse metalliche che già l'edificio avesse verso l'esterno (grondaie metalliche, tubi metallici di scolo), ma a patto di controllare la loro continuità elettrica e fare quanto occorra per garantirne sicuramente il mantenimento.

L'aggiunta di punte metalliche o di fasci di punte alla parte superiore dello schermo reticolare, non è né necessaria né utile, per quanto non possa dirsi pericolosa ove il resto dell'impianto sia ben fatto. Ove si volesse un grado assai elevato di protezione, piuttosto che aggiungere delle punte allo schermo, sarebbe assai preferibile raffittire le maglie della parte superiore della rete.

Nei casi nei quali l'edificio avesse già alla sua superficie delle aste metalliche, o simili (specie nella parte superiore: aste di bandiera, tubazioni metalliche, ringhiere metalliche, ecc.) occorrerebbe controllarne la continuità elettrica e collegarle elettricamente in modo sicuro con i conduttori più vicini delle gabbie.

### **3 - Messa a terra dello schermo reticolare.**

Questa messa a terra va fatta con le così dette «prese di terra», che consistono in conduttori T (figura) immersi nel suolo («spandenti»), e collegati con i conduttori dello schermo reticolare.

In massima, uno spandente è tanto più atto alle sue funzioni quanto maggiore è la massa di terreno che esso riesce ad interessare direttamente alla dispersione delle correnti convogliate e quanto più conduttore è il terreno in cui viene immerso. Gli spandenti di forma molto allungata (aste, tubi, profilati, lunghe e grosse trecce metalliche, ecc.) sono perciò assai preferibili a quelli di forme raccolte (lastre, cesti metallici, ecc.); ed è molto consigliabile, tutte le volte che non sia economicamente impossibile, approfondire lo spandente sino a raggiungere la zona permanentemente umida del terreno. Molte pratiche empiriche suggerite in passato sono affatto inutili (per es., quella di spizzettare gli orli delle lastre metalliche che in passato erano molto adoperate come spandente) oppure efficaci bensì, ma non prive di inconvenienti (per es. quella di collocare del carbone coke, discreto conduttore, in pezzi, intorno allo spandente; chè il carbone aumenta bensì la superficie di contatto col terreno, ma può formare coppia elettrica col metallo dello spandente, e facilitare le corrosioni); altre, sono di effetto generalmente temporaneo e non prive anch'esse di inconvenienti, come la pratica di inaffiare il terreno intorno allo spandente con soluzioni saline (che mentre l'aumento di conduttività del terreno che si ottiene è difficilmente durevole, a causa del dilavamento prodotto dalle piogge e dalle acque sotterranee, d'altra parte la presenza di sali può più facilmente determinare inizi di corrosione nelle parti metalliche). È molto utile, invece, ogni provvedimento che valga a mantenere umido il terreno nelle vicinanze dello spandente (vicinanza di vene d'acqua, convogliamenti di acque piovane o di acque di scarico non corrosive).

Uno dei tipi più consigliabili di spandente, nella maggior parte dei terreni, è costituito da uno spezzone di tubo di ferro o di profilato di ferro, di lunghezza non minore di quattro metri, infisso completamente e verticalmente nel terreno (se è possibile, sino ad una profondità sufficiente

per toccare la zona permanentemente umida) nelle vicinanze immediate dell'edificio, e di grossezza sufficiente per resistere allo sforzo di infissione: comunque, lo spezzone, se a forma di tubo, non dovrà avere un diametro esterno inferiore ai 40 mm., e se a forma di profilato (cantionali, ferri a T, ecc.) non dovrà pesare meno di Kg. 3 per metro.

Nel riunire elettricamente ogni spandente col più vicino conduttore verticale dello schermo reticolare, del quale conduttore la presa di terra viene ad essere come il prolungamento nell'interno del suolo, bisogna curare che il conduttore di collegamento sia solidamente attaccato alle due parti (preferibilmente con saldatura e chiodatura) e possa resistere a lungo all'azione corrosiva del terreno, che si manifesta specialmente nelle zone di umidità variabile (le così dette zone di «bagnasciuga») ed all'uscita del conduttore del terreno. Per rendere il conduttore resistente a questa azione, si potranno usare conduttori in ferro di spessore (e quindi di sezione) notevolmente maggiore di quello delle piattine adoperate per lo schermo reticolare; oppure conduttori in rame stagnato o in acciaio inossidabile, o protetti in modo efficace (con guaine di piombo saldate, e così via). In questi ultimi casi, per ridurre gli eventuali effetti di coppia elettrica all'attacco con lo spandente, è utile rivestire di adatto materiale (impermeabile all'umidità ed all'ossigeno contenuto nel terreno) le parti ristrette dello spandente e del conduttore che sono in contatto; e sono stati consigliati rivestimenti di bitume, manicotti di cemento, ecc. Ma è da avvertire che se il rivestimento non è fatto con ogni cura, per ottenere l'aderenza pressoché perfetta del materiale con i metalli, il suo effetto è solo temporaneo.

I terreni nei quali le prese di terra riescono più efficaci, sono quelli umidi argillosi o coltivabili; risultati variabili, e generalmente meno soddisfacenti, si ottengono nei terreni più o meno aridi (specie se sabbiosi, ghiaiosi o rocciosi), tutte le volte, almeno, che non si possa raggiungere la zona permanentemente umida. Quando il terreno sia decisamente cattivo conduttore (terreni sabbiosi asciutti, molti casi di terreni rocciosi, ecc.) converrà sostituire le prese di terra del tipo sopra descritto con le così dette (impropriamente) terre di capacità. In queste prese di terra, lo spandente è costituito da una raggiera di almeno otto o dieci corde metalliche o nastri metallici (di rame, ferro stagnato o ferro zincato), di grossezza sufficiente per resistere a lungo alle cause di deterioramento, unite ad un estremo col conduttore principale di scarico e irradiantesi a largo ventaglio, orizzontalmente, intorno ad esso, sino a distanze tanto maggiori, quanto peggiore è il terreno; distanze mai minori, per altro, di alcune decine di metri. Convieni dare a queste corde o nastri una sezione mai minore di una trentina di millimetri quadrati, e interrarle, se possibile, sino a circa un metro di profondità. In casi particolarmente difficili, questi conduttori potranno essere semplicemente appoggiati sul terreno e ricoperti di detriti (privi di azione corrosiva), ma allora dovranno essere più numerosi.

Ottime prese di terra sono offerte dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile esistenti nel sottosuolo, e, quando sia concesso di usufruirne, da ogni altro conduttore di grandi dimensioni (almeno lineari) esistente nel sottosuolo; in questi casi, basterà collegare questi tubi, o conduttori, con lo schermo di protezione. Buoni spandenti sono pure i pozzi d'acqua esistenti nel terreno (quando le loro pareti non siano rivestite di materiale impermeabile), gli scarichi di fontane importanti, i corsi d'acqua anche di piccola portata (purché perenni), e così via.

Il numero delle prese di terra da adoperare per ogni schermo reticolare dipende dalla grandezza e dalla forma dell'edificio; non si deve però scendere, di regola, al di sotto di almeno due prese di terra, che saranno disposte nelle parti opposte dell'edificio.

Finché lo schermo reticolare non copra aree maggiori di 50-60 mq. sono sufficienti due prese; quattro prese bastano sino a circa 300 mq., sei, sino a circa 500 mq.; al di là, salvo quanto fosse consigliato dalla forma dello schermo o da altre circostanze, potrà, generalmente bastare l'aggiunta di una presa di terra per ogni altri 150-200 mq. di area coperta. In ogni modo, è bene che il numero delle prese di terra non sia inferiore ad una per ogni 25 metri di perimetro dell'area da proteggere.

Le cifre ora date presuppongono che si tratti di buone prese di terra. Sarà considerata come sufficientemente buona una presa di terra quando la sua resistenza verso terra, misurata nei modi noti, in varie epoche dell'anno, ed in periodi di siccità e di pioggia, risulti, in media, non superiore ad una cinquantina di ohm; questo valore, è generalmente facile da raggiungere nei terreni comuni, con spandenti del tipo a tubo od a profilato già descritto, infissi a sufficiente profondità. Detto allora  $n$  il numero delle terre sopra consigliato, la media dei valori, nelle varie epoche dell'anno, della resistenza del sistema delle prese di terra, non dovrà oltrepassare sensibilmente il valore  $50/n$  ohm. Se, all'atto pratico, questa condizione non risultasse verificata,

occorrerebbe aumentare il numero delle prese di terra sino ad avvicinarsi alla cifra desiderata  $50/n$  (intendendo con  $n$ , ben inteso, non già il numero di prese di terra effettivamente fatte, ma il numero sopra consigliato per schermi reticolari della estensione in questione).

Le indicazioni precedenti vanno tuttavia intese essenzialmente a titolo di orientamento, giacché la così detta «resistenza di terra» d'una presa non è la misura, ma solo una indicazione attendibile della attitudine dello spandente a compiere la sua funzione di convogliare al suolo la scarica atmosferica.

Questo è tanto vero che, confrontando la resistenza di una presa di terra del tipo normale con quella di una terra di capacità, fatte entrambe in terreno cattivo conduttore, non sempre la resistenza di questa seconda risulta molto minore dell'altra; oppure, le terre di capacità, interessando alla dispersione della scarica una estensione di terreno assai più vasta, sono indubbiamente più atte dell'altra alle loro funzioni.

#### **4 - Collegamenti dello schermo reticolare con le masse metalliche esistenti nell'edificio. Vicinanza di altre masse conduttrici e di alberi.**

Ove, nell'interno od all'esterno dell'edificio, esistano masse metalliche (o conduttori in genere) molto importanti, queste dovranno essere elettricamente collegate ai conduttori della rete, ed almeno in due punti (scelti fra quelli che più si avvicinano ai conduttori), tutte le volte che le distanze fra masse conduttrici e rete non superino la metà del lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più prossime. Il collegamento è invece superfluo (e potrà tralasciarsi per ragioni economiche e pratiche), quando la distanza di cui sopra sia nettamente maggiore del lato del quadrato equivalente; nei casi intermedi (quando la distanza sia compresa fra la metà del lato e l'intero lato del quadrato equivalente), occorrerà regolarsi in relazione alla importanza della massa ed alla forma delle maglie; tenendo presente, per altro, che è meglio abbondare nei collegamenti che scarseggiare.

Per questi collegamenti, da fare a seconda dei casi mediante chiodature, bullonature, collari di pressione, ecc., possono usarsi conduttori simili a quelli adoperati per lo schermo reticolare (essendo largamente sufficienti sezioni dell'ordine di  $\text{mm}^2$  50) salvo quanto potesse essere consigliato da esigenze relative ai collegamenti da effettuare, o di resistenza meccanica, o di resistenza ad eventuali cause di corrosione.

Fra le masse metalliche da considerare ai fini dei collegamenti sopra accennati, dovranno essere comprese le armature di ferro delle tettoie dei tetti, le coperture metalliche, i macchinari in genere, le condutture dell'acqua, le canalizzazioni metalliche delle acque piovane, le ringhiere, ecc. Sono invece da escludere, in massima (a causa essenzialmente della difficoltà di effettuare collegamenti sicuri e che non imbarazzino le manipolazioni) i fusti metallici; nei casi però in cui si trattasse di cataste di carattere permanente di fusti metallici, specie se contenenti sostanze infiammabili od esplosive, sarebbe necessario raffittire le maglie della parte vicina dello schermo reticolare, sino a realizzare la condizione che la distanza minima fra la catasta ed i conduttori dello schermo non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie.

La prossimità all'edificio di conduttori (linee aeree, ad es.), o di masse conduttrici (altri edifici, protetti o no, alberi, ecc.) può costituire una modesta protezione se il conduttore o la massa siano in ottima comunicazione col suolo (condizione che non può ovviamente essere mai verificata per le linee elettriche di trasmissione, per quelle telefoniche, ecc.; può esserlo, invece, per i così detti «fili di guardia» che talvolta proteggono le linee elettriche, oppure per linee metalliche non aventi scopi elettrici) e siano non più bassi dell'edificio in questione; ma, in generale, non è da farvi affidamento (a meno che le masse siano molte, come avviene allorché l'edificio fa parte di una grande agglomerazione edilizia, paragrafo 1) della Parte I. Quando, poi, non si possa essere sicuri dell'ottima e permanente messa a terra di quel conduttore o di quella massa, la loro prossimità può riuscire anche pericolosa. Si deve perciò evitare che alberi alti si trovino a meno di una ventina di metri dall'edificio da proteggere; intendendosi per alberi alti, ai fini che qui interessano, quelli la cui altezza superi i due terzi dell'altezza dell'edificio.

#### **5 - Edifici speciali.**

Nei piccoli edifici, generalmente isolati (e talvolta circondati da traverse di terra), nei quali si compiano operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive, le maglie dello schermo reticolare dovranno essere piccole, per conseguire lo scopo di proteggere efficacemente

tutti gli oggetti contenuti nell'interno, evitando anche, senza pericolo, di dover far troppi collegamenti, che spesso riuscirebbero imbarazzanti, fra la rete e le masse metalliche interne (dei macchinari, serbatoi, ecc.). Potrà usarsi con vantaggio una vera e propria rete, fatta con filo di ferro zincato del diametro di almeno 5 mm., con maglie aventi il lato non maggiore di qualche decimetro, la quale rete, piuttosto che poggiare direttamente sulla costruzione, dovrà tutte le volte che si possa farlo, circondarla da ogni parte, mantenendosene ad una certa distanza (mediante sostegni in ferro, cemento, od altri materiali incombustibili) possibilmente non inferiore ai due metri. In luogo della rete di filo di ferro si potrà anche adoperare della maniera stirata, di sufficiente spessore (non meno di circa mm. 2) della quale si curerà la buona conservazione (con verniciatura o provvedimenti equivalenti). Converrà badare, in ogni caso, che le maglie non siano così fitte da dar luogo a depositi ininterrotti di neve che possano compromettere la stabilità della costruzione. Per piccoli casotti, riesce spesso più semplice ed economico il rivestimento, completo e senza soluzioni di continuità, delle pareti esterne con lamiera in ferro zincato, od in rame, od in acciaio inossidabile (dello spessore di almeno 2 mm. nella parte superiore ed 1 mm. nelle parti verticali); dovrà essere fatto con molta cura e congiunti a ricoprimento il collegamento meccanico ed elettrico delle lamiere (le chiodature sono preferibili alla saldatura, a meno che quest'ultima sia autogena), ed il loro sicuro collegamento con le prese di terra.

Le tubazioni metalliche non sotterrate che dovessero entrare nella costruzione, saranno collegate con una presa di terra immediatamente prima dell'ingresso.

Se in un edificio in cui si manipolano o si conservano materie esplosive, oppure facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, dovessero entrare binari, occorrerebbe assicurare anzitutto il contatto elettrico tra i vari tronchi successivi di rotaie e, non potendo essere senz'altro certa la buona comunicazione col suolo delle rotaie (generalmente poggianti su traversine di legno, massicciata, ecc.) collegare ancora il binario con una presa di terra a piccola distanza dall'entrata nella costruzione. Se il binario attraversasse la costruzione, occorrerebbero due prese di terra, una da ciascuna parte della costruzione stessa.

Nei recinti degli stabilimenti destinati alla lavorazione o manipolazione di sostanze esplosive, oppure infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, non saranno ammesse linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione che vi affluissero (per la illuminazione, forza motrice, segnalazioni, ecc.) dovranno diventare sotterranee all'entrata nel recinto, oppure, se il recinto fosse molto grande, a qualche distanza da ciascuno degli edifici nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano le sostanze pericolose. Questa distanza non dovrà mai scendere al disotto di 10 metri, e dovrà salire sino a circa 50 metri ove si tratti di sostanze molto facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, e per gli esplosivi. Fra ciascuno dei fili della linea aerea e la sua prosecuzione in cavo dovranno essere inserite delle spirali d'induttanza, e, immediatamente prima di queste, i fili della linea dovranno essere muniti di scaricatori verso terra (per es., del tipo a corna, o di altro tipo) delle eventuali sovratensioni provenienti dalla linea.

Negli edifici in cemento armato, le armature metalliche potranno essere utilizzate per la costituzione dello schermo reticolare soltanto se durante la costruzione siano state prese le precauzioni necessarie per assicurare il contatto elettrico permanente fra i vari elementi metallici. In caso diverso, si dovrà trattare l'edificio come gli altri, procurando, se possibile, di collegare in più punti le armature metalliche della costruzione allo schermo reticolare, considerando le armature stesse come masse metalliche vicino allo schermo (paragrafo 4) della presente App. Tecnica.

## **6 - Ispezioni periodiche e manutenzione degli impianti di protezione.**

Costruito un impianto di protezione secondo i criteri generali e speciali sopra accennati e quelli dettati dalle circostanze particolari, è necessario predisporre delle verifiche periodiche annuali (da compiersi, possibilmente, qualche settimana prima dell'inizio della stagione temporalesca più importante dell'anno, se l'esistenza di questa stagione è sufficientemente netta), aventi lo scopo di accertare lo stato di conservazione dell'impianto. Le verifiche dovranno consistere nella ispezione:

- a) dello schermo reticolare, per accertare la sua integrità ed il buono stato delle connessioni fra i vari conduttori;

- b) dei collegamenti fra la rete e le masse metalliche dell'edificio;
- c) nel controllo del buono stato delle prese di terra.

Di regola, le ispezioni di cui sopra potranno essere oculari; per il controllo delle terre, occorrerà anche qualche verifica della loro resistenza di terra ed il confronto dei risultati delle misure con quelli ottenuti all'epoca dell'impianto (paragrafo 3) della presente App. Tecnica. Ogni difetto o manchevolezza dell'impianto dovrà essere prontamente riparato.

Dovranno essere fatte altresì verifiche generali dello stato dell'impianto tutte le volte che si abbia ragione di ritenere che una scarica atmosferica abbia colpito l'impianto o le sue immediate adiacenze.

Dovrà, infine, tenersi presente che, per accurata che sia stata la costruzione e la manutenzione di un impianto di protezione, è assai raro che, dopo quindici o venti anni al massimo, esso non abbia bisogno di una completa rifazione o di riparazioni molto radicali.

Di tutte le verifiche, dei loro risultati e degli eventuali provvedimenti presi nei riguardi dell'impianto, dovrà essere tenuto nota in apposito registro, firmato dal direttore dello stabilimento od azienda, oppure da persona competente da lui esplicitamente delegata.

## TAVOLE

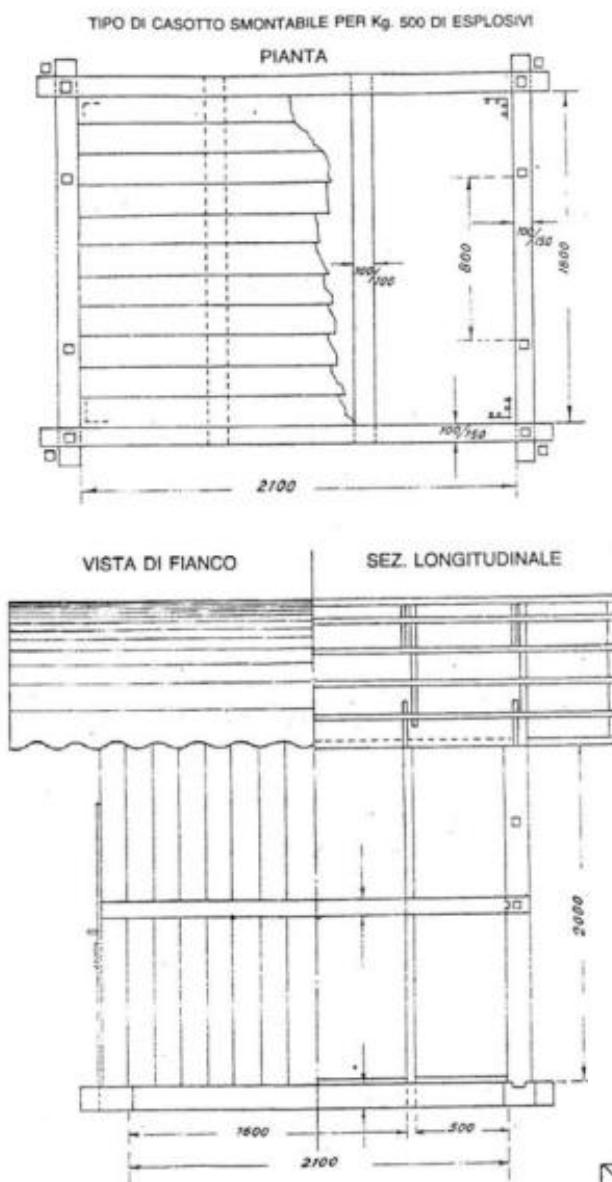


Tavola I

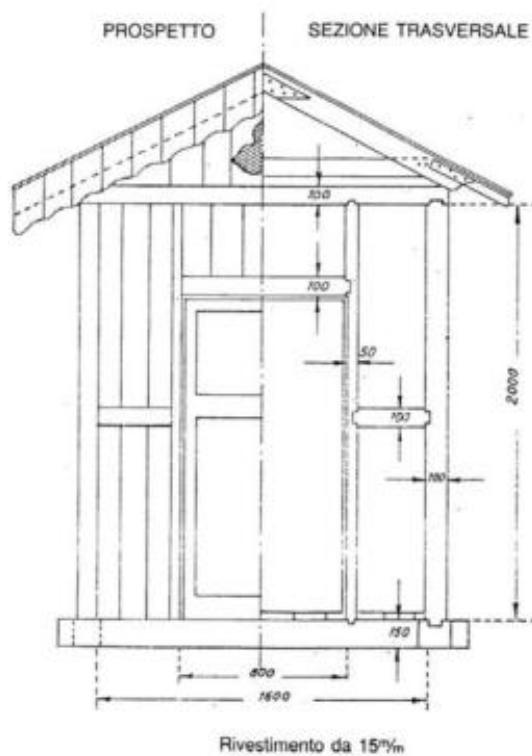


Tavola II

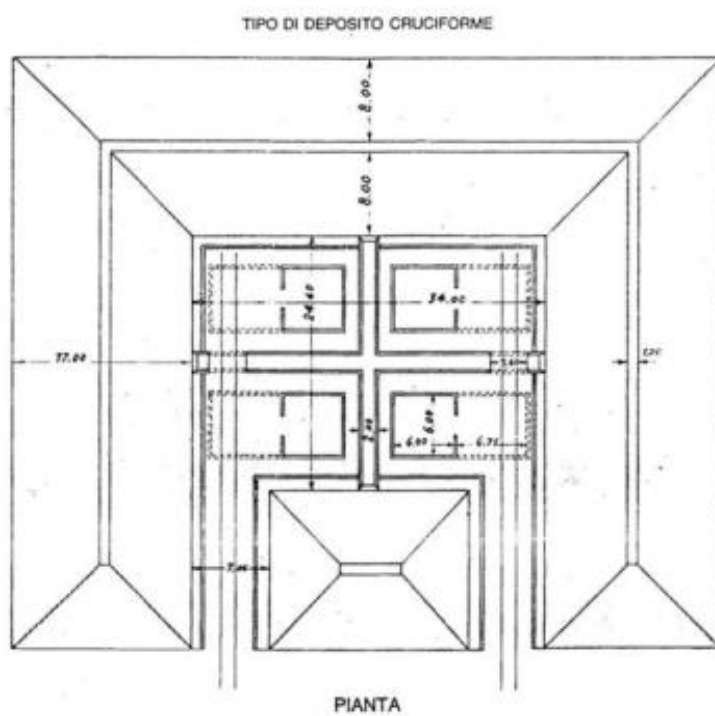
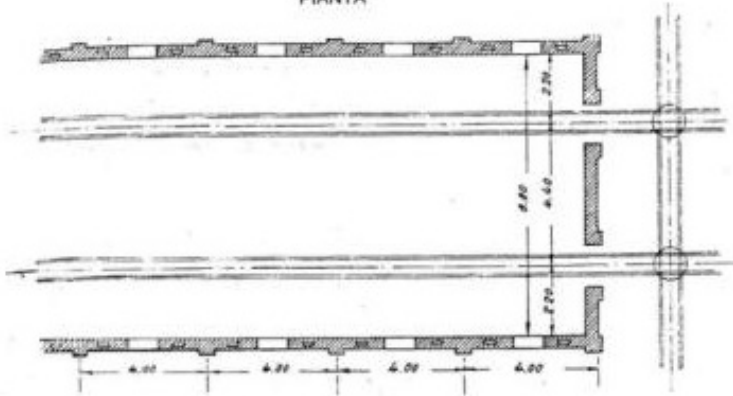
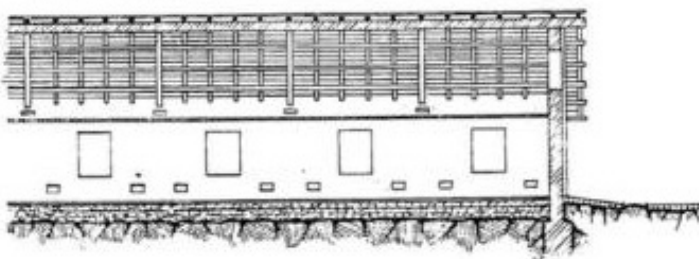


Tavola III

TIPO DI BARACCA PER MATERIALI ESPLOSIVI  
PIANTA



SEZ. LONGITUDINALE



SEZ. TRASVERSALE

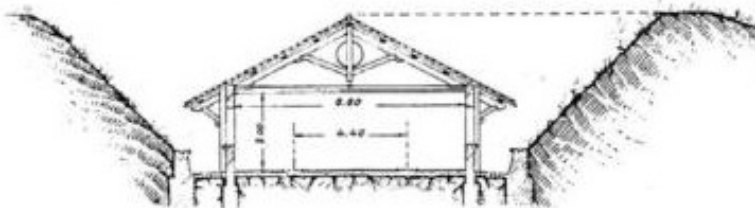
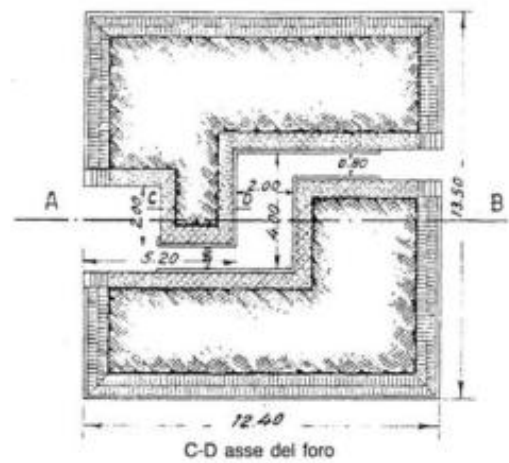


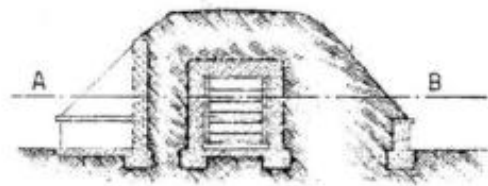
Tavola IV

TIPO DI CELLA BLINDATA  
PIANTA



C-D asse del foro

SEZIONE A-B



PARETI IN CALCESTRUZZO

**D.M. 19 novembre 2014**

**Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti<sup>66</sup>**

([GU n. 286 del 10-12-2014](#))

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

**Visto** il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l'art. 9; **Visto** il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di una commissione centrale operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, nonché di Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento delle medesime funzioni consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia previste dalla legislazione vigente; **Visto** il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i componenti delle predette Commissioni sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; **Visto** il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in particolare, gli articoli 49 e 53; **Visto** il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonché i relativi Allegati; **Visto** l'art. 27 del DPR 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547; **Vista** la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma; **Visto** il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14; **Visto** il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in particolare, il relativo Capo III; **Vista** la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; **Visto** l'art. 97 della Costituzione; **Visto** il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con dM dell'interno è stabilita la composizione della Commissione centrale consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, sopra citate; **Ritenuto** di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;

Decreta:

**Art. 1 - Composizione della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti**

1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stessa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di:

- a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato;
- b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri;
- c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
- d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

<sup>66</sup> Come modificato dal D.M. 17 marzo 2015 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, recante Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti», pubblicato nella [G.U. n. 70 del 25 marzo 2015](#) [NdR].

h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

## **Art. 2 - Composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti**

1. La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriera prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:

- a) *da un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri;*
- b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;
- d) da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, su richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

2. Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere.

3. Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.

4. Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina *o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.*

5. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina *o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.*

6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

8. I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

10. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

### **Art. 3 - Clausola di invarianza della spesa**

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

**Nota DCPREV prot. n. 9910 del 23-07-2020**

**Linee guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi - Edizione 2020**

Si trasmette copia delle linee guida in oggetto diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale con prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020.

Le linee guida forniscono un sintetico inquadramento degli istituti d'interesse e della loro evoluzione, aggiornando gli orientamenti applicativi formulati dalle numerose circolari diramate nel tempo ed entrando nel merito dei singoli procedimenti per la classificazione degli esplosivi recanti la "marcatura CE", nonché per il riconoscimento e la classificazione dei prodotti ai quali non si applica l'obbligo di apporre tale marcatura.

Ai punti 4 e 5 del documento è riportato l'assetto delle competenze alla luce del nuovo quadro regolatorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di "riconoscimento" e "classificazione" e del relativo "sistema di classificazione" degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza. Si forniscono inoltre, al punto 7, i chiarimenti in merito al superamento della categoria dei "prodotti declassificati".

Gli allegati H e I, infine, riportano l'elenco delle circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza abrogate integralmente con la pubblicazione di tali linee guida e delle circolari superate in parte qua per gli aspetti affrontati dal documento stesso.

**Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale.**

**Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi - Edizione 2020**

**SOMMARIO**

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione
4. L'assetto delle competenze
5. Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza
6. In particolare: i detonatori
7. Superamento della categoria dei "prodotti declassificati"
8. Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi
9. Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza
10. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatura CE" per gli esplosivi per uso civile
11. La classificazione ed iscrizione d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile "marcati CE"
12. La classificazione degli articoli pirotecnici "marcati CE" secondo le categorie europee
13. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatura CE" per gli articoli pirotecnici
14. Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici "marcati CE" e le categorie di classificazione nazionali
15. Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatura CE"
16. Casi particolari
17. Regime sanzionatori

18. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza

**ALLEGATI**

- A. Categorie di classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940
- B. Struttura dell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.
- C. Modalità di presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002
- D. Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici
- E. Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella di equiparazione per gli articoli pirotecnici
- F. Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940
- G. Scheda riepilogativa della sentenza TAR Lombardia, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529 (Case log)
- H. Circolari abrogate
- I. Circolari superate in parte qua

**1. Ambito di applicazione.**

- a. Il presente atto di indirizzo reca linee guida per l'applicazione delle vigenti normative che disciplinano, ai fini di pubblica sicurezza, le procedure di competenza per la classificazione degli esplosivi recanti la "marcatura CE", nonché per il riconoscimento e la classificazione dei prodotti ai quali non si applica l'obbligo di apporre la predetta marcatura.
- b. A tal fine, il documento fornisce un sintetico inquadramento degli istituti di interesse e dell'evoluzione che essi hanno conosciuto nel tempo, per poi entrare nel merito dei singoli procedimenti, fornendo indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento degli adempimenti istruttori necessari per l'adozione del provvedimento finale.

**2. Definizioni.**

- a. Come si dirà più diffusamente nel prosieguo del presente documento, l'attuale disciplina giuridica degli esplosivi è la risultante di una pluralità di fonti normative, alcune delle quali di derivazione unionale o internazionale, che si sono venute ad affiancare nel tempo all'originario ordito del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), e del discendente regolamento di esecuzione, di cui al [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).  
In conseguenza di ciò, la lettura delle norme evidenzia come, nel tempo, il Legislatore abbia utilizzato denominazioni non sempre univoche, sul piano delle scelte lessicali, per riferirsi a materie o argomenti analoghi, quando non identici.  
Al fine, pertanto, di facilitare la lettura del presente documento, appare utile chiarire il significato di alcuni termini o espressioni di uso più frequente, fornendone in questo paragrafo la relativa definizione.  
Sempre nell'ottica di un più agevole orientamento nella lettura del testo, si ritiene opportuno riportare anche il significato di alcune sigle particolarmente ricorrenti.
- b. In questo senso, ai fini del presente documento, si intende per:
  - (1) **"articoli pirotecnici"**, qualsiasi articolo che, ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, contiene sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
  - (2) **"CCCSE"**, la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
  - (3) **"esplosivi"**, le materie e gli articoli considerati tali nelle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose" (c.d. *Orange Book*). Tali materie ed articoli sono inclusi nell'elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell'Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo il

termine “esplosivo” è equivalente al termine “esplodente” ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici;

- (4) “**Orange Book**”, le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” pubblicate per la prima volta dall'ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate;
- (5) “**R.D. n. 635/1940**”, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
- (6) “**TULPS**”, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- (7) “**UPAS**”, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, incardinato nell'ambito dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento.

### 3. Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione.

- a. La disciplina-base in materia di esplosivi si rinviene tuttora nell'art. 53 TULPS, il quale fissa il principio secondo cui possono costituire oggetto di fabbricazione, detenzione, trasporto, immissione sul mercato, trasferimento, esportazione, importazione o vendita, solo gli esplosivi che abbiano formato oggetto di una “validazione” e di una “individuazione” della categoria di appartenenza, necessarie ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile.

Nella terminologia del TULPS tali “validazione” e “individuazione” della categoria prendono il nome di “riconoscimento” e “classificazione”.

Più in dettaglio, il “**riconoscimento**” è il procedimento con il quale viene verificato che il prodotto oggetto delle suddette attività può essere considerato come un esplosivo e che, in ragione delle sue caratteristiche o in funzione della destinazione d'uso, può essere impiegato per uso civile ovvero da parte delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La “**classificazione**” consiste, invece, nel procedimento con il quale un determinato prodotto, in ragione della sua natura, composizione chimica ed efficacia esplosiva, viene inserito in una delle categorie contemplate dalla vigente legislazione, a ciascuna delle quali corrisponde una precisa disciplina giuridica.

- b. Nel regime originariamente apprestato dalla citata norma e dalle pertinenti disposizioni del R.D. n. 635/1940, questo sistema veniva attuato prevedendo che ogni prodotto esplosivo dovesse essere sottoposto a questo Ministero che, sulla base del parere reso dall'allora Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili<sup>1</sup>, adottava il provvedimento finale concernente il riconoscimento e la classificazione.
- c. Questo impianto è stato profondamente modificato per effetto di una serie di interventi varati dal Legislatore unionale al fine di armonizzare le normative degli Stati membri relative all'immissione sul mercato ed al controllo della circolazione degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici.

Il primo di essi risale alla Direttiva n. 93/15/CEE del 5 aprile 1993, concernente la disciplina degli esplosivi per uso civile, recepita con il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.

A questo atto comunitario hanno fatto seguito altri tre provvedimenti normativi, succedutisi nel volgere di circa venti anni.

Due di essi sono stati, in particolare, dedicati alla definizione della normativa-quadro in materia di articoli pirotecnici.

Si tratta, come è noto, della Direttiva n. 2007/23/CE del 23 maggio 2007 - attuata con il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 - poi sostituita ed abrogata dalla Direttiva n. 2013/29/UE del 12 giugno 2013, recepita con il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.

---

<sup>1</sup> Come è noto, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili è stata soppressa dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e le pertinenti funzioni vennero attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della L. 18 aprile 1975, n. 110. Per effetto dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di definitiva soppressione anche di tale organo collegiale, le attività della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili vennero trasferite al competente ufficio di questo Dipartimento (UPAS). Con l'art. 9, comma I, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è stata costituita la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti.

A ciò si è aggiunta la Direttiva n. 2014/28/UE del 26 febbraio 2014, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993, sottoponendo a *restyling* il sistema di regolazione e di controllo degli esplosivi per uso civile, il cui recepimento è avvenuto in Italia ad opera del D.Lgs. 19 maggio 2016, n.81.

- d. Va detto, peraltro, che nel panorama attuale il Legislatore nazionale non manca di importare nel nostro ordinamento previsioni contenute in atti di diritto internazionale, conferendogli immediata rilevanza giuridica.

Ci si riferisce, in particolare, all'art 2, comma 1, lett. a), del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016 che, analogamente a quanto già previsto nel previgente D.Lgs. n. 7/1997, fornisce la definizione di “esplosivi”.

La norma stabilisce che sono considerati esplosivi (e quindi sottoposti alla pertinente disciplina) le materie e gli articoli considerati come tali *dall'Orange Book*.

Più nello specifico, il cennato art. 2, comma 1, lett. a), chiarisce che sono “esplosivi” i prodotti assegnati alla prima delle nove classi merceologiche contemplate dal predetto *Orange Book*.

- e. Questi interventi hanno costruito un sistema che - pur confermando l'obbligo dei preventivi riconoscimento e classificazione - risulta sensibilmente innovato con riguardo agli organi competenti ed alle procedure da osservare.

In sostanza, **la regola generale è quella per cui l'esplosivo deve preventivamente formare oggetto di apposite procedure di valutazione della conformità a determinati standard, che coinvolgono sia appositi organismi abilitati ad effettuare le valutazioni del caso - i cosiddetti “organismi notificati” - sia i fabbricanti chiamati a svolgere una serie di adempimenti** (si vedano, per gli articoli pirotecnici, l'art. 17, nonché l'Allegato II al D.Lgs. n. 123/2015 e, per gli esplosivi per uso civile, l'art. 19 e l'Allegato II al D.Lgs. n. 81/2016). Si ricorda che sia il D.Lgs. n. 123/2015 che il D.Lgs. n. 81/2016, nei casi previsti dai rispettivi artt. 12 e 8, equiparano al fabbricante le figure del distributore e dell'importatore, quanto agli obblighi concernenti le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE dei prodotti. Nel presente atto di indirizzo, per comodità di lettura, il termine “fabbricante”, allorché si controverta dei citati adempimenti e ricorrano le richiamate situazioni, deve intendersi riferito anche alle figure del “distributore” e dell’“importatore”.

Le procedure di cui si è detto, e che saranno descritte nel dettaglio più oltre, sostituiscono il “riconoscimento” di cui all'art. 53 TULPS e consentono al fabbricante di apporre sul manufatto la “marcatura CE”.

Quest' ultima costituisce il segno distintivo che attesta la conformità del prodotto ai prescritti requisiti di sicurezza.

La conseguente classificazione nelle categorie nazionali degli esplosivi per uso civile “marcati CE” viene effettuata d'ufficio da questo Dipartimento, sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dall'operatore economico che intende immettere sul mercato nazionale i cennati prodotti.

Un regime amministrativo diverso è, invece, previsto per gli articoli pirotecnici muniti della “marcatura CE”.

È, comunque, responsabilità del fabbricante esperire la procedura di valutazione della conformità ai fini dell'apposizione della “marcatura CE”; spetta, invece, all'operatore economico interessato - prima di procedere all'immissione del prodotto sul mercato nazionale - individuare la categoria di appartenenza tra quelle elencate nell'art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo la “**Tabella di equiparazione**” tra le categorie “europee” e le predette categorie “nazionali”. Tale tabella, introdotta con decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011 - per effetto del recepimento della prima direttiva comunitaria sugli articoli pirotecnici - modificato nel 2012 e nel 2014, si ritrova in calce all'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

- f. In questo contesto, l'originario sistema autorizzatorio, incentrato sul riconoscimento e sulla classificazione, disposti da questo Dipartimento ad istanza di parte, secondo le regole del T.U. delle Leggi di P.S. e delle discendenti previsioni regolamentari, assume un carattere residuale, destinato a trovare applicazione unicamente ai prodotti indicati all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, fatti salvi i casi particolari previsti dal successivo paragrafo 16.

#### 4. L'assetto delle competenze.

- a. Anche nel nuovo quadro regolatorio, venutosi a ridi segnare sotto la spinta degli interventi del Legislatore unionale, questa Amministrazione conserva un ruolo di assoluta centralità, sia per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di "riconoscimento" e "classificazione", sia per quanto riguarda la funzione di governance del sistema.
- b. Più nello specifico, l'art. 53, comma 3, TULPS, attribuisce al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la titolarità del potere di concedere il riconoscimento (nei casi in cui ciò sia previsto) e la classificazione degli esplosivi, disponendone la loro iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940. L'esercizio di tale potere è comunque delegabile ad altro Prefetto o Dirigente Generale di P.S. in forza al Dipartimento.
- c. Inoltre, presso questo Dipartimento - e segnatamente presso l'UPAS - opera la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (CCCSE) che, nella più ampia funzione consultiva, è chiamata anche ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle istanze di "riconoscimento" e "classificazione" degli esplosivi indicati ai sopra menzionati artt. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, salvo, come detto, i casi particolari di cui al richiamato paragrafo 16.
- d. Considerazioni diverse sono a farsi relativamente agli organismi notificati che intervengono nella procedura di valutazione di conformità ai fini dell'apposizione della "marcatura CE". A questo proposito, si evidenzia che gli operatori economici interessati, per lo svolgimento della predetta procedura, potranno rivolgersi, a propria scelta, ad organismi stabiliti in Italia o in altri Paesi dell'Unione, in virtù dei principi di cui agli artt. 25, paragrafo 2, e 26, della Direttiva 2013/29/UE ed agli artt. 28, paragrafo 2, e 29, della Direttiva 2014/28/UE, la cui attuazione si rinviene, rispettivamente, negli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 123/2015 e negli artt. 25 e 27 del D.Lgs. n. 81/2016.
- e. Per quanto concerne gli organismi notificati stabiliti sul territorio nazionale, si ricorda che, in base all'art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015, per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici, e all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016, per lo svolgimento delle omologhe procedure in tema di esplosivi per uso civile, possono assumere tale ruolo i seguenti soggetti:
- (1) centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato;
  - (2) istituti universitari o di ricerca;
  - (3) soggetti privati.
- f. L'espletamento dell'attività di organismo notificato è subordinato al conseguimento della specifica autorizzazione prevista dai medesimi art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015 e art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016.
- g. Relativamente al rilascio di queste autorizzazioni si fa riserva di fornire, con separato atto di indirizzo, indicazioni applicative di maggior dettaglio rispetto a quelle di ordine generale rassegnate con le circolari n. 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS del 19 agosto 2015, relativa al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e n. 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77) del 13 luglio 2016, concernente il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81.

#### 5. Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza.

- a. Il succedersi di diverse fonti normative in materia fa sì che si rinvenivano nell'ordinamento diversi sistemi di classificazione degli esplosivi, ciascuno dei quali previsto per specifiche finalità.
- In questo contesto preme ricordare che, ai fini di pubblica sicurezza, il sistema (nazionale) di classificazione degli esplosivi si rinviene nell'art. 82 del R.D. n. 635/1940.
- In base a tale norma, gli esplosivi devono essere classificati, a seconda della loro tipologia, in una delle seguenti cinque categorie:
- (1) **I categoria:** "Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti";
  - (2) **II categoria:** "Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti";
  - (3) **III categoria:** "Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti";
  - (4) **IV categoria:** "Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti";
  - (5) **V categoria:** "Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici".

Si ricorda che la V categoria è, a sua volta, sottoarticolata in cinque gruppi, contraddistinti da lettere dell'alfabeto ("A", "B", "C", "D" ed "E"), che comprendono un'ampia varietà di prodotti dettagliatamente individuati nel grafico in **Allegato A**.

- b. Questo modello di base integra il sistema di classificazione dettato dall'*Grange Book*. Come si è anticipato nel paragrafo 3, lettera d., il documento delle Nazioni Unite ricomprende gli esplosivi nella "**Classe 1**" che è suddivisa, a sua volta, in sei **Divisioni di rischio**, ciascuna delle quali contiene materie o articoli raggruppati in ragione dell'omogeneità del livello di rischio. Ciascuna Divisione viene indicata con un numero che va da 1 a 6, preceduto dal numero che contraddistingue la classe. Le materie e gli articoli esplosivi hanno una propria denominazione e sono individuati da un "Numero di identificazione", costituito da un codice numerico di quattro cifre indicato come "*UN number*" ovvero "**Numero ONU**".
- c. Nel sistema di classificazione dell'*Orange Book*, ciascuna materia o articolo è assegnato - oltretutto ad una Divisione - ad un "**Gruppo di compatibilità**" individuato da una lettera dell'alfabeto (lettere da "A" ad "H" e "J", "K"; "L", "N" e "S", per complessivi 13 gruppi). Del "Gruppo di compatibilità" si deve tenere conto nell'ipotesi in cui vengano effettuati trasporti "misti" di esplosivi, a seconda che il trasferimento sia effettuato con mezzi di terra, aerei o di navigazione marittima o su acque interne.
- d. L'insieme del numero della "Divisione di rischio" e della lettera del "Gruppo di compatibilità" costituisce il "**Codice di classificazione**" indicato in Allegato A al R.D. n. 635/1940, accanto al numero ONU, alla denominazione della materia o dell'oggetto e alla categoria nazionale di appartenenza, come illustrato nel grafico in **Allegato B**.

## 6. In particolare: i detonatori.

- a. L'art. 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto che, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, possa assoggettare a limitazioni aggiuntive, rispetto a quelle contemplate dal TULPS e dal R.D. n. 635/1940, anche l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità. Come è noto, tale facoltà è stata azionata con il D.M. 15 agosto 2005, oggi sostituito dal D.M. 8 aprile 2008. Per effetto di quest'ultimo provvedimento, in particolare, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità sono consentiti - salvo speciali deroghe del Ministro dell'interno per le attività di studio, sperimentazione e produzione di alte tecnologie civili - esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato (art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008). Ferme restando quindi le predette deroghe, possono essere destinati ad uso civile esclusivamente i detonatori elettrici ad alta intensità.
- b. L'applicazione di tali restrizioni ha reso sin dall'inizio necessario individuare i parametri tecnici sulla base dei quali stabilire quando il detonatore sia ad alta intensità ovvero a bassa o media intensità. L'argomento è stato affrontato dalla circolare n. 557/PAS/12982D(22) del 29 agosto 2005, pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, secondo cui, per le finalità in discorso, occorre fare riferimento ai criteri contemplati dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 aprile 1979. La circolare fa rinvio, in sostanza, ai criteri stabiliti dal cennato D.M. 21 aprile 1979, confrontando, in un'apposita tabella, le più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici, corrispondenti alle indicazioni normalmente rinvenibili sulle confezioni dei prodotti in parola.
- c. Il ripetuto D.M. 21 aprile 1979 è stato sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2018, che definisce le caratteristiche tecniche richieste per il rilascio dell'idoneità all'impiego nel settore estrattivo dei detonatori ad accensione elettrica.

Il provvedimento (si vedano, in particolare, gli artt. 3 e 6) reca la definizione soltanto dei detonatori elettrici ad alta intensità, precisando che sono tali gli apparecchi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- (1) abbiano un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm;
- (2) non esplodano e non presentino alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche se sottoposti ad un'intensità di corrente di 180 mA per 5';
- (3) abbiano un tempo di reazione inferiore ai 2 ms.

- d. Il provvedimento non detta, invece, i criteri per definire quando un detonatore debba considerarsi a bassa o a media intensità.

**In assenza di indicazioni normative rinvenibili *aliunde*, si ritiene che, ai fini dell'inclusione di un prodotto nell'una o nell'altra categoria, possa continuarsi a fare riferimento ai criteri richiamati nella ripetuta circolare del 29 agosto 2005, alla cui lettura si fa rinvio.**

- e. Si rammenta che i detonatori elettrici destinati a usi civili (cioè quelli ad alta intensità o oggetto delle particolari deroghe accordate da questo Ministero a norma dell'art. 1, comma I, del D.M. 8 aprile 2008) sono sottoposti alla procedura della marcatura CE, nonché a quella della susseguente classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

Di contro, i detonatori elettrici destinati alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato (siano essi ad alta, media o bassa intensità) sono sottoposti al "tradizionale" procedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

## **7. Superamento della categoria dei "prodotti declassificati".**

- a. In passato, l'ordinamento ammetteva anche la categoria dei c.d. "prodotti declassificati". Tale categoria comprendeva manufatti pirotecnici, già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 TULPS, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del D.M. 4 aprile 1973. L'art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 7/1997, oggi abrogato, ha rimesso ad un successivo decreto ministeriale l'effettuazione di un intervento volto a classificare tra i prodotti esplodenti i prodotti pirotecnici "non classificati". Tale provvedimento è stato emanato con il D.M. 9 agosto 2011, il quale, nell'abrogare il cennato D.M. 4 aprile 1973, ha classificato i prodotti in questione tra i manufatti esplosivi, nelle categorie IV e V gruppo C, V gruppo D e V gruppo E, di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940. Contemporaneamente, si era aperta una fase di transizione volta a consentire agli operatori economici di smaltire le scorte dei materiali che erano stati approvvigionati sotto il precedente regime giuridico<sup>2</sup>.

Come noto, gli articoli pirotecnici classificati per effetto della nuova disciplina, privi della "marcatura CE", ancorché correttamente etichettati con l'indicazione della pertinente categoria ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940, potevano essere immessi sul mercato fino al 4 luglio 2017. Dopo tale data i relativi provvedimenti di riconoscimento e classificazione hanno cessato di avere validità (art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 123/2015).

- b. Conseguentemente, a decorrere dal 5 luglio 2017, tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se muniti della "marcatura CE", ad eccezione di alcune categorie di articoli pirotecnici non sottoposti al sistema della predetta marcatura, la cui disciplina è descritta nel successivo paragrafo 15.

## **8. Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi.**

- a. In tale contesto, si ricorda che l'ordinamento prevede anche altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi, che vengono utilizzati per finalità diverse da quelle cui si fa riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
- b. Al solo fine di completare la panoramica della materia, appare utile richiamare all'attenzione i principali riconoscimenti e classificazioni di questo tipo.

---

<sup>2</sup> Per indicazioni di maggior dettaglio relative a questo aspetto, si rinvia alle circolari n. 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS (77) BIS del 6 settembre 2011, recante «Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973"» e n. 557/PAS/U/021007/XV.H.MASS(77)BIS del 23 novembre recante «D.M. 9 agosto 2011 - Vendita al dettaglio dei manufatti ex declassificati - Circolare esplicativa».

In questo, si ricorda che:

- (1) il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (noto anche come "CLP", *Classification, Labelling and Packaging*) impone obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, tra le quali figurano anche gli esplosivi, prevedendo un sistema armonizzato per identificarne e renderne noti i pericoli. In sintesi, esso reca - al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute delle persone e dell'ambiente - un elenco di sostanze, con le relative classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura concernenti, questi ultimi, pittogrammi di pericolo, indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, anche con riguardo alle modalità di smaltimento. Il predetto regolamento "CLP" si adegua al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) "GHS" ed integra il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 n. 1907/2006, concernente il sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*, "REACH");
- (2) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2018, recante "*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*", che sostituisce ed abroga il D.M. 21 aprile 1979, già istitutivo, ai sensi dell'art. 299 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione per l'impiego minerario, prevede un elenco, costituito da tre sezioni divise in classi e, ove previsto, in sottoclassi. In esso sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei anche ai fini della sicurezza del lavoro nell'impiego in ambiente estrattivo. L'elenco include sia esplosivi per uso civile muniti della marcatura CE, già classificati ai sensi dell'art. 53 TULPS, sia articoli pirotecnici muniti di marcatura CE, per i quali l'operatore economico interessato ha individuato la relativa categoria nazionale di classificazione, sulla base della "Tabella di equiparazione" di cui al D.M. 9 agosto 2011 e successive modificazioni (cfr. art. 297 del citato D.P.R. n. 128 del 1959, letto coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo).

## **9. Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza.**

- a. A norma dell'art. 53, comma 3, TULPS, il provvedimento con il quale sono disposti il "riconoscimento" e la "classificazione" degli esplosivi assume la forma di un atto con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero l'organo da esso delegato) dispone "l'iscrizione" del prodotto nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940, cioè la sua appartenenza ad una delle categorie di classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940.
- b. Il provvedimento in questione - che assume la forma del decreto ed ha carattere definitivo<sup>3</sup> - può essere adottato all'esito di distinti procedimenti amministrativi, ciascuno dei quali connotato da uno specifico regime procedurale, riconducibili alle due seguenti fattispecie:
  - (1) classificazione ed iscrizione d'ufficio degli esplosivi per uso civile "marcati CE";
  - (2) riconoscimento, classificazione ed iscrizione, ad istanza di parte, degli esplosivi indicati all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all'art. I, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, ai quali non si applica il sistema della "marcatura CE", salvo i casi particolari di cui al paragrafo 16.
- c. Al fine di consentire la pubblicità notizia dei riconoscimenti e delle classificazioni disposte, l'UPAS provvede a curare gli adempimenti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei dispositivi dei relativi decreti.  
Sempre nella medesima logica, l'UPAS, con propria circolare, provvede a comunicare alle Autorità provinciali di p.s., alle Forze di polizia e alle altre Amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione dei cennati dispositivi.
- d. Nel ribadire il contenuto della circolare n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, recante "*Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Indirizzi applicativi*", si evidenzia la

<sup>3</sup> Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

necessità che gli estremi di riferimento dei decreti ministeriali, di cui al precedente punto b., vengano indicati dagli operatori economici nelle istanze concernenti la movimentazione (importazione, esportazione, trasferimento, trasporto) dei relativi prodotti. Tali elementi informativi consentiranno alle Autorità preposte di poter effettuare le necessarie verifiche anche ai fini del rilascio delle relative licenze, ferma restando la possibilità di riscontro sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile *on line*.

#### **10. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatura CE" per gli esplosivi per uso civile.**

- a. Chiariti questi aspetti preliminari, appare opportuno formulare indicazioni per l'applicazione uniforme delle previsioni che regolano i diversi procedimenti amministrativi riguardanti il "riconoscimento" e la "classificazione" degli esplosivi, a cominciare dalla disciplina della procedura di valutazione della conformità **relativamente agli esplosivi per uso civile** e della conseguente apposizione della "marcatura CE".
- b. Il procedimento per conseguire l'attestato di superamento della procedura di valutazione della conformità ha inizio su istanza del fabbricante del prodotto (art. 4 del D.Lgs. n. 81/2016) ovvero dell'importatore o del distributore nei casi contemplati dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2016.<sup>4</sup>  
L'art. 19 dello stesso decreto precisa che la procedura in discorso è finalizzata a verificare i requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento con ricadute minime per l'ambiente, dettagliatamente individuati dall'Allegato II al medesimo D.Lgs. n. 81/2016.  
La stessa disposizione prevede che tale verifica si svolga secondo le specifiche procedure delineate nell'Allegato III.  
L'art. 19 citato prevede due distinte procedure, a seconda che l'esplosivo sia **prodotto in serie** ovvero sia da realizzare in **produzione unica**.
- c. Nel **primo caso**, la procedura si articola in due fasi:
  - (1) **la prima è costituita dall'"esame UE del tipo"** e si sviluppa secondo il "percorso" procedurale, attivato presso un organismo notificato individuato dall'operatore economico, circostanziatamente delineato nel ricordato Allegato III - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L'"esame UE del tipo" si conclude:<sup>5</sup>
    - laddove l'organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di "esame UE del tipo", attestante che il tipo di esplosivo oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n. 81/2016;
    - laddove, invece, l'organismo notificato accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di "esame UE del tipo".
  - (2) **la seconda fase consiste nell'attivazione**, sempre presso un organismo notificato individuato dall'operatore economico, **di un percorso procedurale** scelto tra uno dei seguenti:
    - conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali. Con tale procedura - citato Allegato III, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al "tipo" approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2016. L'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli intenti sugli esplosivi;
    - *conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione*. Con questa modalità - citato Allegato III, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B ottempera, sotto la

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2016 (*Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*), l'obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull'importatore o sul distributore del prodotto allorché:

- a. l'importatore o il distributore immettono sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale;
- b. l'importatore o il distributore modificano un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del medesimo decreto.

<sup>5</sup> Si veda l'Allegato III - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 81 /2016.

sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;

- *conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto.* Con tale modalità - citato Allegato III, Modulo E - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato da un organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l'ispezione del prodotto finale e per l'esecuzione delle prove sugli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
- *conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto.* Con questa procedura - ripetuto Allegato III, Modulo F - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al "tipo" approvato in base al modulo B. L'organismo notificato effettua esami e prove per verificare la conformità dell'esplosivo al "tipo" approvato, mediante controllo e prova di ciascun prodotto o, a scelta del fabbricante, esame e prova degli esplosivi su base statistica, al fine del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo F.

d. Nel caso in cui l'esplosivo debba essere realizzato in **produzione unica**, la procedura - menzionato Allegato III, Modulo G - si sviluppa in un'**unica fase** volta ad accertare *la conformità basata sulla verifica dell'unità*. Il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo assicurino la conformità dell'esplosivo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2016, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul manufatto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.

Anche in questo caso, le procedure sono puntualmente descritte nel più volte ricordato Allegato III, alla cui lettura si fa, pertanto, di nuovo rinvio.

e. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo<sup>6</sup> il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della "dichiarazione di conformità UE", prevista dall'art. 20 e dall'Allegato IV del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016, e dall'apposizione della "marcatura CE", disciplinata dall'art. 22, nonché dall'Allegato V del medesimo decreto legislativo.

f. A tal fine, è previsto che il medesimo operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 81 /2016, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall'Allegato IV al menzionato decreto legislativo.

La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell' Allegato II e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato III dello stesso decreto; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2016).

L'art. 20, comma 3, contempla anche una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici per l'ipotesi in cui un determinato esplosivo ricada sotto l'ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l'onere di compilare una "dichiarazione di conformità UE" ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.

<sup>6</sup> L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2016, prevede che l'attestato di esame «UE del tipo» e la valutazione della conformità sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'art. 53 del TULPS.

La norma prevede che, in simili fattispecie, deve essere compilata un'unica "dichiarazione di conformità UE", contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.

- g. Il fabbricante appone la "marcatrice CE" secondo i principi generali stabiliti dall'art. 30 del Regolamento 9 luglio 2008 (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità al modello descritto nell'Allegato V del ricordato D.Lgs. n. 81/2016 (art. 21).

La "marcatrice CE" costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l'esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione dettate dall'Unione Europea (cioè dalla Direttiva 2014/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 81/2016). In considerazione di ciò viene previsto che l'apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2016). In sostanza, è previsto:

- (1) che la marcatura venga apposta, prima dell'immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sull'esplosivo ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
- (2) che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nell'ipotesi in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato;
- (3) che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell'organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti l'esistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
- (4) nel caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, che la "marcatrice CE" sia apposta sui documenti di accompagnamento;
- (5) il divieto di apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della "marcatrice CE" di conformità e del numero di identificazione dell'organismo notificato (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 81/2016).

Si evidenzia, conclusivamente, che l'esplosivo per uso civile immesso sul mercato dovrà sempre recare la "marcatrice CE", nonché il numero identificativo dell'organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

#### **11. La classificazione ed iscrizione d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile "marcati CE".**

- a. Il superamento della valutazione della conformità e l'apposizione della "marcatrice CE" non sono di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento delle attività previste dall'art. 53 TULPS per gli esplosivi per uso civile assoggettati all'obbligo della medesima marcatura.

Oltre a ciò, infatti, è necessario che, a mente del richiamato art. 53 TULPS, il prodotto venga classificato e iscritto d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

La disciplina di questo procedimento è la risultante di previsioni contenute in diversi fonti normative, alcune delle quali sopravvivono in ragione del fatto che non è stato ancora completato il quadro regolatorio attuativo del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016.

- b. La norma di principio si rinviene nell'art. 53 TULPS che - oltre a stabilire il menzionato divieto di svolgere attività aventi ad oggetto esplosivi non riconosciuti e non classificati (comma 1) - prevede che tutti gli esplosivi per uso civile "marcati CE" devono essere iscritti nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

Tali enunciazioni trovano il proprio completamento nell'art. 83 del R.D. n. 635/1940, secondo cui gli esplosivi "marcati CE" sono classificati, a seconda della loro tipologia, nelle categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti d'ufficio nel richiamato Allegato A.

*Tale iscrizione è finalizzata a rendere possibile l'applicazione ai diversi prodotti "delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'Allegato B" del ricordato R.D. n. 635/1940.*

Il procedimento - il cui termine di conclusione è fissato in novanta giorni (si veda la pertinente tabella inclusa nell'Allegato al D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214) - è tuttora regolato dall'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002.

- c. Si evidenzia che la lettera del cennato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002, fa riferimento al caso in cui la certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in altro Stato dell'Unione Europea.  
Di contro, né la cennata disposizione, né altre norme riguardanti la materia, rinvenibili nell'ordinamento, prendono in considerazione la fattispecie in cui la predetta certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in Italia.  
Alla luce di ciò si deve ritenere che la previsione racchiusa nell'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 esprima una valenza di ordine generale e che, pertanto, essa vada applicata, per lo meno in via analogica, anche ai casi nei quali l'operatore economico interessato si sia rivolto ad un organismo operante in Italia.
- d. Ciò premesso, si ricorda che il procedimento in parola trae spunto dalla comunicazione con la quale il fabbricante, l'importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.,<sup>7</sup> rende noto al Ministero dell'interno il conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo che intende immettere sul mercato nazionale. La comunicazione, da presentarsi in data antecedente alla fabbricazione o all'immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale, deve contenere la descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione (di cui si è detto al paragrafo 5).
- e. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione della comunicazione, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell'**Allegato C** al presente atto di indirizzo che aggiornano, in alcuni punti, quelle rassegnate con la circolare n. 557/PAS.I2664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005.
- f. Si attira l'attenzione sul fatto che, tra i documenti da produrre, vi è anche il fac-simile dell'etichetta di pubblica sicurezza prevista, dall'art. 2, comma 3, e dall'Allegato 1, numero 4), del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di garantire la completa attuazione delle previsioni recate dal ricordato art. 53 TULPS, nonché l'efficace prevenzione degli incidenti e il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. Tale etichetta deve essere apposta sull'imballaggio di tutti i prodotti presenti in Italia, ivi compresi quelli destinati all'esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, in aggiunta a quella finalizzata all'identificazione univoca in ambito europeo dell'esplosivo (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 3), al citato D.Lgs. n. 8/2010).
- g. In aderenza alla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di apposizione della "marcatura CE" e quelli previsti dal Regolamento n. 1272/2008 "CLP", secondo le modalità previste dalle rispettive discipline, l'etichetta di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche, a mente del citato Allegato 1, n. 4), sono stabilite da questo Ministero, deve contenere le seguenti indicazioni:
1. denominazione del prodotto;
  2. numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
  3. numero del certificato "UE del tipo" (modulo B) per gli esplosivi prodotti in serie o numero del certificato di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica;
  4. categoria di classificazione ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940;
  5. nome e ragione sociale del fabbricante e, qualora stabilito sul territorio nazionale, nominativo del fabbricante titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
  6. nome e ragione sociale dell'importatore o del distributore e nominativo del titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
  7. eventuali indicazioni di cautele da osservarsi nel trasporto e nel maneggio;
  8. estremi del decreto ministeriale di classificazione.
- h. La ricezione della predetta comunicazione segna il *dies a quo* dal quale decorre il termine per la conclusione del procedimento di classificazione dell'esplosivo, ad uso civile, "marcato CE". Tale procedimento - come si è già detto - viene attivato d'ufficio dall'UPAS, il quale provvede a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando, se del caso, le formule di decisione semplificata previste dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni.

---

<sup>7</sup> Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

Si richiamano per questi aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fornite con l'atto di indirizzo 557/PAS/U/007548/10100(1) del 29 maggio 2018.

- i. Ove la documentazione prodotta dall'operatore economico risulti completa, l'UPAS provvede a:
  - (1) stabilire la categoria di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 in cui ricade l'esplosivo esaminato;
  - (2) verificare che l'operatore economico interessato sia munito dell'autorizzazione di polizia che lo abilita a fabbricare o tenere in deposito il prodotto esplosivo.All'esito di ciò, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento con il quale l'esplosivo viene classificato nella categoria ritenuta appropriata e ne viene disposta l'iscrizione nell' Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 19, comma 3, lett. a), D.M. n.272/2002 e art. 83, primo comma, secondo periodo, R.D. n. 635/1940). Come ricordato nel paragrafo 4, punto b., il provvedimento di classificazione ed iscrizione è adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero dall'Organo da questo delegato). Esso è notificato all'operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente e il relativo dispositivo, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per l'iscrizione nel richiamato Allegato A (ivi compreso il numero ONU e il codice di classificazione),<sup>8</sup> nonché l'indicazione del fabbricante e dei siti di produzione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- j. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti ai moduli relativi alla procedura di valutazione della conformità dei prodotti già classificati,<sup>9</sup> lo stesso operatore economico dovrà presentare la relativa comunicazione ai sensi del menzionato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 all'UPAS, ai fini del conseguente aggiornamento del provvedimento di classificazione.

## **12. La classificazione degli articoli pirotecnici “marcati CE” secondo le categorie europee.**

- a. La Direttiva 2013/29/UE ha introdotto un sistema di classificazione europeo degli articoli pirotecnici che è stato recepito nel nostro ordinamento con l'art. 3 del D.Lgs. n. 123/2015. La disposizione individua sostanzialmente tre macro aree - fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici - ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie, specificamente definite.  
In particolare, la macro area dei “Fuochi di artificio” si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle F1, F2, F3 e F4; la macro area degli “Articoli pirotecnici teatrali” si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle T1 e T2; infine, la macro area degli “Altri articoli pirotecnici” si suddivide nelle categorie P1 e P2. Si unisce, in **Allegato D** al presente atto di indirizzo, una tabella riepilogativa delle classifiche e categorie dei prodotti pirotecnici, completa di una sommaria descrizione.
- b. La particolarità del sistema attuato con il D.Lgs. n. 123/2015 è data dal fatto che è il fabbricante (art. 6 del D.Lgs. n. 123/2015), ovvero l'importatore o il distributore nei casi previsti dall'art. 12,<sup>10</sup> ad attribuire ad un determinato prodotto la classificazione nella categoria, in ragione del tipo di utilizzo, della finalità per cui è realizzato e del livello di rischio potenziale, anche sul piano del livello di rumorosità (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 123/2015). L'auto-classificazione operata dal fabbricante deve essere confermata dagli organismi notificati secondo le procedure di valutazione della conformità descritte al successivo paragrafo 13.

<sup>8</sup> Si segnala che talora il «codice di classificazione» è stato indicato con l'espressione sinonima, ancorché non coincidente con il *nomen iuris*, di «classe di rischio».

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo: diverso stabilimento di produzione, variazione della sede del fabbricante, nuova denominazione attribuita all'esplosivo, denominazione alternativa, variazione della composizione dell'esplosivo.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 123/2015 (*Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*), l'obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull'importatore o sul distributore del prodotto allorché:

- a. l'importatore o il distributore immettono sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
- b. l'importatore o il distributore modificano un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni ai sensi del medesimo decreto.

### 13. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatatura CE" per gli articoli pirotecnici.

- a. Come si è già anticipato nel precedente paragrafo 3, punto e., gli articoli pirotecnici devono, salve le eccezioni di cui si tratterà nei paragrafi 15 e 16, essere muniti della "marcatatura CE"; tali prodotti, tuttavia, non necessitano di essere iscritti nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 53, comma 3, TULPS).
- b. La procedura per il conseguimento della "marcatatura CE" è regolata dal D.Lgs. n. 123/2015, il quale prevede un sistema sostanzialmente analogo a quello apprestato per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. n. 81/2016.  
Il citato D.Lgs. n. 123/2015 stabilisce che il fabbricante è tenuto, all'atto dell'immissione dei propri prodotti sul mercato, ad assicurare che essi siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento ecologicamente sostenibile, stabiliti dall'Allegato I al D.Lgs. n. 123/2015. A tal fine, l'operatore economico è tenuto a sottoporre i manufatti alla prescritta procedura di valutazione della conformità (art. 17 del D.Lgs. n. 123/2015).
- c. L'Allegato II al citato D.Lgs. n. 123/2015 prevede per i **manufatti prodotti in serie** una procedura, che si articola in **due fasi**.  
**La prima è costituita dall' "esame UE del tipo"** e si sviluppa secondo *l'iter*, attivato presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, descritto nel ricordato Allegato II - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L' "esame UE del tipo", si conclude:<sup>11</sup>
- (1) nel caso in cui l'organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di "esame UE del tipo", attestante che il tipo di articolo pirotecnico oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n. 123/2015;
  - (2) nel caso in cui l'organismo notificato accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di "esame UE del tipo".
- d. **La seconda fase consiste nell'attivazione**, sempre presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, **di un altro percorso procedurale**, scelto tra uno dei seguenti:
- (1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto *sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali*. Con tale procedura - citato Allegato II, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al "tipo" approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 123/2015. L'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici;
  - (2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione. Con questa modalità - citato Allegato II, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, o necessari accertamenti;
  - (3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto. *Con tale modalità - citato Allegato II, Modulo E* - l'operatore economico, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l'ispezione del prodotto finale e per l'esecuzione delle prove sugli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti.

---

<sup>11</sup> Si veda l'Allegato II - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 123/2015.

- e. Accanto a tale procedura è prevista un'altra modalità per il conseguimento della valutazione di conformità relativamente **ai manufatti prodotti in serie**. Si tratta della procedura di **conformità basata sulla garanzia totale di qualità**. Tale procedura - citato Allegato II, Modulo H - si applica esclusivamente ai fuochi d'artificio che rientrano nella categoria F4, individuata dall'art. 3, comma 2, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 123/2015. In sintesi, scegliendo questa procedura, il fabbricante applica, sotto la sua esclusiva responsabilità, un sistema di qualità della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in argomento, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo H, dichiarando che i prodotti corrispondono ai pertinenti requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti volti a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità
- f. Per gli articoli pirotecnici da realizzare **in produzione unica**, la procedura - ripetuto allegato II, Modulo G - si sviluppa in un'unica fase volta ad accertare la **conformità basata sulla verifica dell'unità**. Con questa modalità il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/2015, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul prodotto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.
- g. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo, il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della "dichiarazione di conformità UE", prevista dall'art. 18 ed Allegato III del ripetuto D.Lgs. n. 123/2015, e dall'apposizione della "marcatura CE", disciplinata dall'art. 19, nonché dall'Allegato IV del medesimo decreto legislativo.
- h. A tal fine, è previsto che il predetto operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall'Allegato III al menzionato decreto legislativo.
- La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell'Allegato I allo stesso decreto e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato II; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015).
- L'art. 18, comma 3, contempla una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, per l'ipotesi in cui un determinato articolo pirotecnico ricada sotto l'ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l'onere di compilare una "dichiarazione di conformità UE" ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.
- La norma prescrive che, in simili fattispecie, deve essere compilata un'unica dichiarazione di conformità UE, contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.
- i. Il fabbricante appone la "marcatura CE" secondo i principi generali stabiliti dall'art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in conformità al modello descritto nell'Allegato IV del ricordato D.Lgs. n. 123/2015 (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015).
- La "marcatura CE" costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione dettate dall'Unione Europea (cioè dalla Direttiva n. 2013/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 123/2015).
- j. In considerazione di ciò viene previsto che, come per gli esplosivi per uso civile, l'apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015). In sostanza, è previsto:
- (1) che la marcatura venga apposta, prima dell'immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sull'articolo pirotecnico ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;

- (2) che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante;
- (3) che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell'organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti l'esistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
- (4) il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della "marcatura CE" di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 123/2015).

Si evidenzia, conclusivamente, che l'articolo pirotecnico immesso sul mercato dovrà sempre recare la "marcatura CE", nonché il numero identificativo dell'organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

#### **14. Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici "marcati CE" e le categorie di classificazione nazionali.**

- a. Come accennato al precedente paragrafo 3, punto e., il fabbricante, l'importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all'art. 47 T.U.L.P.S.,<sup>12</sup> che immette sul mercato nazionale articoli pirotecnici "marcati CE", individua, ai fini delle attività di fabbricazione e di deposito, la categoria di classificazione fra quelle previste dall'art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo l'automatismo della "Tabella di equiparazione" tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici e le categorie di classificazione nazionali, introdotta dal D.M. 9 agosto 2011 (art. 2 e allegato 1, medesimo D.M.) e rinvenibile in calce all'Allegato A al R.D. n. 635/1940,<sup>13</sup> come illustrato nel grafico in **Allegato E**.

#### **15. Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatura CE".**

- a. Nel precedente paragrafo 9, lettera b., n. (2)., si è ricordato che alcune categorie di esplosivi non sono sottoposte al "sistema della marcatura CE".

Si tratta, innanzitutto, degli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati ad essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2016).

In tal senso, la procedura di riconoscimento e classificazione si applica anche agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 123/2015).

Si conferma, quindi, l'orientamento secondo cui l'art. 53 TULPS trova applicazione anche con riferimento al materiale d'armamento esplosivo, già partecipato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019 al quale si fa, pertanto, rinvio anche per le direttive di ordine applicativo. Pertanto, in questa sede, ci si limita a ricordare che la posizione è confortata anche dalla previsione normativa di cui all'art. I, comma 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.

---

<sup>12</sup> Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

<sup>13</sup> Si evidenzia che per effetto di tale equiparazione gli articoli pirotecnici per veicoli rientranti nelle categorie europee «P1» o «P2» sono classificati nella V Categoria, Gruppo E, dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940. Devono, pertanto, considerarsi superate, alla luce anche del parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, le indicazioni sulla disciplina autorizzatoria di questi prodotti contenute nelle circolari n. 559/C.10446.XVH.MASS.I5 del 28 luglio 1997, ad oggetto «Dispositivi di sicurezza "air bag". Disciplina autorizzatoria», e n. 559/C.26782.XV.H.MASS(I5) del 30 marzo 1999, recante «Dispositivi di sicurezza "Air bag" e pretensionatori - Disciplina autorizzatoria». Si fa presente, inoltre, che anche i razzi antigrandine rientrano oggi tra gli esplosivi marcati CE. Alla luce di ciò, su conforme parere reso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, deve considerarsi superata la circolare n. 10/01288/XV.J.1 del 13 maggio 1951, ad oggetto «Razzi antigrandine - Norma relativa alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego». Del pari, deve considerarsi non più attuale la circolare n. 10.01217/XV.J.1. del 28 novembre 1980, ad oggetto «Razzi antigrandine», che si limitava a promuovere una ricognizione sul numero delle stazioni antigrandine in vista di una possibile rivisitazione della materia. Deve, altresì, considerarsi superata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, la circolare n. 559/C.672.XV.H.MASS (39) datata 11 maggio 1999, relativa ai manufatti esplosivi con accensione a mezzo di testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco dello stesso contenitore, in quanto tali prodotti sono attualmente disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 123/2015.

- b. Inoltre, sono soggetti al medesimo procedimento di riconoscimento e classificazione i seguenti articoli pirotecnici:
- (1) equipaggiamento marittimo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (art. I, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 123/2015);
  - (2) articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale (art. I, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 123/2015);
  - (3) capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (art. I, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 123/2015);
  - (4) fuochi artificiali, muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda (art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 123/2015);
  - (5) articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo (art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015).
- c. Si rappresenta che, conformemente al parere reso, da ultimo, dalla CCCSE, e già in passato espresso limitatamente agli articoli pirotecnici, il calcolo della massa attiva, per tutti gli esplosivi sottoposti alla procedura di cui al presente paragrafo, deve essere effettuato tenendo conto anche delle micce di cui essi siano eventualmente composti.<sup>14</sup>
- d. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell'Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58). L'istanza deve essere diretta al Ministero dell'interno e formulata dal titolare della licenza<sup>15</sup> prevista dagli artt. 46 e/o 47 TULPS, nonché dall'art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione dell'istanza, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell'**Allegato F** al presente atto di indirizzo.
- e. L'UPAS provvede, innanzitutto, a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando se del caso le formule di decisione semplificata previste dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni. Anche in questo caso, si richiamano per tali aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fornite con l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007548/10100 (I) del 29 maggio 2018.
- f. L'UPAS, inoltre, richiede, ai sensi dell'art. 53, comma 1, TULPS, il parere obbligatorio, ma non vincolante, alla CCCSE,<sup>16</sup> in ordine alla possibilità di riconoscere il prodotto e di classificarlo in una delle categorie di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940, ai fini dell'iscrizione nell'Allegato A al medesimo regolamento.
- g. Acquisito il parere della CCCSE, l'UPAS, per il tramite del responsabile del procedimento, predispone il provvedimento finale che viene adottato, nella forma del decreto, dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ovvero dall'Organo da questi delegato. Il riconoscimento e la classificazione sono concessi previa verifica, da parte dell'UPAS, del possesso, in capo all'istante, del titolo autorizzatorio idoneo a fabbricare e/o tenere in deposito il prodotto esplosivo, in relazione alla categoria attribuita. Il provvedimento è notificato all'operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente.

---

<sup>14</sup> Viene, pertanto, abrogata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 25 giugno 2020, la circolare n. 557/B.20809-XV.I(5) del 10 dicembre 2003 recante *"Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato "A" al reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze"*, le cui indicazioni vengono in parte trasfuse e integrate nel presente atto di indirizzo, unitamente al relativo allegato (cfr. Prospetto riassuntivo, in All. 1 all'All. F).

<sup>15</sup> Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

<sup>16</sup> Sulle modalità di funzionamento di tale Organo Collegiale e sulle procedure da esso seguite si fa riserva di rassegnare separato atto di indirizzo.

Il dispositivo del decreto, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per l'iscrizione nel richiamato Allegato A, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- h. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti alle schede tecniche di prodotti già riconosciuti e classificati, l'operatore economico dovrà presentare istanza all'UPAS, allegando la nuova scheda che sarà sottoposta all'esame della CCCSE ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento.
- i. In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare in merito all'obbligo da parte del fabbricante di apporre l'etichetta di pubblica sicurezza sugli articoli pirotecnici.

Il *leading case* è rappresentato dalla sentenza n. 5529 emessa dal TAR Lombardia, Sez. III, il 5 giugno 2008.

Con tale sentenza, quella Corte territoriale ha ritenuto legittima la scelta dell'Amministrazione di imporre ai fabbricanti l'obbligo di apporre la predetta etichetta sugli articoli pirotecnici, al fine di garantire il controllo sulla circolazione dei prodotti in questione, consentendo anche agli operatori economici di poter verificare il rispetto dei quantitativi suscettibili di essere stoccati nei depositi autorizzati.

Nell'unire in **Allegato G** la scheda riepilogativa della cennata sentenza TAR Lombardia (*case log*), si rinvia, per maggiori dettagli sulla questione, alla lettura delle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, recante "Etichettatura degli esplosivi e dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV, V categoria e dei cosiddetti "declassificati" e n. 557/PAS.945.XV.H.MASS(53) in data 8 marzo 2008, ad oggetto "Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A", al Reg. T.U.L.P.S. e di quelli che non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del D.M. 4 aprile 1973 (cosiddetti "declassificati") - Tutela dei consumatori e prevenzione degli infortuni sul lavoro".

## 16. Casi particolari.

- a. I procedimenti di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 di cui si è trattato nei precedenti paragrafi 9, 11 e 15 non si applicano ai seguenti prodotti:

### (1) articoli pirotecnici:

- articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici non destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
- articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, fermo restando quanto stabilito dall'art. 99 del R.D. n. 635/1940, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
- campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione (art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 123/2015);

### (2) esplosivi per uso civile:

- campionature di esplosivi nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2016 (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2016);
- munizioni rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile".

- b. Si ricorda che, come segnalato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, già richiamato ai precedenti paragrafi 9, lettera d. e 15, lettera a., possono essere rilasciate licenze, ai sensi del ricordato art. 99 del R.D. n. 635/1940, per la fabbricazione, il

trasporto o l'impiego a scopo di studio o esperimento di esplosivi, anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. Tali licenze sono rilasciate previo parere obbligatorio della CCCSE.

### **17. Regime sanzionatorio.**

- a. A conclusione della panoramica svolta, preme ricordare come l'ordinamento ponga uno specifico apparato sanzionatorio a presidio dell'osservanza delle norme in materia di classificazione e riconoscimento.
- b. Senza le pretese di circoscrivere l'intero quadro normativo in materia, si ricorda che la disposizione cardine è oggi racchiusa nell'art. 53 TULPS, il quale, al comma 4, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 100.000 euro, le seguenti condotte aventi ad oggetto esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati a mente dello stesso art. 53 ovvero che sono privi della "marcatura CE" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui ai cennati D.Lgs. n. 123/2015 e D.Lgs. n. 81/2016:
  - (1) fabbricazione;
  - (2) detenzione in casa o altrove;
  - (3) trasporto;
  - (4) immissione sul mercato;
  - (5) importazione;
  - (6) esportazione;
  - (7) trasferimento;
  - (8) vendita anche negli stabilimenti, laboratori o spacci autorizzati.
- c. Le predette sanzioni si applicano, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 53 TULPS, comma 5, anche quando le condotte enumerate al precedente punto b. riguardano prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.
- d. Ulteriori sanzioni sono previste dall'art. 33 del D.Lgs. n. 123/2015, nonché dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2016.

### **18. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.**

- a. Le indicazioni recate dal presente atto di indirizzo aggiornano gli orientamenti applicativi formulati in un cospicuo numero di circolari diramate nell'arco di poco meno di settanta anni dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.  
Il presente documento abroga, infatti, integralmente, le circolari i cui estremi sono riportati nell'**Allegato H**, mentre supera *in parte qua* - per gli aspetti che vengono affrontati in questa sede - le circolari riportate nell'**Allegato I**.  
Eventuali ulteriori indicazioni rese nel tempo sui temi qui affrontati, con atti a contenuto generale o con atti a contenuto specifico e non espressamente richiamate nel presente atto di indirizzo, potranno trovare applicazione solo previa conferma della loro attualità da parte dell'UPAS.
- b. Come è evidente, si tratta di un intervento di sistematizzazione assai ampio che investe uno degli assi portanti su cui poggia il regime giuridico degli esplosivi. Si raccomanda, quindi, che le indicazioni qui formulate siano tenute sempre in debita considerazione sia nell'esercizio delle funzioni di carattere autorizzatorio, sia nello sviluppo dei controlli "dinamici" sull'esercizio delle attività assentite.
- c. In questo senso, va anche evidenziato come il sistema di riconoscimento e classificazione e quello di valutazione di conformità e "marcatura CE" presentino indubbi aspetti di rilievo anche al fine di stabilire se si è in presenza di una produzione ed immissione sul mercato lecita o meno.  
Considerato, quindi, che - come si è ricordato nel precedente paragrafo 17 - le violazioni alle norme che presiedono i predetti sistemi amministrativi sono punite anche a titolo di delitto, si segnala l'utilità che il presente atto di indirizzo sia reso disponibile anche agli uffici investigativi delle Questure, i quali potranno avvalersi di esso come un supporto anche per lo svolgimento delle attività di indagine.

- d. Si ritiene, inoltre, che le indicazioni qui formulate siano di interesse anche per gli operatori economici del settore.

Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l'utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

**Allegato A. (cfr. paragrafo 5, lettera a.)**

**Categorie di classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940**

- I Categoria: polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;  
II Categoria: dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;  
III Categoria: detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;  
IV Categoria: artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;  
V Categoria: munizioni di sicurezza e giocattoli pirici

**Gruppo A:**

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

**Gruppo B:**

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

**Gruppo C:**

- 1) giocattoli pirici;

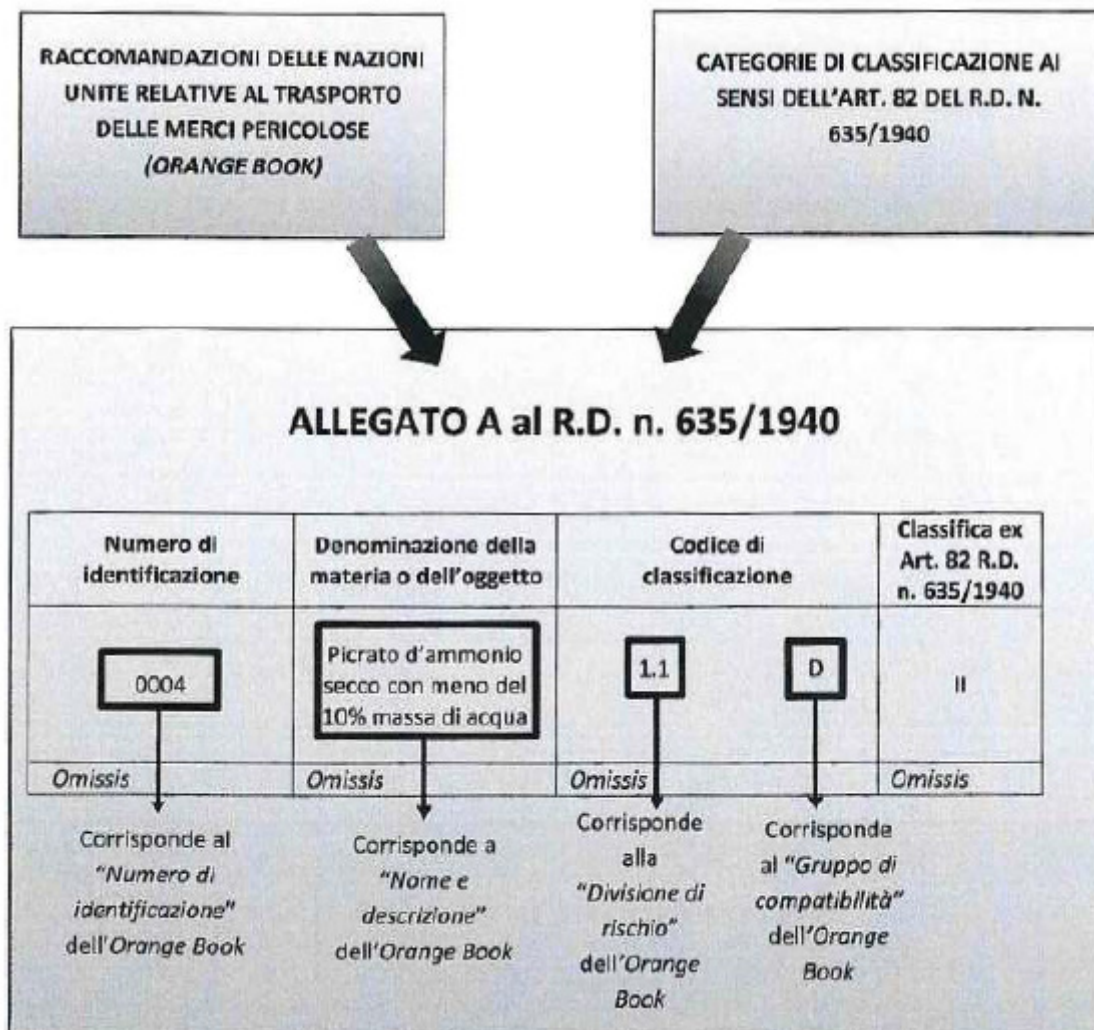
**Gruppo D:**

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

**Gruppo E:**

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) airbag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

**Allegato B. (cfr. paragrafo 5, lettera d.)**  
**Struttura dell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.**



**Allegato C. (cfr. paragrafo 11, lettera e.)**  
**Modalità di presentazione della comunicazione**  
**di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002**

La comunicazione del conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo deve:

- a. essere diretta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- b. essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c. essere sottoscritta dal fabbricante, importatore o distributore titolare della licenza<sup>1</sup> di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
- d. contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo regolamento;
- e. accludere la seguente documentazione:
  - per gli esplosivi prodotti in serie, l'attestato relativo all'esame UE del tipo (modulo B) e la certificazione di conformità scelta (moduli C2, D, E, F);<sup>2</sup>
  - per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la certificazione di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G);
  - il certificato attestante il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione, qualora non già indicati nel modulo "B" o "G";
  - la descrizione completa dell'esplosivo, ove non già compresa nel modulo "B" o "G";
  - agli atti ed ai documenti formati all'estero, redatti in lingua straniera, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. n. 445 del 2000);
  - il fac-simile dell'etichetta di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. n. 8 del 2010 (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 4) da apporre sull'imballaggio all'atto dell'immissione sul territorio nazionale

---

<sup>1</sup> Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

<sup>2</sup> Tale documentazione deve pervenire completa degli eventuali aggiornamenti.

**Allegato D. (cfr. paragrafo 12, lettera a.)**  
**Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici**

| Genere             | Marchio                                                                           | Definizione                   | Categoria Europea <sup>1</sup> | Classificazione <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIROTECNICI</b> |  | Fuochi D'Artificio            | F1                             | Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione             |
|                    |                                                                                   |                               | F2                             | Fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati                                                                                                            |
|                    |                                                                                   |                               | F3                             | Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana                                                                         |
|                    |                                                                                   |                               | F4                             | Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana |
|                    |                                                                                   | Articoli Pirotecnici Teatrali | T1                             | Articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                                   |                               | T2                             | Articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche                                                                                                                                                         |
|                    |                                                                                   | Altri Articoli Pirotecnici    | P1                             | Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto                                                                                                                                                 |
|                    |                                                                                   |                               | P2                             | Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche                                                                             |

<sup>1</sup> Cfr. artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 123/2015.

**Allegato E.** (cfr. paragrafo 14, lettera a.)

**Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella di equiparazione per gli articoli pirotecnici**

### ALLEGATO A al R.D. n. 635/1940

| Numero di identificazione | Denominazione della materia o dell'oggetto              | Codice di classificazione | Classifica ex Art. 82 Reg.to T.U.L.P.S. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 0004                      | Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua | 1.1 D                     | II                                      |
| <i>Omissis</i>            | <i>Omissis</i>                                          | <i>Omissis</i>            | <i>Omissis</i>                          |

### ARTICOLI PIROTECNICI

**Tabella di Equiparazione\* tra le categorie di classificazione europee e le categorie di classificazione nazionali  
(D.M. 9 agosto 2011)**

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat.1 **       | V E (Se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)<br>V D |
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i>                                                                                                                                                              |

\* Posta in calce all' Allegato A al R.D. n. 635/1940

\*\* Attualmente denominata F1 ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015

**Allegato F. (cfr. paragrafo 15. lettera d.)**  
**Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento,**  
**classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940**

L'istanza per il riconoscimento e la classificazione dell'esplosivo deve:

- a. essere diretta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- b. essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c. essere sottoscritta dal titolare della licenza<sup>1</sup> prevista dagli artt. 46 e/o 47 T.U.L.P.S., nonché dall'art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d. contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo R.D.;
- e. accludere la scheda tecnica descrittiva della materia e/o dell'oggetto esplosivo contenente le seguenti informazioni:
  - 1) per la materia esplosiva:
    - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
    - formulazione dettagliata, indicando la specifica tecnica di riferimento e la percentuale rispetto al totale di ogni elemento che la compone;
  - 2) per l'oggetto esplosivo:
    - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
    - caratteristiche principali, quali forma, dimensioni, materiale inerte di cui è composto, massa lorda (somma massa attiva + massa inerte) e componenti principali, relativi disegni quotati e commentati e/o schemi grafici;
    - indicazione della materia esplosiva di cui è composto, della massa attiva e relativa tolleranza, nonché estremi dell'eventuale decreto di riconoscimento e classificazione;
    - descrizione delle modalità di funzionamento, comprensiva delle precauzioni da osservare nelle fasi di stoccaggio, trasporto e impiego;
    - destinazione d'uso;
    - per oggetti complessi, descrizione dei "subcomponenti" e loro parti, indicazione degli estremi degli eventuali decreti di riconoscimento e classificazione delle materie esplosive che li compongono.

Inoltre:

- 1) per quanto concerne i **detonatori elettrici** destinati alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, vanno indicati l'impulso di accensione e l'intensità della corrente di non accensione e, per quelli di cui all'art. 1, comma I, del D.M. 8 aprile 2008 (media e bassa intensità), devono anche indicarsi elementi di marcatura sicuri, atti a migliorarne la tracciabilità.
- 2) Per quanto riguarda **gli articoli pirotecnici** di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, deve essere altresì accluso il fac-simile dell'etichetta da apporre sul prodotto, la quale deve riportare i seguenti dati:
  - denominazione del prodotto;
  - nome del fabbricante;
  - estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
  - categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 82 del R.D. n. 635/1940;
  - massa attiva.

---

<sup>1</sup> Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

- 3) Per quanto concerne i **fuochi artificiali** di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, occorre anche allegare:
- a) prospetto riassuntivo di cui all'**Allegato 1**;
  - b) fac-simile dell'etichetta che da apporre sul prodotto, recante:
    - denominazione del prodotto;
    - categoria di classificazione ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940;
    - nome del fabbricante;
    - estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
    - indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
    - indicazione della massa attiva;
    - distanza di sicurezza per l'impiego.

## Allegato 1

### PROSPETTO RIASSUNTIVO Fuochi artificiali per uso proprio

- **Ditta richiedente:** .....  
**partita I.V.A. o codice fiscale:** .....
  - **Denominazione prodotto:** .....  
*(da inserire nel decreto in Gazzetta Ufficiale)*
  - **Elenco prodotti attivi e relativa massa:**
    - ❖ **incendivi:**
      - **micce di accensione:** massa totale g: .....
      - **micce di ritardo:** massa totale g: .....
      - **micce di collegamento:** massa totale g: .....
    - ❖ **esplosivi:**  
*(es.: polvere nera per carica di lancio, polvere nera per apertura, polvere nera per carica delle spolette di ritardo, polvere nera per rivestimento alle sfere di colore etc...)*
      - .....: g: .....
      - .....: g: .....
    - ❖ **coloranti:**
      - .....: g: .....
      - .....: g: .....
    - ❖ **fumogeni:**
      - .....: g: .....
    - ❖ **illuminanti:**
      - .....: g: .....
      - .....: g: .....
    - ❖ **fischianti:**
      - .....: g: .....
    - ❖ **crepitanti:**
      - .....: g: .....
- totale massa attiva netta:** g: .....  
*(indicata nel decreto in Gazzetta Ufficiale e riportata in etichetta)*
- **Elenco prodotti inerti e relativa massa:**
    - ❖ **carta:** g: .....
    - ❖ **legno:** g: .....
    - ❖ **polimeri:** g: .....
    - ❖ **altro:** g: .....
- massa totale inerti:** g: .....
- **Massa totale prodotto:** g: .....
  - **Lunghezza della miccia:** cm .....
  - **Lunghezza dei fuochi aerei cilindrici, esclusa la carica di lancio, e calibro:**  
h= cm .....; Ø= cm .....
  - **Quota di elevazione per i fuochi artificiali di tipo aereo:** m .....

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:**

- Quota raggiunta dalle particelle incandescenti, per i fuochi a terra: m .....
- Distanza tra punto di ricaduta e punto di emissione dei residui di combustione o delle particelle scoppiettanti, per i fuochi a terra: cm .....
- Descrizione e durata dell'effetto complessivo: secondi .....
- Raggio di fiamma per i rotanti: cm .....
- Distanza di movimento di un fuoco raso terra dal punto di accensione: cm .....
- Tempo di ritardo tra l'accensione e l'inizio del funzionamento: secondi .....

**FIRMA DELL'ISTANTE**

**FIRMA DEL TECNICO**

*NB.: nelle tabelle relative ai pesi delle masse attive ed inerti vanno inseriti, nelle rispettive voci, in dettaglio, tutti gli elementi di cui è costituito un fuoco artificiale, specialmente per ciascuno di essi il tipo di materiale ed il peso (es.: a) involucro in carta: da inserire nell'elenco prodotti inerti e relativa massa - peso XXX g; b) carica di lancio: da inserire nell'elenco prodotti attivi e relativa massa, alla voce "esplosivi" - peso XXX g.) Il numero di righe è meramente indicativo.*

**Allegato G. (cfr. paragrafo 15, lettera i.)**  
**Scheda riepilogativa della sentenza TAR Lombardia,**  
**Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529 (Case log)**

| ELEMENTI - CHIAVE                        | CASE LOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estremi della sentenza</b>            | TAR Lombardia, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529 (depositata il 21 novembre 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parti: ricorrente</b>                 | U.B. e U.B. S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parti: Amministrazione resistenti</b> | Prefettura di Milano;<br>Ministero dell'Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Corte</b>                             | TAR Lombardia, Sezione III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fase del procedimento</b>             | Giudizio di merito di primo grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ramo del diritto interessato</b>      | Diritto amministrativo.<br>Autorizzazioni di polizia in materia di esplosivi.<br>Disciplina dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati.<br>Possibilità per l'Amministrazione di prescrivere indicazioni circa le informazioni da riportare nelle etichette dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati, nelle more dell'adozione del previsto decreto ministeriale destinato a disciplinare tali prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Motivi di censura</b>                 | Violazione di legge.<br>Violazione dell'art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, nella parte in cui rimette ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la disciplina dei prodotti pirotecnici declassificati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fatto</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Prefetto di Milano, con provvedimento del 1° marzo 2007 adottato in attuazione della circolare del Ministero dell'Interno 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, imponeva l'etichettatura anche dei prodotti pirotecnici cosiddetti "declassificati" al fine di assicurare l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione e, dunque, mediante il raffronto con i registri di pubblica sicurezza, anche la pronta verificabilità del rispetto delle prescrizioni in materia di carico di ciascun deposito o riseretta.</li> <li>- Il provvedimento prefettizio e, quale atto presupposto, la predetta circolare ministeriale, venivano impugnati innanzi al TAR Lombardia. Le parti ricorrenti sostenevano, in particolare, che gli atti impugnati erano viziati per violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 20 del D.M. n. 272/2002, nella parte in cui rimetteva la disciplina degli articoli pirotecnici declassificati ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno (non ancora emanato).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Storia della controversia</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il TAR Lombardia, dopo aver disposto l'acquisizione della circolare impugnata (ordinanza istruttoria del 10 maggio 2007), sospendeva, in via cautelare, i provvedimenti gravati, nel presupposto che vi fosse il fumus di una loro illegittimità (ordinanza cautelare del 7 giugno 2007). Il Giudice Amministrativo di prime cure si era formato tale convincimento sul presupposto che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del D.M. n. 272/2002, agli articoli pirotecnici declassificati continuava ad applicarsi la disciplina del D.M. 4 aprile 1973 che escludeva gli articoli pirotecnici c.d. "non classificati" dal novero dei prodotti esplodenti, e, quindi, da quelli soggetti agli obblighi di etichettatura.</li> <li>- Avverso la citata ordinanza cautelare l'Amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato che lo accoglieva, con ordinanza del 27 novembre 2007, nella considerazione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'obbligo di etichettatura era, in effetti, previsto da disposizioni comunitarie e da disposizioni di legge nazionali, riguardanti sia il settore della pubblica sicurezza che quello della protezione del consumatore;</li> <li>b) rispetto alle esigenze prospettate dal ricorrente, dovevano considerarsi preminenti la tutela dell'incolumità individuale e collettiva, perseguita dagli atti impugnati.</li> </ul> </li> <li>- La controversia veniva decisa nell'udienza del 5 giugno 2008.</li> </ul> |
| <b>Norme rilevanti</b>                   | Art. 20 D.M. 19 settembre 2002, n. 272;<br>Artt. 46, 52, 53, 55 TULPS;<br>Allegati A e B R.D. n. 635/1940;<br>Artt. 5, 6, 103 e 107 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Questioni</b>                         | Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale destinato a disciplinare gli articoli pirotecnici "declassificati", sussistenza o meno di una base giuridica sufficiente che consente all'Amministrazione di obbligare gli operatori economici del settore ad apporre l'etichetta sui prodotti della specie al fine di consentire la chiara individuazione della massa attiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decisione su ciascuna delle questioni</b> | Anche nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell'Amministrazione di imporre l'etichettatura degli articoli pirotecnici cd. "declassificati", ai fini dell'individuazione della loro massa attiva, ritrova il proprio fondamento in precise disposizioni della legislazione di pubblica sicurezza e di quella posta a tutela del consumatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Motivi della decisione</b>                | <p>a) L'art. 55 TULPS sottrae gli articoli pirotecnici "declassificati" (ex V categoria, gruppi D ed E) agli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'Autorità di P.S., ma esso non esclude la possibilità per l'Amministrazione di imporre determinati obblighi di etichettatura. Anche l'Allegato B del R.D. n. 635/1940 consente di ritenere autorizzata la vendita dei prodotti in questione da parte di persone non munite di licenza di polizia, ma non la "non etichettatura" dei medesimi articoli;</p> <p>b) anche nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell'Amministrazione di imporre l'obbligo di apporre l'etichetta sugli articoli pirotecnici "declassificati" trova il proprio fondamento in diverse fonti dell'ordinamento a cominciare dal "Codice del consumo" di cui al D.Lgs. n. 256/2005.</p> <p>Difatti, gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 256/2005 impongono agli operatori economici di riportare sui prodotti una serie di informazioni relative all' eventuale presenza di materiali o sostanze capaci di recare danno alla salute o all'ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, quando rilevanti ai fini delle qualità o delle caratteristiche merceologiche dei prodotti stessi.</p> <p>Inoltre, in base ai successivi artt. 106 e 107, le Amministrazioni competenti (tra le quali, nel caso di specie, vi è anche il Ministero dell'Interno) possono, in determinate condizioni, imporre agli operatori economici di apporre adeguate avvertenze riguardanti i prodotti immessi sul mercato e sottoporre l'immissione stessa a condizioni preventive in modo da renderli sicuri.</p> <p>L'obbligo di apporre l'etichettatura sugli articoli pirotecnici declassificati rientra tra le misure di precauzione previste dalle predette norme, atteso che esso è funzionale a prevenire infortuni e disastri, permettendo, tra l'altro, la possibilità di stabilire se il prodotto è di libera vendita o meno e in quale quantità esso è detenibile;</p> <p>c) la coerenza dei provvedimenti impugnati con il principio di legalità si evince anche dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se non venisse apposta la predetta etichettatura, non sarebbe possibile calcolare il rispetto dei limiti di detenzione dei medesimi prodotti e degli altri esplosivi nei locali di minuta vendita, come invece prescritto dall'art. 16 del D.M. n. 272/2002;</li> <li>- l'art. 20 del ripetuto D.M. n. 272/2002 stabilisce, con norma immediatamente precettiva, che le scorte di articoli pirotecnici non smaltite entro il 31 dicembre 2003, possono essere immesse sul mercato previa apposita etichettatura relativa alla classificazione attribuita;</li> </ul> <p>d) i provvedimenti impugnati sono, inoltre, coerenti con la disciplina recata dalla Direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 (all'epoca della sentenza non ancora recepita). Tale atto comunitario prevede, infatti, che gli articoli pirotecnici (diversi da quelli per veicoli) possono essere apposti legittimamente sul mercato previa apposizione di un'etichetta sulla quale deve essere, tra l'altro, riportata anche la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.</p> |
| <b>Giudizio</b>                              | TAR Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso perché infondato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Misure disposte</b>                       | Compensate le spese di giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Allegato H. (cfr. paragrafo 18, lettera a.)**  
**Circolari abrogate**

- 1) 10/01288/XV.J.1 del 13 maggio 1951 - Razzi antigrandine - Norme relative alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego;
- 2) 10.00084/XV.A.Mass del 13 maggio 1968 - Fuochi pirotecnici - Fabbricazione e commercio - Condizionamento;
- 3) 10.00354/XVIII del 30 maggio 1973 - Modifiche all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S.;
- 4) 10.01217/XV.J.1. del 28 novembre 1980 - Razzi antigrandine;
- 5) 559/C.10446.XVH.MASS.15 del 28 luglio 1997 - Dispositivi di sicurezza "airbag". Disciplina autorizzatoria;
- 6) 559/C.26782.XV.H.MASS(15) del 30 marzo 1999 - Dispositivi di Sicurezza "Air Bag" e pretensionatori - Disciplina autorizzatoria
- 7) 559/C.672.XV.H.MASS(39) datata 11 maggio 1999 - Richiesta di parere in merito alla commercializzazione di manufatti esplosivi con accensione a mezzo testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco della stessa scatola;
- 8) 557/B.20809-XV.I(5) del 10 dicembre 2003 - Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze;
- 9) 557/PAS.I9818-XV.H.MASS(77)bis del 4 novembre 2010 - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010);
- 10) 557/PAS/U/002711/XV.H.MASS(77)BIS del 15 febbraio 2011 - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010).

**Allegato I.**  
**Circolari superate in parte qua**

- 1) **559/C.21801-XVIII Reg.P.S. del 20 dicembre 1999** - Decreto 23 settembre 1999, "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" - Circolare esplicativa;
- 2) **557/PAS.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005** - Decreto 19 settembre 2002, n. 272 recante il "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile" - Direttiva 2004/57 /CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 aprile 2004. Circolare dispositiva ed applicativa;
- 3) **557/PAS/12982D (22) del 29 agosto 2005** - Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

**Nota prot. n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale.**  
**Linee guida concernenti il funzionamento della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti - Edizione 2022**

## **SOMMARIO**

1. [Ambito di applicazione](#)
2. [Definizioni](#)
3. [Evoluzione normativa e attuale inquadramento sistematico](#)
4. [Competenze della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti e principali differenze rispetto alla "vecchia" Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili](#)
5. [Assetto delle competenze](#)
6. [Composizione del Collegio e regole di funzionamento](#)
7. [Quorum strutturale e quorum funzionale della Commissione](#)
8. [Abrogazioni](#)
9. [Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza](#)

## **ALLEGATI**

- A. [Circolari abrogate](#)
- B. [Circolari superate in parte qua](#)

### **1. Ambito di applicazione.**

- a. Il presente atto di indirizzo è volto ad illustrare la disciplina concernente il funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.
- b. A tal fine, il documento fornisce anche cenni sull'evoluzione normativa che tale Organo collegiale ha conosciuto nel tempo, per poi illustrarne l'attuale inquadramento sistematico.

### **2. Definizioni.**

- a. Nell'ottica di un più agevole orientamento nella lettura del testo, si ritiene opportuno riportare il significato di alcune sigle particolarmente ricorrenti.  
In questo senso, ai fini del presente documento, si intende per:
  - (1) **"articoli pirotecnici"**: qualsiasi articolo che, ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, contiene sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
  - (2) **"CTTSE"**: la Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti di cui all'art. 9 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
  - (3) **"Dipartimento"**: il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'art. 4 della L. 1° aprile 1981, n. 121;
  - (4) **"esplosivi"**: le materie e gli articoli considerati tali nelle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose" (c.d. *Orange Book*). Tali materie ed articoli sono inclusi nell'elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell'Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo il termine "esplosivo" è equivalente al termine "esplodente" ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici;

- (5) **"R.D. n. 635/1940"**: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
- (6) **"TULPS"**: il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- (7) **"UPAS"**: l'"Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza", incardinato nell'ambito dell'Ufficio per l'amministrazione generale di questo Dipartimento, di cui agli artt. 11 e 15 del D.M. 6 febbraio 2020;

### **3. Evoluzione normativa e attuale inquadramento sistematico.**

- a. L'attuale disciplina del funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti è la risultante di diverse fonti normative costituite principalmente dall'impianto ordinamentale del TULPS e del discendente regolamento di esecuzione di cui al R.D. n. 635/1940, nonché da alcuni interventi normativi che si sono sviluppati, in un contesto di più ampia portata, afferente al riassetto e alla riorganizzazione degli organismi collegiali dello Stato, e da ulteriori disposizioni di derivazione unionale.  
Quanto a queste ultime, il riferimento è al ruolo svolto dalla CTTSE in materia di sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici e degli esplosivi per uso civile. Come noto, infatti, la disciplina relativa alle condizioni di immissione sul mercato ed al controllo della circolazione di tali prodotti è stata oggetto di vari interventi da parte del legislatore unionale al fine di armonizzare le normative degli Stati membri. Il quadro normativo è attualmente costituito dalle direttive 2013/29/UE del 12 giugno 2013 e 2014/28/UE del 26 febbraio 2014, che prevedono che le Autorità nazionali degli Stati membri siano tenute ad adottare una serie di misure volte ad evitare che i prodotti esplosivi considerati pericolosi continuino ad essere immessi sul mercato.  
Le menzionate direttive sono state recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81. Gli artt. 29 e 32 dei citati decreti legislativi, riguardanti, rispettivamente, gli articoli pirotecnici e gli esplosivi per uso civile, prevedono che il Prefetto, quale Autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, predisponga un piano attuativo contenente misure di accertamento ed inibitorie, avvalendosi di diversi organismi, tra cui la CTTSE.
- b. Tanto premesso, e come già illustrato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/002010/XIX.A.2 del 10 febbraio 2021, recante *"Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti"*, si osserva che la legislazione di pubblica sicurezza, sin dal suo originario ordito, contempla la presenza di organismi collegiali ad elevata specializzazione, cui sono attribuite specifiche funzioni nell'ambito di procedimenti autorizzatori in materia di esplosivi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza, nonché di altre procedure che, nel medesimo settore, rivestono profili di pubblica sicurezza.
- c. In tal senso, infatti, il legislatore del 1931 aveva previsto l'istituzione, a livello centrale, della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, e a livello territoriale, di Commissioni tecniche provinciali per le sostanze esplosive ed infiammabili.
- d. Per quanto concerne il "livello territoriale", nel regime originariamente apprestato dalle pertinenti disposizioni del TULPS (art. 49), le competenze in materia venivano attribuite, come detto, alla Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili, nominata dal Prefetto. Ai sensi dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>1</sup>, tali Commissioni vennero soppresse e le relative funzioni vennero esercitate dalle Prefetture, anche convocando, all'uopo, appositi tavoli tecnici.
- e. L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ha, da ultimo, ricostituito Organismi collegiali di livello territoriale sancendo l'istituzione delle odierne CTTSE.

---

<sup>1</sup> Tale disposizione è intervenuta in materia di soppressione di organismi collegiali (nell'ambito della *c.d. spending review*), sancendo, alla definitiva soppressione degli organismi in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il trasferimento delle attività di detti organismi alle Amministrazioni nell'ambito delle quali gli stessi operavano.

#### **4. Competenze della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti e principali differenze rispetto alla “vecchia” Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili**

- a. Come accennato nel precedente paragrafo 3, l'ambito di operatività attribuito alla CTTSE è delineato da una pluralità di disposizioni contenute principalmente nella normativa di pubblica sicurezza, a corollario del criterio funzionale di carattere generale recato dal citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 146/2014.
- b. Tale disposizione attribuisce alla predetta Commissione l'esercizio di funzioni consultive e “prescrittive” in tema di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente. Pertanto, per quanto concerne tale materia, ogni richiamo alla “vecchia” Commissione tecnica provinciale, contenuto nelle vigenti disposizioni del TULPS e nelle normative ad esso correlate, deve intendersi oggi riferito alla CTTSE.

Si annota che tra tali compiti vi è anche l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 110<sup>2</sup>.

Di contro, l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2014, non fa alcuna menzione delle competenze relative alle sostanze infiammabili.

Si deve, pertanto, ritenere che, come condiviso anche dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con parere in data 11 giugno 2020<sup>3</sup>, la CTTSE non sia titolare di alcuna competenza con riguardo a tale materia<sup>4</sup>.

#### **5. Assetto delle competenze.**

- a. La legislazione di pubblica sicurezza richiede che la CTTSE dispieghi il proprio intervento in una serie di procedimenti amministrativi riguardanti le sostanze esplodenti.
- b. In taluni casi, il Collegio viene chiamato ad esprimere un apporto di natura eminentemente consultiva in favore del Prefetto ai fini del rilascio di titoli di Polizia.

Rientrano in queste fattispecie:

- compiti in materia di esercizi di minuta vendita di esplosivi (ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Cap. VI dell'All. B al R.D. n. 635/1940, la CTTSE esprime il proprio parere sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita di esplosivi. Nel fare rinvio al relativo regime giuridico apprestato dalla normativa di pubblica sicurezza, si richiamano le specifiche attribuzioni del Collegio previste dagli artt. 2 e 4 del medesimo Capitolo VI dell'All. B al R.D. n. 635/1940);
- attribuzioni in materia di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici e degli esplosivi per uso civile (art. 29, comma 2, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81; si rinvia a quanto detto al precedente par. 3, lett. a.);
- sempre al plesso della dazione consultiva si può ascrivere il compito previsto dall'art. 49 TULPS, che demanda alla Commissione di determinare l'idoneità dei locali per la fabbricazione e il deposito di esplosivi<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Competenza già attribuita - dal medesimo art. 8, quarto comma, L. n. 110/1975 - alla “vecchia” Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

<sup>3</sup> Prot. dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0010074.

<sup>4</sup> In tale logica, come noto, su conforme parere reso dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti nella seduta del 3 febbraio 2021, con il già citato atto di indirizzo n. 557/PAS/U/002010/XIX.A.2 del 10 febbraio 2021, sono state abrogate le circolari n. 10.01002-XV.B.7.MASS. del 27.06.1962, concernente “*Disciplina degli impianti per la colorazione artificiale dei prodotti ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili*”, n. 10.00809/XV.B.7.MASS. del 9.05.1967, ad oggetto “*Esercizio degli impianti per la colorazione e per la maturazione dei prodotti ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili - Disciplina*” e n. 10.00643/69.XV.B.MASS. del 14.05.1969, riguardante “*Esercizio degli impianti per la colorazione artificiale e per la maturazione dei prodotti ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili*”, che sottoponevano tali attività ad una speciale autorizzazione del Prefetto, previo parere della “vecchia” Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili e della “vecchia” Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ai sensi dell'art. 47 del TULPS.

<sup>5</sup> Nel fare rimando alla disciplina di settore prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, si richiamano, in questa sede, le specifiche attribuzioni della Commissione previste dall'art. 105 del R.D. n. 635/1940 e dai Cap. III, IV, X e XI dell'All. B al medesimo R.D., nonché il D.M. 18 luglio 2001, concernente depositi per cartucce per anni di piccolo calibro, l'art. 3 del D.M. 15 agosto 2005, relativo alla verifica di idoneità di aree o stabilimenti destinati alla custodia di esplosivi per uso civile per soste prolungate senza la presenza del personale di bordo o di scorta durante il trasporto su strada, e la

c. In altri casi, l'intervento della CTTSE attiene all'accertamento di qualità e capacità tecniche necessarie al conseguimento di titoli di Polizia.

Rientrano in questo contesto le funzioni accertative della capacità/idoneità tecnica ai fini:

- del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto, su conforme parere della CTTSE, per chi richiede la licenza di fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio (artt. 48 TULPS e 101, comma primo, del R.D. n. 635/1940, ferma restando l'equipollenza dei certificati previsti dal terzo comma del medesimo articolo 101);
- del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto, su conforme parere della CTTSE, per chi richiede la licenza di fabbricazione, lavorazione, deposito, trasporto, importazione e vendita di esplosivi di qualsiasi specie (artt. 52 TULPS e 102 del R.D. n. 635/1940, che richiama i commi primo e secondo del precedente art. 101, fermo restando quanto previsto dal secondo comma del citato art. 102 circa la dimostrazione dell'idoneità del richiedente, per le attività di deposito, vendita e trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza);
- del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto per chi richiede le autorizzazioni all'esercizio delle attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, di articoli pirotecnici professionali e per coloro nei cui confronti vengono messi a disposizione i medesimi prodotti (artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 123/2015, che richiamano l'art. 101 del R.D. n. 635/1940);
- della licenza per il mestiere del fochino, rilasciata dal Sindaco, previo anche il nulla osta del Questore (l'art. 163, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, richiama l'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 che prevede il parere favorevole della CTTSE sulla capacità tecnica del richiedente);
- del rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi (art. 9, comma 2, del D.L. n. 119/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 146/2014, e art. 8, della L. 18 aprile 1975, n. 110).

d. Strettamente connessa alle funzioni sopra richiamate è l'attività ispettiva disimpegnata dal Collegio, consistente principalmente nell'effettuazione di sopralluoghi presso le fabbriche e i depositi di esplosivi, al fine di accertare l'idoneità e la sicurezza degli stessi, nonché la puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle normative di settore e delle eventuali prescrizioni imposte.

e. Preme evidenziare, infine, come la CTTSE possa essere destinataria anche di richieste di pareri facoltativi da parte delle Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio dei poteri loro conferiti dalla vigente legislazione in materia di esplosivi.

Il ricorso a tale supporto è stato, del resto, suggerito anche in diversi atti di indirizzo diramati da questo Dipartimento.

Si richiama, al riguardo, la circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(I) dell'11 gennaio 2001<sup>6</sup>, con la quale sono state armonizzate ed unificate le indicazioni diramate nel tempo in ordine alle precauzioni per la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubbliche da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi del richiamato art. 57 del TULPS, successivamente confermate ed integrate con ulteriori atti di indirizzo<sup>7</sup>.

---

fattispecie prevista dal Cap. VI, art. 5, del citato Ali. B che, pur rubricato "Esercizi di minuta vendita", contempla, per quei che qui rileva, anche disposizioni speciali per i depositi di clorati entro l'abitato.

<sup>6</sup> Recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T. U.L.P.S."

<sup>7</sup> Cfr. circolari n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014, ad oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali marcati CE autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. Integrazione della circolare n. 559/C.25055.f.f.A.MASS(I) dell'11 gennaio 2001 recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S."; n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016, recante "Attività di controllo ed ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato"; n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13 luglio 2017, ad oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T. U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore".

## 6. Composizione del Collegio e regole di funzionamento.

a. L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2014, come convertito dalla L. n. 146/2014, ha demandato la composizione della CTTSE ad un decreto del Ministro dell'interno. Tale provvedimento è stato emanato il 19 novembre 2014<sup>8</sup> e modificato con decreto del 17 marzo 2015<sup>9</sup>.

b. Nel dettaglio, sono attualmente componenti della CTTSE:

- 1) il Presidente, incarico ricoperto dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriera prefettizia, dallo stesso designato;
- 2) un ufficiale o appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell'Esercito, o della Marina Militare, o dell'Aeronautica Militare, o dell'Arma dei Carabinieri. Tale previsione è la risultante delle modifiche recate dal citato D.M. del 2015 all'art. 2, lett. a), del predetto D.M. del 2014.

Per effetto di tale intervento è stata infatti prevista la possibilità - in adesione ad una specifica proposta pervenuta dal Ministero della Difesa - di designare, quale rappresentante della predetta Amministrazione, anche un appartenente all'Arma dei Carabinieri prevedendo, altresì, al fine di rendere più agevole la composizione della Commissione, che i rappresentanti del citato Dicastero possano essere tratti, oltre che dal ruolo degli Ufficiali, anche dai ruoli dei marescialli o corrispondenti.

Conformemente alle indicazioni già rese in passato<sup>10</sup>, le richieste concernenti le designazioni dei rappresentanti del predetto Dicastero dovranno essere indirizzate, dalle competenti Prefetture - UTG, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa;

- 3) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 4) un ingegnere dell'Agenzia del Territorio (che è stata incorporata, come noto, nell'Agenzia delle Entrate), o del Genio Civile, o delle Miniere, competente in materia di sostanze esplodenti.

Come già partecipato in passato<sup>11</sup>, il componente delle miniere è individuato in un funzionario regionale con professionalità idonea alle funzioni da svolgere;

- 5) un funzionario della Polizia di Stato.

c. Tale composizione viene opportunamente integrata in relazione alle specifiche funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere. In particolare:

- (1) limitatamente all'attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, su richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni;
- (2) nei casi in cui le determinazioni del Collegio riguardino depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che ne fa parte deve essere quello delle miniere. Si richiamano, con riguardo all'individuazione di tale componente, le indicazioni formulate alla precedente lett. b., n. 4.

Confermando l'indirizzo già reso al riguardo<sup>12</sup>, deve ritenersi che l'intervento di tale componente del Collegio sia da riferirsi non solo ai sopralluoghi relativi all'impianto di depositi da istituirsi per miniere e cave, ma a tutti i casi in cui l'intervento della

---

<sup>8</sup> Si richiama, al riguardo, la circolare n. 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56) del 12 dicembre 2014, ad oggetto "Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014)".

<sup>9</sup> Si richiama, al riguardo, la circolare n. 557/PAS/U/004682/XV.H.MASS(56) del 27 marzo 2015, recante "Decreto del Ministro dell'Interno 17 marzo 2015 concernente modifiche e integrazioni al decreto 19 novembre 2014, relativo alla composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, pubblicato nella G. U. - Serie Generale n. 70 - del 25 marzo 2015".

<sup>10</sup> Con circolare n. 557/PAS.1894.XV.H.15(2) del 25 febbraio 2005, ad oggetto "Modalità di richiesta delle designazioni dei rappresentanti del Ministero della Difesa", le cui indicazioni vengono trasfuse nel presente atto di indirizzo e che viene, pertanto, abrogata.

<sup>11</sup> Con circolare n. 557/B.2733.XV.H.15(2) del 14 marzo 2003, recante "Composizione della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti. Componente del Distretto minerario".

<sup>12</sup> Con circolare n. 557/PAS/U/010286/XV.H.MASS(56), datata 8 luglio 2015, ad oggetto "Decreto Ministero Interno 17 marzo 2015 recante modifiche ed integrazioni al Decreto 19.11.2014 - Composizione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Circolare Prot. n. 557/PAS/U/004682/XVHMASS(56) del 27.3.2015", le cui indicazioni vengono trasfuse nel presente atto di indirizzo e che viene, pertanto, abrogata.

Commissione riguardi i predetti depositi.

Indicazioni analoghe a quelle formulate alla precedente lett. b., n. 4 valgono anche con riguardo alla disposizione di cui al Capitolo IV, "Depositi sotterranei o interrati", numero 2), dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, per quanto concerne l'individuazione del rappresentante delle miniere nella composizione integrata della CTTSE ai fini del parere da rendersi al Prefetto su qualità e quantità di esplosivi che potranno immagazzinarsi nei depositi sotterranei;

- (3) per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della Difesa (art. 2, comma 3, del D.M. del 2014);
- (4) per l'accertamento dei requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del citato D.P.R. n. 302 del 1956, la Commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina. In alternativa a quest'ultimo, per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.M. del 2015, che ha in tal senso recepito le esigenze rappresentate dalle Prefetture e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può essere designato un ispettore medico del Servizio Sanitario Nazionale operante presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (art. 2, comma 4, del predetto D.M. del 2014);
- (5) ai fini del rilascio del certificato di idoneità di cui all'art.101 del R.D. n. 635/1940, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 102 dello stesso R. D. e dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 123/2015, la Commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. Come nella fattispecie sub (4), anche in tale ipotesi, in alternativa all'ispettore del lavoro laureato in medicina, può essere designato un ispettore medico del Servizio Sanitario Nazionale operante presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Conformemente alle indicazioni già date in passato<sup>13</sup>, poiché né l'art. 9 del D.L. n. 119/2014, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 146/2014, né il relativo decreto attuativo sembrano limitare all'ambito territoriale provinciale la possibilità di individuare tali componenti, nei casi di cui ai predetti punti (4) e (5) si potrà valutare l'opportunità di richiedere la designazione dei medesimi - in possesso dei previsti requisiti - presso la Direzione Regionale del Lavoro e presso le A.S.L. situate nelle altre Province.

d. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 10, del citato D.M. del 2014, ogni CTTSE adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

Il predetto D.M del 2014 stabilisce, però, comuni regole per uniformare in via generale le modalità di funzionamento di tutte le Commissioni in argomento.

In particolare, è previsto che:

- (1) lo svolgimento delle riunioni abbia luogo su convocazione del Prefetto. A tale riguardo, si precisa che, per quanto concerne il luogo di svolgimento delle adunanze - in linea con quanto già partecipato in passato - le sedute della CTTSE si svolgono ordinariamente presso la Prefettura. È, comunque, in facoltà del Presidente riunire la Commissione anche in altri luoghi, qualora lo ritenga necessario in relazione a contingenze particolari e alla peculiarità delle questioni da trattare. Quanto alle modalità di svolgimento delle sedute, le stesse possono tenersi anche utilizzando le tecnologie che consentono la partecipazione a distanza dei componenti, ove tale modalità sia compatibile con le funzioni da svolgere;
- (2) ai singoli lavori possano partecipare - analogamente a quanto previsto per la CCCSE - senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del Presidente;
- (3) le funzioni di segretario vengano esercitate da un funzionario della Prefettura. Conformemente all'orientamento già partecipato in passato, si suggerisce la nomina anche di un segretario supplente, in analogia a quanto già praticato per la CCCSE;
- (4) il Collegio abbia durata triennale e la possibilità di riconferma dei componenti;

<sup>13</sup>Con circolare n. 557/PAS/U/010286/XV.H.MASS(56), datata 8 luglio 2015, ad oggetto "Decreto Ministero interno 17 marzo 2015, recante modifiche ed integrazioni al Decreto 19.11.2014 - Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Circolare prof. n. 557/PAS/U/004682/XV.H.MASS(56) del 27.3.2015.", le cui indicazioni vengono trasfuse nel presente atto di indirizzo e che viene, pertanto, abrogata.

- (5) venga nominato un supplente per ciascun componente effettivo. In linea con le indicazioni già rese<sup>14</sup>, si ritiene comunque possibile che oltre al supplente "ordinario" possano esserne nominati altri, destinati a subentrargli in caso di impedimento;
  - (6) in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengano esercitate dal componente effettivo delegato dallo stesso presidente;
  - (7) in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne facciano le veci i componenti supplenti;
  - (8) i componenti siano nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle Amministrazioni interessate;
  - (9) i componenti abbiano - analogamente a quanto previsto per i componenti della CCCSE esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. In tal senso, come già partecipato con la circolare del 12 dicembre 2014 - richiamata alla precedente nota n. 8 - potrà ritenersi rispondente al richiesto requisito dell'"esperienza pluriennale certificata", anche l'aver fatto parte delle "vecchie" Commissioni tecniche provinciali in materia di sostanze esplodenti o di precedenti CTTSE.
- e. Si evidenzia che la scelta operata dal legislatore nell'individuare i componenti è funzionale all'esigenza che il Collegio possa svolgere compiutamente le proprie attribuzioni attraverso l'apporto delle necessarie e qualificate professionalità espresse dalle diverse Amministrazioni chiamate a farne parte e, nell'eventualità, pur senza diritto di voto, degli esperti invitati a partecipare ai lavori.
- f. Nel fare rinvio, anche per ulteriori aspetti riguardanti il funzionamento delle CTTSE, ai rispettivi regolamenti adottati a livello territoriale, si rappresenta infine che, analogamente a quanto previsto per la CCCSE, ai componenti della CTTSE non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spesa, e le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 119/2014.

## **7. Quorum strutturale e quorum funzionale della Commissione.**

- a. Ulteriori considerazioni devono essere svolte relativamente al numero minimo di componenti necessari perché le sedute della CTTSE possano considerarsi valide (*quorum strutturale*) e al numero minimo dei componenti necessario per l'approvazione delle delibere (*quorum funzionale*).
- b. Quanto al primo profilo, si evidenzia che si deve ritenere che la CTTSE costituisca un collegio perfetto, chiamato a deliberare con la totalità dei suoi componenti. Milita a ritenere in questo senso il fatto che nella disciplina della Commissione ricorrano alcuni tratti che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, costituiscono i più sicuri indici di riconoscibilità dei collegi perfetti. Ci si riferisce:
- a) alla presenza di componenti supplenti accanto a componenti effettivi, laddove la supplenza risponde all'esigenza di garantire la continuità e la tempestività del funzionamento del Collegio, senza che il suo agire sia ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti (Cons. Stato, n. 324/2006);
  - b) la composizione della CTTSE, che è costituita da membri che, non sono solo espressione di diverse Amministrazioni, ma che sono portatori di professionalità diverse e complementari tra loro. Ne è riprova il fatto che il citato D.M. 19 novembre 2014 prevede che, per le valutazioni di alcune particolari fattispecie, il Collegio sia composto o sia integrato con la presenza di membri in possesso di particolari professionalità. Ciò dimostra l'infungibilità dei componenti stessi e quindi la necessità che il Collegio deliberi con il *plenum* dei suoi membri.
- La natura di Collegio perfetto non preclude la possibilità che la CTTSE possa delegare lo

---

<sup>14</sup>Con circolare n. 557/PAS/U/007633/XV.H.MASS(56) del 20 maggio 2015, ad oggetto "Costituzione della Commissione tecnica territoriale per le materie esplodenti. Quesito", i cui contenuti, anche per altri aspetti ivi trattati, sono stati successivamente in parte disciplinati dalle norme e in parte trasfusi nel presente atto di indirizzo e che, pertanto, viene abrogata.

svolgimento di diverse attività istruttorie o prodromiche ad alcuni dei componenti. Resta tuttavia fermo che la Commissione dovrà operare con il *plenum* e non con la sola maggioranza dei suoi componenti<sup>15</sup>.

- c. Quanto al *quorum funzionale*, in assenza di più specifiche previsioni normative, si deve ritenere che la CTTSE operi secondo la regola del principio maggioritario. Più in particolare, si è dell'avviso che, considerata la natura di collegio perfetto, la Commissione deliberi secondo il criterio della maggioranza assoluta, in virtù del quale la delibera si ritiene adottata se ha ottenuto il voto favorevole dei componenti della Commissione pari al numero intero superiore alla metà aritmetica dei componenti stessi.
- d. Si aggiunge che la CTTSE costituisce un organo territoriale, in quanto le relative competenze, determinate "*rationae materiae*", sono circoscritte all'ambito territoriale della Prefettura - U.T.G. in seno alla quale lo stesso opera<sup>16</sup>, ed ordinario, in ragione delle funzioni di cui, in via permanente, appunto, è investito, ferma restando la necessità del rinnovo dei suoi componenti alla scadenza triennale.

## **8. Abrogazioni.**

- a. Il presente documento, che costituisce un intervento organico sui compiti e sul funzionamento delle CTTSE, abroga integralmente le circolari i cui estremi sono riportati nell'Allegato A, i cui contenuti, se ritenuti di perdurante attualità, sono trasfusi nel presente atto di indirizzo, mentre supera *in parte qua* quella riportata nell'Allegato B<sup>17</sup>.
- b. Come noto, con l'atto di indirizzo del 10 febbraio 2021, concernente i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, si è già provveduto ad abrogare ulteriori circolari concernenti materie non più rientranti nella competenza di questo Dipartimento, anche in relazione alle connesse attribuzioni in capo alla "vecchia" Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili (cfr. nota n. 4 al paragrafo 4, lett. b.).
- c. Eventuali ulteriori indicazioni rese nel tempo sui temi qui affrontati, e non espressamente richiamate nel presente atto di indirizzo, potranno trovare applicazione solo previa conferma della loro attualità da parte dell'UPAS.

## **9. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.**

- a. Si attira l'attenzione dei Sigg.ri Prefetti circa la necessità che i contenuti del presente atto di indirizzo siano partecipati ai componenti delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, anche ai fini dell'adeguamento dei relativi regolamenti interni.
- b. Le indicazioni qui formulate presentano, inoltre, aspetti di interesse anche per le Autorità locali di pubblica sicurezza e per gli operatori economici del settore. Pertanto, premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai Sindaci dei rispettivi territori che rivestono la qualità di Autorità locali di pubblica sicurezza ed alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

---

<sup>15</sup>È il caso di ricordare che, secondo un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8245/2016) "...il principio del collegio perfetto - e, dunque, della necessaria presenza di tutti i membri della commissione - concerne solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso (cfr. nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato n. 5187/15; Cons. Stato n. 40/15)".

<sup>16</sup>Né può ritenersi superata la competenza territoriale della CTTSE dalle indicazioni rese con circolare n. 557/PAS/U/007522/XV.H.MASS(56), del 18 maggio 2015, recante "*Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Quesito*", che individua una modalità organizzativa semplificata, consistente nel consentire il conseguimento del certificato di idoneità per esercitare l'attività in materia di sostanze esplodenti anche a candidati non residenti nell'ambito territoriale del Collegio. La predetta circolare viene abrogata *in parte qua* per quanto concerne le prime indicazioni a suo tempo impartite per l'adozione dei regolamenti da parte delle CTTSE.

<sup>17</sup>Si fa rinvio, in merito, alla nota n. 16.

**Allegato A (Rif. par. 8, lett. a.)  
Circolari abrogate**

- 1) **N. 10/00852/XV.H.15 del 22 marzo 1950** - Commissioni tecniche provinciali per le sostanze esplosive.
- 2) **N. 10.02317.XI.H.15 del 18 dicembre 1952** - Prevenzione infortuni negli stabilimenti di esplosivi.
- 3) **N. 10.01236-XV-H.15 del 15 aprile 1954** - Depositi di esplosivi per miniere e cave - Sopralluoghi.
- 4) **N. 10.12655/12982 del 7 luglio 1980** - D.P.R. 24 luglio 1977 contenente norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Impiego di esplosivi nelle attività estrattive: autorizzazione, vigilanza e controlli. Competenza.
- 5) **N. 10.12655/12982 del 6 ottobre 1980** - D.P.R. 24 luglio 1977 contenente norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Impiego di esplosivi nelle attività estrattive: autorizzazione, vigilanza e controlli. Competenza.
- 6) **N. 559/C.1207/XV.H.15 del 22 luglio 1986** - Commissione tecnica provinciale per le Sostanze Esplosive - Quesiti.
- 7) **N. 559/C.4806.XV.H.15(2) del 6 maggio 1997** - Durata in carica dei componenti delle Commissioni tecniche provinciali per le materie esplodenti. Quesito.
- 8) **N. 559/C.13234.XV.H.15(2) del 28 ottobre 1997** - Durata in carica dei componenti della Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti.
- 9) **N. 559/C.5561.XV.H.19(18) del 9 febbraio 1999** - Commissione tecnica provinciale.
- 10) **N. 557/PAS.1894-XV.H.15(2) del 25 febbraio 2005** - Modalità di richiesta delle designazioni dei rappresentanti del Ministero della Difesa.
- 11) **N. 557/PAS.21944.XV.H.15(2) del 11 maggio 2005** - Composizione della Commissione tecnica provinciale prevista dall'art. 89 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.- Componente designato dall'ex U.T.E..
- 12) **N. 557/B.2733.XV.H.15(2) del 16 maggio 2006** - Composizione della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze Esplosive - Quesito.
- 13) **N. 557/PAS 5591.XV.H.15(2) datata 8 aprile 2010** - Quesito in merito alla durata in carica della Commissione tecnica provinciale prevista dall'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 14) **N. 557/PAS/U/022266/XV.H.15(2) del 12.12.2011** - Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti ex art. 49 TULPS e art. 89 Reg. T.U.L.P.S..
- 15) **N. 557/PAS/U/007633/XV.H.MASS(56) del 20 maggio 2015** - Costituzione della Commissione tecnica territoriale per le materie esplodenti. Quesito.
- 16) **N. 557/PAS/U/010286/XV.H.MASS(56) datata 8 luglio 2015** - Decreto Ministero interno 17 marzo 2015, recante modifiche ed integrazioni al Decreto 19.11.2014 - Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Circolare Prot. n. 557/PAS/U/004682/XV.H.MASS(56) del 27.3.2015

**Allegato B (Rif. par. 8, lett. a.)  
Circolari superate in parte qua**

- 1) **N. 557/PAS/U/007522/XV.H.MASS(56) del 18.05.2015** - Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Quesito.